

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1 ^a e 14 ^a Senato) .	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
FINANZE (VI)	»	26
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102
AFFARI SOCIALI (XII)	»	108
AGRICOLTURA (XIII)	»	121
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	153
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	155
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	156

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

C. 2208 Governo.

(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CICU, *relatore*, nel riferire sui contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che, pur trattandosi di un provvedimento snello, dal contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, esso non appare totalmente immune da criticità. Segnala, a tal proposito, in primo luogo l'articolo 4, che interviene, in assenza delle opportune clausole di coordinamento, sulla disciplina di un atto di fondamentale importanza per lo svolgi-

mento della vita delle imprese – il DURC – che è stata oggetto negli ultimi tempi di una notevole stratificazione normativa. Dà quindi conto di un ulteriore profilo di criticità posto dall'articolo 4, quanto alla sussistenza del requisito dell'immediata applicazione delle sue disposizioni, atteso che esso, senza modificare immediatamente la disciplina attualmente vigente, si limita a demandare ad un futuro decreto interministeriale la nuova regolamentazione in materia di attestazione di regolarità contributiva, configurando peraltro, in tal modo, una forma di delegificazione spuria, non conforme, dunque, al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Dà conto poi della presenza di una disposizione – contenuta all'articolo 1, comma 2 – che non appare pienamente coordinata con le norme preesistenti: essa sopprime infatti i primi due periodi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, lasciando tuttavia invariate le disposizioni del medesimo decreto legislativo che richiamano i periodi soppressi. Non conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti appare poi l'articolo 3, comma 1, che incide direttamente su una disposizione di rango regolamentare. Segnala infine che, relativamente all'articolo

2, comma 1, lettera c), sussiste un problema concernente l'attuale formulazione della norma, che non appare chiaramente corrispondente all'intento perseguito dal legislatore, come desumibile dalla relazione illustrativa.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2208 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 5 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, ripartiti in 2 capi – il primo dei quali dedicato al contratto di lavoro a termine e all'apprendistato e, il secondo, ai servizi per il lavoro, alla verifica della regolarità contributiva e ai contratti di solidarietà – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; dell'insieme delle misure contenute nel testo dà inoltre analiticamente conto il preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento, all'articolo 4, interviene, in assenza delle opportune clausole di coordinamento, su un settore disciplinare che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una profonda stratificazione normativa, cui consegue una qualche incertezza nella « ricostruzione » del quadro normativo di riferimento; esso incide infatti sulla disciplina della verifica della regolarità contributiva, demandando ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle modalità della verifica stessa e delle ipotesi di esclusione dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC), impattando su un istituto introdotto dal decreto legislativo n. 494 del 1996, la cui applicazione generalizzata è stata disposta dall'articolo 1, comma 1176, della legge n. 296 del 2006, e sul

quale sono intervenuti, negli ultimi mesi, diversi provvedimenti normativi di rango sia primario sia secondario, tra i quali: l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35; l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha novellato l'articolo 13-bis, comma 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, e sulla base del quale è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 marzo 2013;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua i necessari coordinamenti tra le norme introdotte e il preesistente tessuto normativo; a ciò fa eccezione l'articolo 1, comma 2, che sopprime i primi due periodi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed abroga il requisito della così detta « causalità » del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, lasciando tuttavia invariate le disposizioni del succitato decreto legislativo n. 276 che richiamano i periodi soppressi (si tratta, in particolare, dei commi 5-ter e 5-quater del medesimo articolo 20, che individuano i casi di mancata applicazione del requisito ora espunto in via generale, e dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che annovera, tra gli elementi essenziali del contratto di somministrazione di manodopera, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ora non più richieste);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 4, comma 1, del regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, incidendo così su discipline oggetto di una fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non

appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano "un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi" [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

inoltre, al già menzionato articolo 4, che interviene in materia di attestazione di regolarità contributiva, demandando la definizione e l'efficacia della nuova disciplina ad un decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, affida ad una fonte subordinata il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura. In particolare, l'articolo 4, al comma 2, definisce i criteri cui l'adottando decreto interministeriale dovrà attenersi (in luogo delle linee generali regolatrici della materia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) e, al comma 3, ultimo periodo, dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti dell'articolo 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 (senza che dunque esse siano indicate, nel rispetto del sistema delle fonti e di quanto disposto, per i regolamenti di delegificazione, dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel corpo dello stesso articolo 4); in relazione alla citata disposizione, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla "correttezza della prassi di au-

torizzare l'emaneazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge", nonché "ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina "le norme generali regolatrici della materia", né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione"

da ultimo, sempre in relazione alla procedura di delegificazione delineata dall'articolo 4, si segnala che il termine di 60 giorni previsto al comma 2, alinea, appare ottimistico in presenza di una procedura che contempla, anche nel caso di regolamento interministeriale come quello attualmente previsto, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, lettera c), novella l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011 al fine – come chiarito nella relazione illustrativa – di eliminare "l'obbligo a carico del datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l'obbligo in capo al datore di lavoro con un elemento di discrezionalità"; tale intento non trapela tuttavia altrettanto chiaramente dalla formulazione della novella, ove non risulta chiaro che l'espressione "può essere integrata" (con riferimento all'offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo

di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in una fonte secondaria, della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

al fine di superare eventuali dubbi circa il requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, commi da 1 a 3, che si limitano a demandare ad un decreto interministeriale la nuova disciplina del DURC, oltre che al fine di renderle coerenti con il sistema delle fonti del diritto, si riformolino le anzidette disposizioni inserendo la nuova disciplina della attestazione della regolarità contributiva direttamente nel provvedimento in esame; in via subordinata – previa valutazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, richiamata in premessa – si provveda alla riformulazione delle disposizioni in questione al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 20, commi 5-ter e 5-quater, e all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con le novelle apportate al comma 4 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo ad opera dell'articolo 1, comma 2;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 1, lettera c), si dovrebbe specificare che l'espressione “*può essere integrata*” (con riferimento all'offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro.»

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore e riferendosi al rilievo ivi contenuto in merito all'articolo 4, osserva come esso opportunamente si proponga di stigmatizzare un difetto ricorrente nella legislazione degli ultimi tempi, consistente nel demandare l'integrazione effettiva e sostanziale del precetto legislativo ad ulteriori atti, aventi natura regolamentare o pararegolamentare. Pertanto, al fine di rafforzare l'efficacia della condizione proposta dal relatore, ritiene che ad essa debba fare seguito anche la presentazione di un apposito ordine del giorno di istruzione al Governo da parte dei membri del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) (*Rinvio dell'esame*) 7

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RG NR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi (doc. IV-ter, n. 10) (*Esame e rinvio*) 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

AVVERTENZA 9

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 26 marzo 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.45.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6).

(Rinvio dell'esame).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente che l'onorevole Leone, relatore sulla domanda di autorizzazione in oggetto, ha segnalato l'esigenza di avere a disposizione un tempo adeguato per svolgere un attento esame della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e predisporre la relazione introduttiva.

Fa altresì presente che l'onorevole Genovese ha manifestato l'intenzione di essere ascoltato dalla Giunta. Ritiene che a tale audizione sia opportuno procedere dopo che l'onorevole Leone avrà svolto la sua relazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia come la quantità degli atti relativi alla questione in esame richieda adeguati spazi di approfondimento e di confronto in sede di Giunta. A tal fine potrebbe essere opportuno definire sin d'ora un calendario delle sedute da dedicare all'esame della domanda di autorizzazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rilevato che il tema dell'organizzazione dei lavori potrà essere affrontato in sede di ufficio di presidenza, non essendovi obiezioni rinvia l'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RG NR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi (doc. IV-ter, n. 10).
(Esame e rinvio).

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, ricorda che la domanda in titolo riguarda dichiarazioni del deputato Bossi rese du-

rante una manifestazione politica il 29 dicembre 2011, e diffuse a mezzo stampa e su siti *internet*.

A seguito di numerosi esposti di cittadini italiani, l'onorevole Bossi è indagato per il reato di offesa all'onore del Presidente della Repubblica (articolo 278 c.p.), con l'aggravante della discriminazione etnica, e di vilipendio delle Istituzioni costituzionali (articolo 290 c.p.).

In relazione ai suddetti capi di imputazione è stato necessario richiedere l'autorizzazione a procedere da parte del Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 313 c.p, effettivamente concessa con decreto del 15 giugno 2012.

La questione viene all'esame della Giunta in quanto lo scorso 21 giugno 2013, l'autorità giudiziaria – nel respingere l'eccezione sollevata in giudizio dall'interessato volta a far valere l'insindacabilità delle medesime affermazioni – ha trasmesso gli atti alla Camera per le conseguenti deliberazioni.

Il deputato interessato ha altresì sollecitato l'esame della questione lo scorso 4 marzo 2014, evidenziando al riguardo che la procura della Repubblica di Bergamo ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il Giudice per le indagini preliminari – decorso il termine di legge per la sospensione del giudizio – ha conseguentemente fissato l'udienza preliminare per il prossimo 10 aprile 2014.

La difesa dell'imputato – oltre a rilevare vizi nel procedimento di richiesta dell'autorizzazione a procedere di competenza del ministro – invoca nel caso di specie l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare sostenendo che le dichiarazioni rese dall'on. Bossi sono state decontestualizzate, in quanto le stesse venivano pronunciate nell'ambito di un comizio tenuto da Bossi nella sua qualità di segretario federale della Lega Nord e richiamando argomenti cari al movimento politico.

Il GIP ha ritenuto però non fondata l'eccezione in base ad alcune argomentazioni. In primo luogo ha affermato che nel

caso in esame non è stata fornita alcuna dimostrazione che le dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi il 29 dicembre 2011 costituissero la prosecuzione *extra moenia* dell'attività del parlamentare, né è stato individuato uno specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato di cui esse costituissero sostanziale riaffermazione. In secondo luogo, ha argomentato che non è apparso significativo il richiamo della sostanziale corrispondenza tra le espressioni pronunciate dall'onorevole Bossi nel corso del comizio e la complessiva attività politica svolta dalla rappresentanza parlamentare della Lega Nord, di cui l'onorevole Bossi era in quel momento il segretario federale. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 249 del 2006 (che ha annullato la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera in relazione a dichiarazioni rese dall'onorevole Bossi per le quali era stato condannato per vilipendio alla bandiera nazionale) non è sufficiente ai fini dell'operatività dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il mero collegamento con l'attività altrui, non configurando l'articolo 68 una « *sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente a un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli iscritti al gruppo medesimo* ».

Infine, rileva il giudice come l'uso del turpiloquio non possa in alcun modo essere considerato funzionalmente connesso con alcuna forma di esercizio delle funzioni parlamentari. Come chiarito nella citata sentenza n. 249 del 2006 « *l'immunità parlamentare è riservata alle opinioni e non può essere estesa sino a comprendere gli insulti, solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche* ». Poiché l'uso delle espressioni sconvenienti nei lavori delle Camere è vietato dai Regolamenti parlamentari, se ne deduce che il turpiloquio non fa parte delle modalità con le quali si può concretizzare l'esercizio delle funzioni parlamentari; *a fortiori* le stesse espressioni non possono essere ri-

tenute esercizio della funzione parlamentare quando sono usate al di fuori delle Camere stesse.

Si può ricordare che la relazione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare, elaborata dalla Giunta per le autorizzazioni nella XVI legislatura, ha formulato un indirizzo per cui « le affermazioni e le dichiarazioni a stampa di carattere politico-parlamentare rese da un deputato sono in sé generalmente collegate alla funzione, purché non debordino nell'insulto o nell'espressione che non sarebbe consentita nelle formali sedi della Camera ».

In altre parole, il principio generale per cui la funzione parlamentare necessita di forme corrette si declina nel senso che l'esercizio delle funzioni rappresentative non può assumere *extra moenia* forme lessicali più disinvolte, licenziose ed aspre di quelle consentite *intra moenia*.

Quanto all'uso di un'espressione ritenuta ingiuriosa dall'autorità giudiziaria – il riferimento è al termine « terùn » – si segnala che la Corte di cassazione ne ha riconosciuto la natura offensiva rinvenendo nell'espressione « una connotazione odiosamente razzista » (Cass. Pen. Sez. V, n. 42933 del 21 novembre 2011) ed affermando come non « possano essere qualificate come “libera manifestazione del

pensiero” espressioni di incontestabile (e incontestata) valenza offensiva (...) tra le quali, in particolare, l'epiteto “terrone”, correttamente ritenuto, nell'impugnata sentenza, come carico di significato dispregiativo, siccome implicante il concetto che la provenienza di taluno dall'Italia meridionale sia di per sé indice di “inferiorità culturale, economica e quasi antropologica” (Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 8372 del 20 febbraio 2013).

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Elezione di un Segretario

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di membri della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione)	10
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato Vannino CHITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Vannino CHITI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione di membri della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Il presidente Vannino CHITI introduce l'audizione.

Intervengono i membri della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, onorevoli Carlo CASINI, *presidente della Commissione*, Andrew DUFF, György SCHÖPFLIN e Giuseppe GARGANI.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Anna FINOCCHIARO, *presidente della Commissione affari costituzionali del Senato*, Elena FATTORI (M5S), e Luis Alberto ORELLANA (Misto) nonché i deputati Francesco Paolo SISTO, *presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati*, Rocco BUTTIGLIONE (PI), ai quali replicano l'onorevole Andrew DUFF e il presidente Carlo CASINI.

Vannino CHITI, *presidente*, infine, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », dottor Staffan de Mistura (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione*) 11

AUDIZIONI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Elio VITO.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », dottor Staffan de Mistura.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Staffan de MISTURA, *Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco »*, svolge un intervento sull'argomento in titolo.

Elio VITO, *presidente*, e Pierferdinando CASINI, *presidente della III Commissione del Senato della Repubblica*, formulano osservazioni e pongono quesiti, cui risponde Staffan de MISTURA, *Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco »*.

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Gian Piero SCANU (PD), cui replica Elio VITO, *presidente*.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati

Gian Piero SCANU (PD) e Edmondo CIERIELLI (FdI), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PDL), il deputato Gianluca RIZZO (M5S) e il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto).

Staffan de MISTURA, *Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco »*

risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elio VITO, *presidente*, svolge un ulteriore breve intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica. C. 353 Pes	16
--	----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 marzo 2014.

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica.

C. 353 Pes.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo base C. 1069 Bossa ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 16.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.10.

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

Testo base C. 1069 Bossa ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, ricorda che la proposta di legge adottata quale testo base – di contenuto pressoché analogo al testo unificato delle proposte di legge C. 3772 e C. 3788 adottato dalla VII Commissione nel corso della XVI legislatura (seduta del 14 febbraio 2012) – dispone l'estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli) ed il trasferimento del relativo patrimonio all'amministrazione comunale. Fa presente che ciò è motivato dalla relazione illustrativa con il venir meno della funzione educativa svolta dall'ente e con la grave situazione di degrado e abbandono in cui versa il complesso monumentale. La relazione illustrativa evidenzia che con delibera n. 11 del 23 novembre 2002 il consiglio di amministrazione accertò e dichiarò l'esaurimento dello scopo statutario poiché le istituzioni scolastiche avevano cessato di operare dall'anno scolastico 2001/2002 e chiese la trasformazione dell'ente al Ministero della pubblica istruzione. Fa presente, inoltre, che, con delibera n. 28 dell'8 luglio 2010, il consiglio comunale di Vico Equense ha chiesto ai competenti Ministeri il trasferimento nel patrimonio del comune del complesso monumentale, anche alla luce del decreto legislativo n. 85 del 2010. Sottolinea che in base alla medesima relazione, del cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente risultano disponibili, a tutt'oggi, solamente il fabbricato nel quale ha sede l'ente (in precario stato di conservazione) e l'annessa Chiesa (non agibile, a seguito del sisma del 1980). Aggiunge, infine, che l'attuale consiglio di amministrazione – nominato con decreto n. 113 del 18 febbraio 2013 – si è trovato nella necessità di dover affrontare contenziosi e questioni legali, come la causa intentata dall'Istituto contro l'amministrazione comunale per morosità, il recupero di ambienti del complesso storico occupati da terzi, il recupero di crediti da parte dei possessori di fondi rustici per censi e canoni, l'annullamento di contratti di affitto illegittimi e l'occupazione abusiva di ambienti di proprietà. Ricorda che l'Istituto SS. Trinità e Paradiso, fondato nel XVII secolo per volontà del Vescovo di

Vico Equense con la finalità di provvedere all'educazione delle fanciulle, fa parte del complesso degli Istituti pubblici di educazione femminile, sorti in Italia in tempi diversi e poi disciplinati negli anni Trenta. In particolare, il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, ha dettato le disposizioni sull'organizzazione e la gestione degli istituti. In seguito, il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 ne ha predisposto un elenco articolato per tipologia, ovvero Reali educandati, Conservatori della Toscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici di educazione femminile; in tale ultimo ambito è compreso l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (tabella n. 4 allegata al regio decreto).

Segnala che le disposizioni recate dai due regi decreti sono poi in parte confluite nell'articolo 204 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (cosiddetto T.U. della scuola), mentre, ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008 e della legge n. 9 del 2009 i regi decreti sono stati abrogati con decorrenza 16 dicembre 2009. Ricorda che le disposizioni dettate dall'articolo 204 citato si applicano agli educandati femminili statali e, per la parte non esclusivamente riferibile a strutture statali, agli istituti pubblici di educazione femminile. In particolare, evidenzia che agli istituti in questione è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi (oggi, degli Uffici scolastici regionali), cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione. Il consiglio di amministrazione – composto, salva diversa previsione statutaria, da un presidente e due consiglieri che operano a titolo gratuito – è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. L'organo può essere sciolto dallo stesso Ministro quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso Ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario che fruisce di

un'indennità posta a carico del bilancio dell'ente. Gli istituti si dotano di uno statuto, deliberato dal C.d.A., contenente le norme sulla costituzione ed il funzionamento del consiglio medesimo, nonché la disciplina per la gestione del patrimonio (originariamente costituito da rendite patrimoniali discendenti da immobili o fondi agricoli, solitamente posseduti dagli enti in questione; dalle rette e tasse corrisposte dalle convivtrici e dalle alunne iscritte; da contributi e sussidi dei privati e dello Stato) e per l'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi degli atti di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato. Ricorda che tra i compiti del Consiglio di Amministrazione rientrano le delibere su bilancio di previsione, conto consuntivo, contratti e convenzioni di qualsiasi natura, misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio. L'organo di gestione cura, inoltre, la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila sul personale e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli da leggi o regolamenti.

Passando sinteticamente all'illustrazione del provvedimento ricorda che l'articolo 1 stabilisce l'estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso ed il trasferimento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare – con vincolo di indivisibilità e inalienabilità – al comune di Vico Equense, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente. Prevede, inoltre, che alla consegna all'amministrazione comunale di Vico Equense provvedono il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'istituto ed il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Campania. Prescrive, infine, che il patrimonio dell'ente sia utilizzato dal comune di Vico Equense esclusivamente per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo. In modo pressoché identico dispongono le norme che in passato hanno disciplinato analoghe

situazioni. Rileva che, a suo tempo, l'articolo 52 del citato regio decreto n. 2392 del 1929 aveva previsto la liquidazione del patrimonio di un istituto pubblico di educazione nel caso che il suo fine statutario fosse esaurito o impraticabile ed il reinvestimento dei beni risultanti nel modo più affine alla volontà dei fondatori. Più recentemente, il già citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha previsto che gli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana si trasformassero in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura e provvedessero a costituire e finanziare una fondazione finalizzata al proseguimento dei compiti educativi dei conservatori non più attivi, quindi impossibilitati a svolgere autonomamente le medesime attività. L'articolo 2 dispone l'esenzione da ogni tributo dovuto per il trasferimento dei beni dell'ente al Comune, nonché per i relativi atti (tra cui, come sembra desumersi dalla lettera della disposizione, le forme di imposizione indiretta – bollo, registro, ipotecarie e catastali – cui sono ordinariamente sottoposti i trasferimenti). Come di prassi, anche in tale circostanza viene quindi applicato il principio di neutralità fiscale per determinate vicende straordinarie coinvolgenti enti e società, quali la trasformazione, fusione o liquidazione e il conseguente trasferimento di patrimoni.

Ricorda che, in relazione all'esaurirsi della funzione svolta dagli istituti di educazione femminile ed alla conseguente chiusura delle scuole ivi operanti, alcune disposizioni hanno in passato previsto la trasformazione degli istituti stessi: in particolare, la legge 176 del 1992 ha stabilito l'estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze ed il trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze; l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006) ha prescritto la trasformazione degli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura.

Da ultimo, desidera evidenziare un aspetto che, a suo avviso, richiederebbe alcuni approfondimenti ai fini della formulazione del parere.

In particolare ricorda che l'articolo 2, comma 642, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha affidato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, di cui al regio decreto n. 2392 del 1929 e alle tabelle annesse al regio decreto n. 1312 del 1931, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario

o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati. Il decreto ministeriale previsto dalla disposizione citata non risulta essere stato sinora adottato. A suo avviso andrebbe pertanto valutato se sia effettivamente necessario intervenire con disposizioni di rango primario in una materia che, in base al citato articolo 2, comma 642, della legge n. 244 del 2007, dovrebbe essere definita con norma secondaria.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Mario Bresciano, Presidente del Tribunale di Roma, di Roberto Reali, Presidente della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma, di Luigi Fabrizio Mancuso, Consigliere della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma e di Giulio Ponzanelli, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 21

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Mario Bresciano, Presidente del Tribunale di Roma, di Roberto Reali, Presidente della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma, di Luigi Fabrizio Mancuso, Consigliere della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma e di Giulio Ponzanelli, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Mario BRESCIANO, *Presi-*

dente del Tribunale di Roma, Roberto REALI, Presidente della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma, Luigi Fabrizio MANCUSO, Consigliere della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma e Giulio PONZANELLI, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL), Franco VAZIO (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Giulio PONZANELLI, *ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano* e Franca MANGANO, *Presidente della XIII sezione civile presso il Tribunale di Roma*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 84 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) .	22
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (Parere alle Commissioni II e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Atto n. 84.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano

stati chiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta alle questioni sollevate nel corso della precedente seduta, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Precisa che lo schema di decreto in titolo, nel prevedere la continuità di direzione e gestione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, introducendo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), la possibilità di rinnovo per non più di due volte del contratto del direttore, e nel chiarire alcuni ambiti di autonomia gestionale già attribuita all'Agenzia, consentendo una flessibilità organizzativa consona alle caratteristiche operative dell'organismo, opera nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite alla stessa Agenzia.

Fa presente che il piano delle assunzioni dell'Agenzia non è oggetto del presente schema di decreto ed è già stato approvato dal Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Infine, rileva che il predetto piano prevede una copertura solo parziale dei 265 posti presenti nella pianta organica dell'Agenzia, stabilendo che, a dette assunzioni, si provveda sperando preventivamente le procedure di mobilità previste dalla normativa ed attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altre amministrazioni, se compatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, mentre, per motivati casi, si potrà procedere attivando procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di 152 unità di personale nei ruoli, in modo da garantire una maggiore efficacia dell'attività dell'Agenzia stessa.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (atto n. 84);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

il provvedimento in esame prevede la continuità di direzione e gestione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) introducendo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), la possibilità di rinnovo per non più di due volte del contratto del direttore e chiarisce alcuni ambiti di autonomia gestionale già attribuita all'Agenzia, consentendo una flessi-

bilità organizzativa consona alle caratteristiche operative dell'organismo, nei limiti delle risorse finanziarie già attribuite alla stessa Agenzia;

il piano delle assunzioni dell'Agenzia non è oggetto del presente schema di decreto ed è già stato approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010;

il predetto piano approvato prevede una copertura solo parziale dei 265 posti presenti nella pianta organica dell'ANSF, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'Agenzia in materia di sicurezza delle ferrovie sull'intero territorio nazionale, stabilendo altresì che a dette assunzioni si provveda sperando preventivamente le procedure di mobilità previste dalla normativa ed attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti di altre Amministrazioni se compatibili con le esigenze organizzative e funzionali dell'ANSF, mentre, per motivati casi, si potrà procedere attivando procedure concorsuali pubbliche;

al termine delle citate procedure di reclutamento l'Agenzia potrà contare su 152 unità di personale nei ruoli, in modo da garantire una maggiore efficacia dell'attività dell'ANSF;

valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 1, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica ».

Fabio MELILLI (PD) esprime apprezzamento con riguardo al fatto che, così come chiarito dal rappresentante del Governo, in applicazione del richiamato piano delle assunzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si provvederà al reclutamento del personale sperando preventivamente le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83.

(Parere alle Commissioni II e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, formato di 19 articoli, è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Osserva che le norme – che, come specificato dal testo, attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale per i diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto effettuato con autobus – disciplinano l'apparato sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 181/2011. Evidenzia, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti e che tale Autorità vigila sull'applicazione del regolamento, effettua monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi, istruisce e valuta i reclami ai fini dell'ac-

certamento delle infrazioni, accerta le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irroga le relative sanzioni. Fa presente che regioni e province autonome individuano le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, informandone l'Autorità, e che i proventi delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame sono destinati all'Autorità. Rileva inoltre che l'Autorità presenta una relazione al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata e che, per i servizi regolari di competenza regionale e locale, essa informa le competenti strutture regionali della presentazione dei reclami, nonché del relativo esito.

Segnala che, all'articolo 4 del provvedimento in titolo, è disciplinato il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni e che, dall'articolo 5 all'articolo 17, vengono individuate le fattispecie soggette a sanzioni e i relativi importi.

Rileva che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18 definiscono ambiti di temporanea non applicazione della disciplina in esame.

Fa presente inoltre che l'articolo 19 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti previsti nel testo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva come la relazione tecnica si limiti a ribadire il contenuto delle norme, affermando, tra l'altro, che l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione recata dal citato articolo 19, ossia dall'obbligo di provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala che la relazione tecnica afferma, inoltre, che il provvedimento consentirà di conseguire nuove entrate per effetto del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 17 del decreto. Trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di

violazioni degli obblighi previsti dal regolamento UE 181/2011, rileva come non sia possibile quantificarne l'importo.

Con riguardo ai profili di carattere finanziario correlati al provvedimento, prende atto che lo stesso reca una clausola di invarianza, nell'ambito della quale si prevede che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione dei compiti ad esse assegnati, in materia di regolazione e di controllo, nell'ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente. Osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non dà conto dell'eventuale portata innovativa delle norme, con particolare riguardo ai possibili maggiori carichi amministrativi da sostenere ad invarianza di risorse. Pertanto, al fine di asseverare l'effettività della predetta clausola, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la nuova disciplina richieda, per alcune amministrazioni, lo svolgimento di attività attualmente non rientranti nel novero delle funzioni istituzionali ovvero determini un incremento dei compiti con apprezzabile impatto amministrativo.

Fa presente, inoltre, che, sebbene le norme in esame vadano ad incidere su un ambito operativo di mercato, i servizi di trasporto con autobus possono essere esercitati anche da enti pubblici, ovvero da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni. Peraltro, segnala che l'attività di tali soggetti viene ricollegata, dall'articolo 1, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ri-

tiene, pertanto, necessario che sia chiarito se siano prefigurabili effetti a carico della finanza pubblica nel caso di mancato conseguimento dei predetti livelli essenziali da parte dei soggetti preposti all'esercizio delle attività in questione.

Andrebbe altresì, a suo parere, chiarito se dalle norme in esame possano derivare effetti finanziari indiretti, nella forma di oneri a carico di pubbliche amministrazioni, in relazione all'eventuale peggioramento dei risultati di esercizio di società controllate o partecipate, che hanno tra le finalità sociali la prestazione di servizi di trasporto con autobus.

Per quanto concerne la destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in titolo, ritiene che andrebbe escluso che nel bilancio dello Stato risultino già scontate, a tale titolo, entrate che in forza della disciplina in esame sarebbero invece destinate all'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di approfondire le questioni sollevate dal relatore, al fine di fornire, nel prosieguo dell'esame, i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02444 Causi: Revisione del regime di esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà degli enti <i>no profit</i>	26
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	30
5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una <i>bad bank</i> per la gestione dei crediti bancari deteriorati	27
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	33
5-02332 Sottanelli: Modalità di calcolo dell'IMU per quanto riguarda la quota di spettanza statale relativa gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	28
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	34
5-02445 Busin: Innalzamento del limite di ricavi per l'applicazione del regime tributario dei contribuenti minimi	28
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	36
5-02446 Cancellieri: Utilizzo delle graduatorie degli idonei per assunzioni presso la Guardia di Finanza	28
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	38
INTERROGAZIONI:	
5-01672 Giammanco: Chiarimenti sui termini di pagamento della tariffa di concessione governativa per le licenze di pesca	29
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02444 Causi: Revisione del regime di esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà degli enti *no profit*.

Paolo BENI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo BENI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, di cui si dichiara

parzialmente soddisfatto, pur riservandosi una più approfondita valutazione.

Ritiene, infatti, che il Governo abbia fornito chiarimenti in merito soltanto ad alcuni degli aspetti problematici richiamati dall'atto di sindacato ispettivo in relazione alla normativa sull'imposta municipale propria (IMU), con riferimento alle esenzioni previste per gli enti *no profit*. Nel sottolineare come tali enti non contestino il principio ispiratore delle norme di esenzione, in base al quale l'esenzione stessa è subordinata al fatto che l'immobile sia destinato a finalità non commerciali, né richiedano nuove misure di esenzione, rileva come la questione interpretativa da risolvere riguardi la nozione, introdotta dal decreto – legge n. 1 del 2012, di attività svolta « con modalità non commerciali », con riguardo, in particolare, alla nozione di commercialità. Segnala infatti come tale nozione possa far sorgere dubbi interpretativi e possa quindi essere causa di un aumento del contenzioso tributario, dovuto proprio all'attuale incertezza normativa in materia.

Rileva quindi l'esigenza che il Governo, il quale ha certamente contezza del problema posto dall'interrogazione, fornisca indicazioni precise agli enti interessati, evidenziando come un'occasione di chiarimento complessivo della materia possa essere costituita dai decreti legislativi che saranno emanati in attuazione della delega fiscale. A tal fine, riterrebbe utile che in quella sede fossero istituiti tavoli tecnici in cui coinvolgere anche i rappresentanti delle categorie interessate. In particolare, auspica che con tali atti normativi possa essere superato il contrasto tra le normative IRPEF e IVA, le quali riconoscono come non imponibili le attività svolte dagli enti *no profit*, e la disciplina IMU, che invece assoggetta a tale tributo, in alcuni casi, immobili di proprietà dei medesimi enti.

5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una *bad bank* per la gestione dei crediti bancari deteriorati.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra brevemente la propria interrogazione, ricor-

dando che lo svolgimento della stessa, originariamente previsto nella seduta della Commissione dell'11 febbraio scorso, sia stato rinviato su richiesta del Governo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che, al di là della risposta fornita dal Governo, la quale evidenzia comunque le preoccupanti dimensioni raggiunte dalla massa dei crediti deteriorati delle banche, l'argomento oggetto dell'interrogazione meriti un più ampio approfondimento, rilevando come la Commissione dovrebbe svolgere un ciclo di audizioni su tali temi, per ascoltare la posizione dei principali gruppi bancari italiani e delle associazioni rappresentative delle banche di piccole dimensioni.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con l'attività conoscitiva proposta dal deputato Paglia, sottolineando come tale occasione di approfondimento potrà consentire di distinguere meglio tra il contenuto, a volte necessariamente formale, delle risposte fornite dal Governo ad atti di sindacato ispettivo, e la valutazione politica che deve essere compiuta su tali temi.

In tale prospettiva rileva come il Governo consideri positivamente ogni iniziativa che gli organi parlamentari intendano assumere per una più specifica analisi di tali questioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide l'esigenza di approfondire la questione affrontata dall'interrogazione, ritenendo che l'attività conoscitiva proposta dal deputato Paglia potrà essere avviata non appena la Commissione avrà concluso l'esame, in sede referente, in congiunta con la Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 2162, di conversione del decreto – legge n. 16 del 2014.

5-02332 Sottanelli: Modalità di calcolo dell'IMU per quanto riguarda la quota di spettanza statale relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02445 Busin: Innalzamento del limite di ricavi per l'applicazione del regime tributario dei contribuenti minimi.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, la quale ripropone un tema già affrontato da un suo precedente atto di sindacato ispettivo.

Al riguardo rileva innanzitutto come la quantificazione circa il mancato gettito per l'erario dello Stato che deriverebbe dall'ampliamento del regime fiscale agevolato ai soggetti passivi il cui volume d'affari non superi 65.000 euro l'anno, quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze in 29 milioni di euro, oltre a essere di entità piuttosto modesta, non tenga conto del fatto che tale misura potrebbe innescare un ciclo virtuoso, con effetti di riduzione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali e di aumento della domanda interna.

Evidenza, inoltre, in relazione all'intendimento espresso dal Presidente del Consiglio Renzi, di stimolare la ripresa economica utilizzando la leva fiscale a favore dei lavoratori dipendenti a basso reddito, come l'innalzamento della soglia per l'accesso al predetto regime agevolato possa costituire un ulteriore strumento di stimolo della domanda interna, a beneficio dei numerosi imprenditori e professionisti che registrano un livello di ricavi annui molto basso.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando come la stessa costituisca un primo passo verso gli obiettivi indicati nell'atto di sindacato ispettivo. Si riserva comunque di valutare i provvedimenti che il Governo adotterà concretamente in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come una prima occasione per realizzare le finalità indicate dall'atto di sindacato ispettivo sia offerta dai decreti legislativi che saranno emanati in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

5-02446 Cancellieri: Utilizzo delle graduatorie degli idonei per assunzioni presso la Guardia di Finanza.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), illustrando la propria interrogazione, sottolinea come la stessa sia volta a comprendere se il Governo intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché la regola dello scorrimento delle graduatorie di concorso a vantaggio degli idonei si applichi anche ai concorsi banditi dalla Guardia di Finanza, in un'ottica di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché nel rispetto dei criteri meritocratici e di uguaglianza.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, sottolineando, peraltro, come il gruppo del Movimento 5 Stelle si sarebbe augurato che la previsione, recata dal decreto – legge n. 101 del 2013, la quale prevede lo scorrimento delle graduatorie di concorso a favore di coloro che si sono

collocati in posizione utile, fosse considerata già applicabile anche al Corpo della Guardia di Finanza. Sottolinea infatti come tale norma comporti numerosi effetti positivi, in particolare riducendo i costi delle procedure di concorso pubblico per le nuove assunzioni nel pubblico impiego.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01672 Giammanco: Chiarimenti sui termini di pagamento della tariffa di concessione governativa per le licenze di pesca.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando positivamente come, grazie al chiarimento fornito dal rappresentate del Governo, sarà possibile eliminare comportamenti arbitrari e discrezionali assunti da parte di diversi uffici marittimi territorialmente competenti nei confronti di titolari di licenza di pesca professionale, ai quali è spesso richiesto di corrispondere nuovamente la tassa di concessione prima della data di scadenza della licenza, in ragione dello sfasamento tra il rilascio delle attestazioni provvisorie in materia e il rilascio della licenza vera e propria.

Si augura quindi che l'Agenzia delle entrate comunichi prontamente agli uffici marittimi la corretta interpretazione da seguire in tali casi, al fine di evitare che gli operatori della pesca professionale subiscano ulteriori oneri e disagi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-02444 Causi: Revisione del regime di esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà degli enti *no profit***TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere al fine di porre in essere una revisione della normativa relativa all'imposta municipale propria (IMU), in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento della stessa solo per gli immobili destinati alle attività commerciali e con modalità coerenti con i presupposti della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti in ambito delle imposte sui redditi e di IVA, anche prevedendo la deflazione del contenzioso tributario che dovesse emergere a causa dell'attuale incertezza normativa nonché fornendo indicazioni precise affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari « misti » di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.

In particolare, nell'interrogazione in oggetto, vengono evidenziate, all'esito della ricostruzione del quadro normativo che regola la materia dell'esenzione dall'IMU a favore degli enti non commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, le criticità legate alla nozione di non commercialità nonché alla farraginosità del meccanismo di tassazione delineato dal citato decreto.

Viene, infine, evidenziato che la vigente normativa rischia di penalizzare le piccole

associazioni mettendo a rischio la sopravvivenza di attività e servizi di grande rilevanza sociale. Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia quanto segue.

Preliminarmente, giova rammentare che, con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210), la Commissione Europea, con riferimento all'esenzione di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera *i*), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia di IMU riconoscendo che « l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ».

Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l'applicazione all'IMU dell'esenzione in parola esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione « le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale ».

Pertanto, è necessario soffermarsi sull'interpretazione del concetto di attività economica che, come si legge al punto 163 della decisione in commento, dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l'attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata.

Per determinare il carattere non economico di un'attività ai sensi della giurisprudenza dell'Unione occorre, infatti, esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Il fatto che alcune attività possano essere qualificate come « sociali » non basta a escluderne la natura economica. Tuttavia, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato.

La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata sul disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del Regolamento n. 200 del 2012 che definisce il concetto di « modalità non commerciali ». In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:

- a) sono prive di scopo di lucro;
- b) per loro natura, conformemente al diritto dell'Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
- c) costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Al riguardo, nella decisione è stato evidenziato che il requisito di cui alla lettera b) costituisce una tutela importante, poiché, riferendosi espressamente al diritto dell'Unione, garantisce in generale che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche.

La Commissione si è anche pronunciata sulla nozione di non commercialità vincolata ai criteri, non solo del « corrispettivo simbolico » ma anche della gratuità della prestazione effettuata con riferimento al Regolamento n. 200 del 2012 per ogni

singola tipologia di attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

A questo proposito, la Commissione, procedendo all'esame delle singole attività istituzionali, ha precisato che, con riguardo, ad esempio, alle attività assistenziali e sanitarie, lo svolgimento a titolo gratuito non costituisce in generale un'attività economica, dal momento che in questo caso, come stabilito all'articolo 1 del predetto Regolamento, i servizi non sono offerti in concorrenza con altri operatori del mercato.

Le stesse considerazioni valgono per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico, in merito ai quali la Commissione stabilisce che, « per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite ».

Pertanto, considerando che le attività assistenziali e quelle sanitarie soddisfano, altresì, i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del Regolamento, la Commissione ha concluso che dette attività, svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, non costituiscono attività economica.

Si fa presente che la Commissione è pervenuta ad analoghe conclusioni anche in merito a tutte le altre tipologie di attività.

È opportuno ricordare anche che nel novero delle attività meritevoli sono state da ultimo aggiunte, ad opera dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 128, le attività di ricerca scientifica consentendo anche ad altri soggetti di godere dell'esenzione dall'IMU prevista per gli enti non commerciali.

Pertanto, si deve concludere che la disciplina appare conforme ai principi comunitari e presenta innegabili specificità, le quali, quindi, valgono a diversificarla da altre imposte, menzionate nel documento in argomento, che non hanno carattere reale come l'IMU e che, dunque, impongono uno stretto collegamento con l'immobile e la parte dello stesso in cui si svolgono effettivamente e con modalità non commerciali le attività meritevoli previste dalla legge.

In questo contesto, il Dipartimento delle finanze sottolinea come l'insieme delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'esenzione risulta oggettivamente complesso, ma non per questo farraginoso.

Tenuto conto di queste criticità, in occasione della predisposizione dell'apposito modello di dichiarazione, il Dipartimento sottolinea di aver elaborato, in maniera approfondita e dettagliata, le relative istruzioni, anche in collaborazione con le parti interessate, al fine di assicurare una corretta applicazione delle regole dirette al calcolo del beneficio in questione.

Il cennato modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono in via di definizione, e sono stati anche trasmessi all'ANCI per acquisire eventuali osservazioni che possono apportare ulteriori elementi idonei a chiarire le problematiche sollevate nell'interrogazione in esame.

ALLEGATO 2

5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una *bad bank* per la gestione dei crediti bancari deteriorati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Paglia ed altri chiedono chiarimenti, anche in ordine agli eventuali oneri per le finanze pubbliche, sull'ipotesi di una *bad bank* di sistema ventilata dal Governatore della Banca d'Italia nel contesto dell'annuale convegno Assiom-Forex.

In proposito, si fa presente che l'aumento dei prestiti deteriorati, dovuto alla prolungata recessione e concentrato nei crediti alle imprese, rappresenta uno dei problemi più rilevanti del settore bancario italiano.

Infatti, in base ai dati disponibili alla fine del primo semestre 2013, i crediti deteriorati rappresentavano il 14,7 per cento dei crediti verso la clientela (16,5 per cento ove si considerino i soli settori delle famiglie e delle imprese). L'elevato peso delle partite deteriorate presenti nei

bilanci delle banche condiziona in misura significativa l'erogazione di nuovo credito alle imprese, accentuando l'impatto della recessione sull'economia italiana.

Pertanto, si ritiene che eventuali interventi del settore privato che favoriscano la riduzione dei crediti in sofferenza nei bilanci delle banche sarebbero auspicabili e opportuni, in quanto sarebbero iniziative utili ad agevolare la ripresa del credito e a migliorare la valutazione del mercato sulla solidità delle banche italiane, anche in relazione alla valutazione approfondita condotta dalla BCE per l'avvio dell'operatività del Meccanismo Unico di Vigilanza.

Per quanto riguarda il quesito specifico posto nell'interrogazione, si precisa che al momento non sono previste operazioni del medesimo genere da realizzare con il supporto di risorse pubbliche.

ALLEGATO 3

5-02332 Sottanelli: Modalità di calcolo dell'IMU per quanto riguarda la quota di spettanza statale relativa gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato puntualmente i più recenti interventi normativi che hanno ridisegnato l'assetto della destinazione del gettito derivante dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, precedentemente definiti nel corpo del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul cosiddetto federalismo municipale, chiede segnatamente al Governo di agevolare gli enti locali in merito alla contabilizzazione delle entrate derivanti dall'IMU per il 2014, attraverso un'apposita circolare che illustri le modalità di calcolo della quota, spettante allo Stato, della cennata imposta, gravante sugli immobili destinati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si fa presente quanto segue.

In ordine alla problematica esposta dall'Onorevole interrogante il Dipartimento delle finanze ha già emanato la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, attraverso cui sono stati forniti puntuali chiarimenti in ordine alle novità recate dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) in materia di IMU e, in particolare, in relazione alla previsione che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

In particolare, nel documento di prassi amministrativa appena citato è stato evidenziato che per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dai predetti immobili, calcolato ad aliquota

standard dello 0,76 per cento, i comuni possono contare su un ridotto margine di manovrabilità, potendo intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso.

È stata, invece, ritenuta esclusa la facoltà del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lettera f) e della lettera g) del citato comma 380, che richiamano espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, periodo che fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento.

Pertanto, nella citata risoluzione sono state considerate incompatibili, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consentono ai comuni manovre agevolative.

A completamento di quanto operato dall'Amministrazione finanziaria, si rammenta che l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013 ha istituito appositi codici tributo per rendere più agevole e certo il versamento dell'imposta in relazione alla fattispecie in esame.

Appare, infine, opportuno precisare che, a partire dal 10 gennaio 2014, con il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2014, n. 147 è stata introdotta la IUC, l'imposta unica comunale, che si basa su due presupposti impositivi: il primo, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e il secondo, relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Si ricorda che la IUC, sulla quale verranno forniti chiarimenti in ordine alla disciplina complessiva, si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e che si applica anche ai fabbricati in discorso, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ALLEGATO 4

5-02445 Busin: Innalzamento del limite di ricavi per l'applicazione del regime tributario dei contribuenti minimi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante, tenuto conto della decisione del Consiglio dell'Unione europea 2013/678/UE che ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2016 dell'esenzione dall'IVA ed ha contestualmente innalzato la soglia minima di volume d'affari esente, da 30.000 euro annui fino a 65.000, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se sussista la concreta possibilità di dare attuazione nel nostro ordinamento alla predetta autorizzazione, elevando fino a 65.000 euro la soglia di applicazione del regime dei minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'Onorevole interrogante segnala, altresì, che sulla tematica dell'innalzamento della soglia del volume d'affare dei minimi è stato già presentato un *question time* svolto nella seduta dell'8 gennaio 2014 presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati.

L'Onorevole interrogante chiede delucidazioni in merito al fatto che l'eventuale ampliamento dell'agevolazione abbisogni di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato, stante il fatto che è stata la stessa Unione europea, con la decisione 2013/678, ad autorizzare l'Italia ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari non superi i 65.000 euro annui.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

La richiesta di proroga dell'autorizzazione della misura di esenzione dal versamento dell'IVA da parte dei contribuenti minimi con contestuale innalzamento della soglia minima di volume d'affari a 65.000 euro è stata inoltrata dal Dipartimento delle finanze e alla Commissione Europea secondo ordinaria procedura.

Si tratta di una deroga ad una nonna di diritto armonizzato e precisamente l'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Ciò premesso, è opportuno sottolineare che il riconoscimento della deroga nell'estensione sopra riportata non vincola lo Stato alla sua piena applicazione ed, inoltre deve precisarsi che, come specificato anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 13 dicembre 2012, nella causa C-395/11, BLV Wohn, all'atto della concreta applicazione di una deroga uno Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto.

Vale ricordare, a tal proposito che il regime fiscale di vantaggio relativo ai soggetti minimi, attualmente vigente, declinato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non concerne solo l'imposta armonizzata sul valore aggiunto, ma anche altre imposte (ad esempio imposta sui redditi, IRAP, addizionali regionali e comunali) che, pur non essendo armonizzate sottostanno alla disciplina specifica in materia

di aiuti di Stato di cui all'articolo 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Pertanto, l'accoglimento delle iniziative auspicate dall'Onorevole interrogante dovrà essere, comunque, necessariamente vagliato sotto il profilo della compatibilità comunitaria, nonostante la proroga dell'autorizzazione concessa dalla citata decisione 2013/678/UE del Consiglio dell'Unione europea.

Il Dipartimento delle finanze ha poi stimato che, incrementando la soglia dei ricavi a 65.000 euro per accedere al regime fiscale di vantaggio in argomento, regime che comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui red-

diti e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota pari al 5 per cento, si determinerebbe una perdita di gettito a carico del bilancio dello Stato di circa 29 milioni di euro su base annua.

Da ultimo giova osservare che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante « Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », è prevista l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che contemplano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute.

ALLEGATO 5

5-02446 Cancellieri: Utilizzo delle graduatorie degli idonei per assunzioni presso la Guardia di Finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di assumere idonee iniziative anche normative affinché venga applicata la regola dello scorrimento delle graduatorie dei concorrenti risultati idonei in esito ai concorsi banditi dalla Guardia di finanza, in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione ed in applicazione delle nuove regole introdotte dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di finanza riferisce quanto segue.

Il citato decreto-legge n. 101 del 2013 ha introdotto, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, nuove disposizioni in materia reclutativa, per effetto delle quali: « l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio nella stessa Amministrazione di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate nonché dell'assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007 ».

Inoltre ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del predetto decreto « l'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse alla data del 31 ottobre 2013 è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni procedurali menzionate.

Ciò posto, deve ritenersi che le previsioni in rassegna non trovino applicazione alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di finanza.

Tale orientamento trova fondamento nel principio di specialità riconosciuto all'Istituzione dall'ordinamento amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, positivamente affermato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sul punto e per quanto attiene specificamente ai concorsi banditi dal Corpo, la tematica dell'ultrattività delle graduatorie è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che prevede, nel reclutamento degli allievi marescialli e degli allievi finanziari, la facoltà – e non l'obbligo – di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse.

Nulla è invece stabilito dalle disposizioni concernenti il reclutamento degli allievi ufficiali.

A conferma di quanto sopra, si rappresenta che la circolare n. 5 datata 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, menzionata dagli interroganti, ha, tra l'altro, precisato che le disposizioni del cosiddetto « decreto D'Alia » sono destinate alle Amministrazioni centrali dello Stato, fatte « salve le disposizioni speciali previste per alcune categorie di personale incompatibili con tale disciplina ».

Il cennato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, individua

quali destinatarie dell'obbligo di scorrimento delle graduatorie, le Amministrazioni soggette alla cosiddetta « autorizzazione a bandire », rilasciata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Guardia di finanza, così come le altre Forze di Polizia, è invece soggetta, ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, alla diversa « autorizzazione ad assumere », rilasciata secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il Comando Generale infine sottolinea che autorevole giurisprudenza (tra le altre, sentenza n. 14 in data 4 luglio 2011 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria) ha affermato che il reclutamento di personale mediante procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile nelle ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso collegata a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico.

ALLEGATO 6

5-01672 Giammanco: Chiarimenti sui termini di pagamento della tariffa di concessione governativa per le licenze di pesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta la sussistenza di incertezze interpretative in ordine ai termini di versamento della tassa sulle concessioni governative connesse al rilascio della licenza di pesca professionale marittima e chiedono, pertanto, all'Amministrazione finanziaria di fornire un'interpretazione ufficiale, chiara e definitiva, sui tempi e le modalità di pagamento della predetta tassa, consentendo così un'uniformità della normativa in argomento.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

Come rappresentato dall'Onorevole interrogante, la disciplina del rilascio delle licenze di pesca è contenuta nel decreto 26 luglio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). In particolare, l'articolo 2, commi 1 e 3, del suddetto decreto prevede che « la licenza è rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca e che « è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato ».

Per il rilascio della licenza di pesca è dovuto, ai sensi dell'articolo 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, il pagamento della tassa sulle concessioni governative nella misura di euro 404,00.

L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 stabilisce che la tassa di rilascio « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto – soggetto all'imposizione – e va corrisposta non oltre la consegna di

esso all'interessato ». La tassa di rinnovo, invece, ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, « deve essere corrisposta allorché gli atti, venuti scadenza, vengono di nuovo posti in essere ».

In tema di validità della licenza di pesca il decreto 13 gennaio 1999 del Ministero per le politiche agricole ha, poi, chiarito che « nelle more del rilascio della nuova licenza e fino alla consegna della medesima, al titolare di tale documento... è rinnovata l'attestazione provvisoria per il periodo di validità della tassa di concessione governativa connesso alla licenza stessa ».

Ciò premesso, l'Onorevole interrogante rappresenta che a causa dello sfasamento temporale che può verificarsi tra la data del rilascio della licenza ed il pagamento della tassa, anticipato al momento del rilascio della attestazione provvisoria, di frequente si determina una doppia imposizione a carico del titolare della licenza.

In proposito, l'Agenzia delle entrate sottolinea che la tassa in argomento è corrisposta per il rilascio della licenza in argomento e, pertanto, il tributo non dovrà essere nuovamente assolto fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un'ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso.

Ciò in quanto la tassa sulle concessioni governative non ha una sua propria validità, ma segue la validità della licenza per la cui emanazione è stata corrisposta.

L'Agenzia ribadisce che, allorché il pagamento della tassa è effettuato in sede di rilascio dell'attestazione provvisoria, essa

non dovrà essere nuovamente pagata al momento del rilascio della licenza, in quanto la licenza stessa, in sostanza, copre anche il periodo di utilizzo dell'attestazione provvisoria.

Ciò comporta, che il periodo di validità della licenza di pesca vera e propria dovrà avere una durata tale da non superare gli otto anni previsti dalla normativa vigente, tenendo conto nel computo anche del periodo di utilizzo della citata attestazione provvisoria.

Nondimeno l'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle criticità rappresentate dall'Onorevole interrogante, si impegna a fornire, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione normativa, i dovuti chiarimenti in ordine ai tempi e le modalità di pagamento della tassa sulle concessioni governative per le licenze di pesca professionale marittima, al fine di consentire un'uniforme applicazione della normativa di cui trattasi sul territorio nazionale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 85 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	44

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 85.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che il Governo ha comunicato l'impossibilità a partecipare ai lavori della seduta odierna, a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati posti da lei dei quesiti al Governo in ordine al rispetto – nello schema di decreto in esame – dei criteri previsti dalla legge per il riparto della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013. Comunica inoltre di essersi messa in contatto con la senatrice Di Giorgi, relatrice dello stesso provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento e di aver rilevato, entrambe, delle perplessità in ordine alla documentazione che è pervenuta alle Camere. Rileva quindi come sia opportuno contemperare l'esigenza di finanziare gli enti che attendono le risorse di cui oggi si discute – i quali, invero, le utilizzano anche per il pagamento delle spese ordinarie concernenti, in particolare, il personale – con quella di assicurare la conformità ai criteri legislativi dello schema di decreto in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con quanto testé affermato dalla deputata Capua. Ricorda come questa mattina si sia svolta un'audizione informale, sul provvedimento in esame, presso la 7^a Commissione del Senato, alla quale ha preso parte il dottor Emanuele Fidora, direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR, il quale ha fornito alcune indicazioni sullo schema di decreto ministeriale in oggetto. Ricorda quindi come i criteri che presiedono l'attribuzione dei fondi di cui oggi si discute sono piuttosto complessi, rilevando però come si riferiscano esclusivamente ad esperienze passate, mentre manchi una valutazione di programmi e progetti futuri: ciò porta ad una distorsione del sistema dei finanziamenti premiali. Alla luce delle perplessità che suscita il presente provvedimento, reputa opportuno approfondire le questioni sottese allo stesso, nell'attesa che siano forniti i necessari chiarimenti. Rileva, poi, come la quota premiale oggi in discussione sia sostitutiva di una parte del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, mentre reputerebbe opportuno che la stessa fosse una quota di risorse aggiuntive rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, rileva come non sia ottimale – per l'efficienza degli enti di ricerca – modificare, ogni anno, i criteri con i quali vengono attribuiti i fondi premiali agli stessi. Sottolinea poi come, di fatto, anche le risorse attribuite a titolo premiale servano per finanziare l'ordinaria attività degli enti beneficiari, il che snatura la finalità di tali fondi di premiare il merito della ricerca.

Gianluca VACCA (M5S) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, chiedendo che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca si presenti in Commissione a fornire i necessari chiarimenti. Reputa anch'egli che la quota premiale debba essere aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla ricerca, peraltro esigui, chiedendo conferma che i dati rap-

presentati nella tabella allegata allo schema di decreto corrispondano ai criteri legislativamente previsti.

Tamara BLAŽINA (PD) concorda con la necessità di approfondire il contenuto del presente provvedimento, con l'apporto fondamentale del Governo. Rileva poi come il sistema di valutare i progetti per gli anni 2011-2012 sembri avere la conseguenza di privilegiare i soggetti « capifila » di tali progetti, verso i quali si convogliano le sinergie degli altri enti.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, rileva come quest'ultima osservazione svolta dalla collega Blažina potrebbe avere un'adeguata risposta nella predisposizione di valori – per così dire – « ponderati » da attribuire agli enti capifila nella valutazione dei prodotti della loro ricerca, che siano però condivisi ed accettati da tutti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) apprezza il lavoro svolto dalla relatrice Capua, osservando come il provvedimento in esame rischi di attribuire risorse per progetti che non necessariamente producono innovazione, essendo opportuno riflettere su un'eventuale modificazione dei criteri legislativi di attribuzione dei fondi premiali, che valorizzino effettivamente il merito.

Giancarlo GIORDANO (SEL) concorda con l'opportunità di sospendere l'esame del provvedimento, nell'attesa dei necessari chiarimenti. A tal fine, sollecita la presenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva poi come, sino ad ora, il Ministro non si sia presentato di fronte alla VII Commissione della Camera per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero, avendo sinora avuto notizia degli intendimenti del Governo in materia di istruzione solo per mezzo di dichiarazioni diffuse a mezzo stampa.

Maria COSCIA (PD), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, reputa urgente che il Ministro si presenti presso la VII Commissione della Camera, auspi-

cabilmente la prossima settimana, anche per rendere informazioni sul provvedimento in esame. Si chiede inoltre come mai non si sia svolta un'audizione congiunta con l'omologa Commissione del Senato, la quale audirà domani il Ministro Giannini.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dopo aver ricordato che non si era convenuto di audire congiuntamente alla 7^a Commissione del Senato il Ministro Giannini, comunica che sono in corso contatti con lo stesso Ministro per una sua audizione, la prossima settimana, presso la VII Commissione della Camera.

Luisa BOSSA (PD) chiede che si proceda, successivamente, anche all'audizione del Ministro Franceschini, quando questi sarà disponibile.

Maria MARZANA (M5S) auspica una sollecita audizione di entrambi i Ministri, eventualmente anche congiuntamente al Senato.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dopo aver confermato che si procederà, quanto

prima, ad audire i Ministri Giannini e Franceschini, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 Bossa e abb., C. 1164 Salvatore Piccolo.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 Realacci ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 Realacci ed abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base (*vedi allegato*).

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Grimoldi 1.2, a condizione di eliminare il riferimento alle agenzie nella denominazione del Sistema nazionale a rete, nonché sugli emendamenti Bratti 4.3, Grimoldi 4.6, sull'articolo aggiuntivo 4.01 e quindi sugli emendamenti Grimoldi 5.1, Mariani 5.4, Segoni 13.1 a condizione di eliminare il riferimento alle modalità e alla tempistica con cui il personale ispettivo è tenuto ad intervenire, e Bratti 14.1 a condizione di chiarire che il CIPE vincola le regioni al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0 per cento della rispettiva quota del Fondo Sanitario Nazionale.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Grimoldi 3.1, 3.3, Segoni 4.2, Grimoldi 4.4, 4.5, 5.2, 5.3, 6.1, 8.1,

9.1, 9.2, 12.1 e 13.2 nonché sull'articolo aggiuntivo Segoni 6.01 e sull'emendamento Segoni 13.3.

Invita, infine, al ritiro degli emendamenti Burtone 3.2, in quanto fa riferimento ad una funzione già prevista in capo al Sistema nazionale, Bratti 4.1 e Grimoldi 9.3, in quanto nel testo è specificato che le regioni disciplinano con proprie leggi le attività delle agenzie tenendo conto del programma triennale elaborato dall'ISPRA.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo GRIMOLDI (LNA) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione formulata dal relatore sull'emendamento a sua firma Grimoldi 1.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Grimoldi 1.2 (*nuova formulazione*); respinge quindi l'emendamento Grimoldi 3.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burtone 3.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 3.3.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 4.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Segoni 4.2; approva quindi l'emendamento Bratti 4.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara precluso, dalla votazione dell'emendamento Bratti 4.3, l'emendamento Grimoldi 4.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 4.5; approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Grimoldi 4.6, l'articolo aggiuntivo Realacci 4.01 e l'emendamento Grimoldi 5.1; respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimoldi 5.2 e 5.3; approva l'emendamento Mariani 5.4; respinge infine, con distinte votazioni, l'emendamento Grimoldi 6.1, l'articolo aggiuntivo 6.01 e gli emendamenti Grimoldi 8.1, 9.1 e 9.2.

Paolo GRIMOLDI (LNA) dichiara di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 9.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 12.1.

Samuele SEGONI (M5S) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 13.1, formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Segoni 13.1 (*nuova formulazione*); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimoldi 13.2 e 13.3.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione formulata dal relatore sull'emendamento a sua firma 14.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Bratti 14.1 (*nuova formulazione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 ed abb.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sistema nazionale delle agenzie ambientali con le seguenti: sistema nazionale a rete delle agenzie per la protezione ambientale.

1. 2. Grimoldi.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: sistema nazionale delle agenzie ambientali con le seguenti: sistema nazionale a rete per la protezione ambientale.

1. 2. (nuova formulazione) Grimoldi.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.

3. 1. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) attività di controllo e monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla presenza di attività estrattive e/o di trasformazione, di impianti industriali, in campo energetico di interesse nazionale.

3. 2. Burtone.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3. 3. Grimoldi.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: ISPRA è le seguenti: ente pubblico di ricerca.

4. 1. Bratti.

Al comma 1, sopprimere le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. 2. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Al comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14 comma 1 del decreto 21 maggio 2010

n. 123, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni della presente legge.

4. 3. Bratti.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti:* previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 4. Grimoldi.

Al comma 4, dopo le parole: L'ISPRA adotta con il concorso delle agenzie *inserire le seguenti:* e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 5. Grimoldi.

Al comma 4, dopo le parole: per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza *inserire le seguenti:* e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale.

4. 6. Grimoldi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato.

4. 01. Realacci, Bratti.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome,.

5. 1. Grimoldi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che *inserire le seguenti:* , a seguito di recepimento da parte della singola regione o provincia autonoma,.

5. 2. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la definizione *inserire le seguenti:*, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,.

5. 3. Grimoldi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, e per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;.

5. 4. Mariani.

(Approvato)

ART. 6.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. In caso di diretto svolgimento, da parte dell'ISPRA o delle Agenzie, di attività di monitoraggio per conto di soggetti privati, in attuazione di prescrizioni impartite in sede di VIA, VAS o AIA, il relativo controllo è effettuato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dalla Regione o provincia autonoma, secondo le rispettive competenze, in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni medesime.

6. 1. Grimoldi.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Nomina del Presidente dell'ISPRA).

1. Il Presidente dell'ISPRA viene scelto in seduta congiunta dai membri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni

ambientali del Senato della Repubblica tra una rosa di candidati, proposti:

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

da tutte le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

da comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale, legalmente riconosciute.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

6. 01. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 8.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le regioni e le province autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesagistiche o antropiche locali.

8. 1. Grimoldi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Grimoldi.

Al comma 2, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa intesa.

9. 2. Grimoldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome.

9. 3. Grimoldi.

ART. 12.

Al comma 2, sopprimere le parole: tra i quali il programma di cui all'articolo 8, comma 1,.

12. 1. Grimoldi.

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali e le modalità e la tempistica con cui il personale di cui al presente comma è tenuto ad intervenire.

13. 1. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali.

13. 1. (nuova formulazione) Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: attraverso specifici regolamenti interni, *inserire le seguenti:* previa intesa con la regione o provincia autonoma competente.

13. 2. Grimoldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È fatto divieto al personale di cui al presente articolo di dare preventiva comunicazione delle attività ispettive. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'attività sanzionatoria per la violazione del divieto di cui al presente comma.

13. 3. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

ART. 14.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti* vincola annualmente per il finanziamento delle agenzie una quota variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'ammontare del finanziamento e sulla sua ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dall'apposito DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 8.

14. 1. Bratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: vincola per il finanziamento delle agenzie una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti* vincola annualmente le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dall'apposito DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 8.

14. 1. *(nuova formulazione)* Bratti.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	60
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa. Atto n. 78 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>).	54
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle</i>)	63
SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di pri-

vatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 marzo 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paolucci, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato, come preannunciato nella precedente seduta, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Nicola BIANCHI (M5S) fa presente che autorevoli organi di stampa hanno dato notizia che, a seguito della privatizzazione della società che presta servizi postali in Inghilterra, un numero elevato di dipendenti è stato posto in mobilità. Ritiene che tale vicenda debba far riflettere sui rischi della privatizzazione di Poste italiane. Ribadisce inoltre le richieste già formulate in sede di ufficio di presidenza di sentire in audizione la Corte dei conti e le organizzazioni sindacali. Invita pertanto la presidenza a non procedere alla votazione della proposta di parere nella giornata odierna.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che le audizioni richieste non possono ritenersi pertinenti rispetto ai contenuti dello schema di decreto in oggetto, sul quale peraltro la Commissione ha svolto un ampio approfondimento, attraverso le audizioni dell'amministratore delegato di Poste italiane e del Viceministro dell'economia.

Mario TULLO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, che tiene conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle importanti audizioni svolte dalla Commissioni e nell'ambito del dibattito.

Martina NARDI (SEL), pur manifestando apprezzamento per l'inserimento,

nella proposta di parere, di osservazioni che tengono conto dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito, in particolare quella relativa alla possibilità di utilizzo delle risorse rivenienti dalla privatizzazione di Poste per interventi volti al rilancio dell'economia, non ritiene tali elementi sufficienti a rendere condivisibile un'operazione che comporta un depauperamento del patrimonio pubblico e può determinare difficoltà sia per la prestazione del servizio postale universale sia per la garanzia dei livelli occupazionali. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta citata.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) ribadisce gli elementi di criticità già espressi nel corso del dibattito sull'impianto generale del procedimento di privatizzazioni messo in campo dal Governo. Pur accogliendo con favore le osservazioni inserite nella proposta di parere, manifesta perplessità in merito alla scelta di privatizzare una società, come Poste italiane, il cui rendimento si assesta intorno al 10 per cento per utilizzare le risorse rivenienti a coprire il debito, che ha un costo pari al massimo del 3 per cento. Al pari del collega Bianchi osserva che la privatizzazione della società inglese che offre servizi postali, che era stata richiamata come un esempio virtuoso dal Governo nel corso dell'audizione, ha avuto, come conseguenza, il licenziamento di un numero assai considerevole di dipendenti e ritiene pertanto che questo debba costituire un elemento di riflessione per la Commissione che si appresta a votare un parere favorevole.

Andrea VECCHIO (ScPI) manifesta la propria contrarietà alla privatizzazione di Poste italiane, in quanto a suo giudizio potrebbe comportare il rischio di un ulteriore peggioramento del servizio postale, che negli ultimi anni ha registrato una netta riduzione della qualità. Osserva infatti che la società Poste italiane, concentrando il proprio recente sviluppo su settori di tipo finanziario, ha di fatto tradito la propria missione originaria, che era

quella di prestare un servizio postale attraverso una diffusione capillare sul territorio. Osserva che, piuttosto che una privatizzazione parziale, sarebbe al limite preferibile una privatizzazione totale, che permettesse l'ingresso di partner stranieri in grado di fare concorrenza alla società Poste italiane, innescando un processo competitivo virtuoso a beneficio dei cittadini.

Giorgio BRANDOLIN (PD) nel ricordare il percorso virtuoso fatto da Poste italiane negli ultimi decenni per uscire dalle criticità finanziarie nelle quali versava, osserva che le modalità di comunicazione nel Paese sono completamente cambiate e che i processi tecnologici che la società Poste ha attuato le hanno permesso di rimanere al passo con i tempi e avere lo sviluppo che è sotto gli occhi di tutti. Sottolinea, infine, favorevolmente che nella proposta di parere sono contenute una serie di osservazioni che tengono conto degli elementi di criticità emersi nel corso del dibattito.

Nicola BIANCHI (M5S) ribadisce al contrario del proprio gruppo sulla privatizzazione di Poste italiane, che a suo avviso si configura come una svendita di un gioiello del patrimonio nazionale.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, in riferimento alla proposta del relatore, quanto alle osservazioni formulate condivide quella di cui alle lettere *a*) e *b*) e *c*). Quanto alla osservazione di cui alla lettera *d*), osserva che il Governo la accoglie alla stregua di raccomandazione e comunque tenendo in considerazione eventuali vincoli derivanti dalla normativa europea, circa la invocata priorità della vendita alla generalità dei risparmiatori in Italia. Quanto alla osservazione di cui alla lettera *e*), evidenzia che la normativa disciplinante le privatizzazioni finalizza i proventi derivanti dalle alienazioni in modo predeterminato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Pertanto fa presente che il Governo può soltanto accogliere come raccomandazione l'ipotesi di

una successiva riconsiderazione di questa scelta, da adottare necessariamente con atto normativo, assicurando che in tale evenienza saranno prese in considerazione le indicazioni di destinazione proposte dal parere della Commissione.

Ivan CATALANO (Misto) ricorda che nella scorsa legislatura il Governo Monti ha previsto una deroga all'obbligo di destinare risorse che la legge attribuisce al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prevedendo invece che tali risorse fossero utilizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, in relazione all'intervento del rappresentante del Governo, rileva che non ritiene appropriato il riferimento ad un accoglimento come raccomandazioni di una parte del parere, in quanto il Governo non è in questo caso chiamato ad esprimersi su ordini del giorno, ma su un atto che, nel momento in cui è approvato dalla Commissione, assume in tutte le sue parti piena validità.

Da quindi conto delle sostituzioni.

Avverte, infine, che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore risulterà preclusa la proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa.

Atto n. 78.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 marzo 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, tenuto conto dell'impossibilità dell'onorevole Piso a prendere parte ai lavori della Commissione nella settimana in corso, chiede all'onorevole Brandolin di sostituirlo nel ruolo di relatore.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il Gruppo Movimento 5 Stelle, come preannunciato nella precedente seduta, ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) nel ricordare che anche in relazione a questo atto il proprio gruppo aveva chiesto che si procedesse a svolgere l'audizione della Corte dei conti e delle organizzazioni sindacali, invita la presidenza a non procedere nella giornata odierna alla votazione della proposta del parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, come già evidenziato nel corso dell'esame sul precedente schema di decreto, osserva che non ritiene opportuno procedere ad ulteriori audizioni oltre a quelle già svolte.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel fare presente di aver partecipato al dibattito al Senato, concorda con la proposta di parere presentata, che tiene conto delle osservazioni rappresentate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva che non è stata inserita, infatti, a differenza di quanto accaduto al Senato, alcuna condizione volta a disporre una preventiva razionalizzazione delle attività di vigilanza e del sistema di regolazione della navigazione aerea – previsione che avrebbe inevitabilmente inciso sull'immediata operatività della privatizzazione conseguibile con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui si tratta – né comunque qualsiasi altro riferimento volto ad una rivalutazione della razionalità del sistema vigente di organizzazione amministrativa della navi-

gazione aerea. Segnala che lo schema parere prevede, infatti, tre osservazioni che rispecchiano per lo più le precedenti osservazioni già approvate dall'omologa Commissione del Senato. Pertanto fa presente che non emergono profili ostativi per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sottolinea che, per quanto attiene alla destinazione del gettito derivante dalla cessione di una quota del capitale sociale di ENAV a interventi mirati di rilancio dell'economia, la valutazione spetta prevalentemente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Mario TULLO (PD), anche in considerazione delle assicurazioni date dai vertici dell'Enav sul mantenimento dei livelli di sicurezza anche a seguito della privatizzazione di parte del capitale della società, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, stante l'impossibilità del relatore, onorevole Bonaccorsi, a partecipare alla seduta odierna per problemi di salute, nomina, in sostituzione, il deputato Ferro.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, in merito alle richieste di chiarimenti formulate nella relazione, rappresenta che la direzione generale per il trasporto pubblico locale ha da tempo avviato l'attività istruttoria per la predisposizione del testo dell'Accordo di programma volto a disciplinare il trasferimento alla regione Valle D'Aosta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e delle norme di attuazione dello statuto speciale, delle competenze in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale. Sottolinea che, già a partire dalla prima riunione istruttoria tenutasi nel mese di settembre 2011 con i rappresentanti della Regione e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono emerse alcune criticità.

Infatti, secondo la posizione fatta valere dalla Regione nel corso dell'istruttoria, la conclusione dell'Accordo di programma relativo al trasferimento delle competenze in materia resterebbe subordinata, in base a quanto disposto dall'articolo 2, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 194 del 2010, alla preventiva stipula degli accordi di programma di cui ai successivi commi 7 e 8, l'uno per rinnovo del materiale rotabile, l'altro per investimenti sull'infrastruttura pari, secondo stime della regione, a 1 miliardo di euro, a fronte della quale previsione il Ministero dell'economia e delle finanze ha sempre confermato l'assenza della necessaria copertura finanziaria. L'impossibilità di raggiungere un'in-

tesa in tal senso ha rallentato il regolare svolgimento dell'attività per il trasferimento delle competenze determinando un'ulteriore problematica rappresentata dalla necessità di individuare, nelle more, il soggetto legittimato a corrispondere a Trenitalia Spa il corrispettivo per i servizi ferroviari già eserciti ed in corso di esercizio, risultando le risorse a copertura dei relativi oneri già trasferite alla regione dalla legge di stabilità 2011 e non più nella disponibilità dell'amministrazione statale invece ancora titolare del vigente contratto di servizio. Detta circostanza ha sinora impedito l'assolvimento dell'obbligo relativo al pagamento dei servizi resi da Trenitalia. Per quanto riguarda, poi, la Regione Sardegna, evidenzia che il trasferimento delle funzioni in materia di trasporto ferroviario di interesse regionale è invece già avvenuto con Accordo di Programma stipulato il 7 giugno 2012, registrato dalla Corte dei conti il 15 novembre 2012. Pertanto, quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 17 non può comportare effetti a valere anche sulla Regione Sardegna.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Presenta una proposta di documento conclusivo, che è già stata da tempo informalmente portata a conoscenza dei membri della Commissione, ai fini della presentazione di eventuali integrazioni o modifiche (*vedi allegato 5*).

Cristian IANNUZZI (M5S) invita la presidenza a non procedere nella giornata odierna alla discussione del documento conclusivo, richiedendo qualche altro giorno per ulteriori approfondimenti.

Stefano QUARANTA (SEL) si associa alla richiesta del collega Iannuzzi.

Michele Pompeo META, *presidente*, nell'accogliere la richiesta dei deputati Iannuzzi e Quaranta, invita i colleghi ad una riflessione attenta sul documento e più in generale sul tema del trasporto pubblico locale, anche in vista della predisposizione di una proposta di legge che intervenga per eliminare le principali criticità del

settore. Fa presente che l'argomento è all'attenzione sia del Governo che dei colleghi senatori, e ritiene urgente l'approvazione del documento conclusivo e la definizione di una successiva proposta legislativa, il cui esame dovrebbe essere avviato dalla Commissione, proprio per completare l'ampio lavoro svolto dalla stessa attraverso l'indagine conoscitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 77).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 77);

premessi che:

l'atto in esame è finalizzato a definire i criteri e le modalità di alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A. che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane non inferiore al 60 per cento;

si prevede, in particolare, che l'alienazione possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste Italiane, e/o a investitori italiani e internazionali;

il gruppo Poste Italiane S.p.A. ha un'importanza strategica per l'economia del Paese in virtù delle sue dimensioni, del numero di dipendenti, della diffusione capillare sul territorio e dei risultati economici;

il gruppo opera in una pluralità di settori, tra i quali sono inclusi servizi di

pubblico interesse di rilievo strategico, come il servizio postale universale e la raccolta del risparmio postale;

è necessario assicurare che la cessione a soggetti privati di una quota rilevante, sia pur minoritaria, del capitale di Poste Italiane S.p.A. non determini conseguenze negative in ordine al livello delle prestazioni inerenti il servizio postale universale e abbia luogo con modalità tali da fornire tutte le necessarie garanzie per quanto concerne la tutela del risparmio postale;

i proventi derivanti dall'alienazione di cui allo schema di decreto in esame saranno destinati, sulla base della normativa vigente, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

nella difficile situazione economica e finanziaria che il Paese sta attraversando sembrerebbe invece opportuno utilizzare tali risorse per interventi mirati ed efficaci di rilancio dell'economia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si garantisca che la cessione a soggetti privati di una quota del capitale sociale di Poste italiane non comporti riduzioni, sotto il profilo qualitativo e

quantitativo, del livello delle prestazioni connesse allo svolgimento del servizio postale universale;

b) si adottino tutte le opportune misure, sia con riferimento alla governance del gruppo, sia con riferimento alle modalità di svolgimento delle diverse attività in cui il gruppo è impegnato, che, in relazione alla raccolta del risparmio postale, forniscano le necessarie garanzie a tutela del risparmio stesso;

c) anche in relazione alla realizzazione dell'operazione di cui allo schema di decreto in esame, si adottino le opportune iniziative per procedere in modo tempestivo alla definizione e stipula del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale relativamente al periodo successivo agli anni 2009-2011 e per rinnovare la convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. concernente

la raccolta del risparmio postale, che è scaduta nel 2013;

d) nella definizione delle modalità con cui sarà effettuata l'alienazione, si individui come prioritaria l'offerta pubblica di vendita rivolta alla generalità dei risparmiatori in Italia; si provveda altresì a definire in modo equilibrato la cessione delle azioni a dipendenti del gruppo Poste Italiane S.p.A.;

e) si assumano da parte del Governo le iniziative, anche di carattere normativo, utili a permettere che il gettito derivante dalla cessione di una quota di minoranza del capitale di Poste italiane sia destinato, anche in considerazione della difficile situazione economica e finanziaria, a interventi che possano sostenere efficacemente il rilancio dell'economia, con particolare riferimento allo sviluppo della banda larga e delle reti di nuova generazione, ad investimenti infrastrutturali per le reti di trasporto, a interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 77).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (Atto 77):

considerato che:

nella scorsa legislatura, il Governo Monti, in occasione dell'approvazione e conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario », con il dettato dell'articolo 23-*bis* « Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato » ha disposto che una quota parte dei proventi conseguiti dalle dismissioni delle partecipazioni statali, ivi previste, non sia destinata alla riduzione del debito pubblico, bensì al pagamento dei debiti della P.A.;

nel decreto non viene previsto l'obbligo di destinare i proventi delle dismissioni al pagamento dei debiti della P.A., eccedenti le previsioni del decreto-legge 35/2013 e s.m.i.;

nel corpo del decreto non compare nessun riferimento normativo che obblighi alla pubblicità dei dati relativi alle operazioni di vendita e all' utilizzo dei proventi.

Non viene dunque introdotto l'obbligo a carico dello stato di pubblicare i dati secondo un formato aperto, così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;

ritenuto che:

per sostenere le aziende in grave difficoltà a causa della recessione, del « *credit crunch* » e di una tassazione insostenibile, è fondamentale che il Governo provveda a concludere in breve tempo l'operazione di pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione;

non è dato sapere, tra i settori in cui opera Poste Italiane S.p.A., ovvero tra i servizi postali, finanziari e assicurativi, quale di questi sarà maggiormente interessato dalle operazioni di vendita. Non essendo tutti i settori egualmente produttivi, si ravvisa il rischio che l'operazione arrivi a riguardare solo gli ultimi due, lasciando quello maggiormente in perdita di proprietà dello Stato;

poiché risulta essere totalmente assente una politica seria di lungo periodo mirante all'abbattimento del debito pubblico, tali interventi rischiano di non essere risolutivi ed essere, piuttosto, controproducenti, raggiungendo risultati effimeri e assolutamente limitati temporalmente;

le precedenti operazioni di privatizzazione, si veda il caso Alitalia e Telecom Italia, hanno finito per favorire le note cordate imprenditoriali senza produrre alcun significativo effetto sul risanamento del debito pubblico;

la partecipazione all'azionariato da parte dei dipendenti a nostro avviso costituisce un elemento positivo, ma desta perplessità la possibilità che, attraverso l'acquisto da parte dei sindacati di quote dedicate agli investitori istituzionali, tramite i Fondi pensione da loro gestiti, questi ultimi, pur legittimamente, entrino di fatto nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda conseguentemente aggravando i fenomeni di tipo clientelari più volte denunciati, attraverso atti di sindacato ispettivo, dal gruppo parlamentare Movi-

mento Cinque Stelle che già interessano il gruppo Poste Italiane S.p.A.;

non risultano essere state stabilite le modalità di partecipazione dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. alle operazioni di alienazione della quota di partecipazione del ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A.;

dalla relazione illustrativa si apprende che il Comitato per le privatizzazioni di cui ai commi 12, 13,14 e 15 dell'articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 in un momento successivo al ritiro da parte del Governo dello stesso decreto n. 126 ha espresso un parere sullo schema di decreto in parola,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78);

premessi che:

l'atto in esame è finalizzato a definire i criteri e le modalità di alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ENAV S.p.A. che determini comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di ENAV S.p.A. non inferiore al 51 per cento;

si prevede, in particolare, che l'alienazione possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso, anche congiunto, a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che dispongano dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;

ENAV S.p.A., in quanto fornitrice di servizi di navigazione aerea, è espressamente qualificata all'articolo 691-bis del codice della navigazione come « società pubblica » in relazione al rilievo pubblico che assumono i servizi in questione per la tutela della sicurezza della navigazione aerea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si adottino tutte le misure opportune per assicurare che la cessione a soggetti privati di una quota di minoranza del capitale sociale di ENAV non comporti alcun pregiudizio in relazione al mantenimento dei più elevati livelli di sicurezza nella fornitura dei servizi di navigazione aerea;

b) si garantisca che la cessione di una quota di minoranza del capitale sociale di ENAV sia effettuata con modalità tali da escludere che possano essere acquirenti soggetti che, per l'attività svolta o le partecipazioni detenute, risultino in posizione di conflitto di interessi;

c) si assumano le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per permettere che il gettito derivante dalla cessione di una quota del capitale sociale di ENAV sia destinato a interventi mirati di rilancio dell'economia.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto n. 78).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti),

premessi che:

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante *determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A.* è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del 49 per cento del capitale di ENAV S.p.A., una quota prossima al 50 per cento che rischia di condizionare fortemente un'azienda estremamente importante per la sicurezza del traffico aereo nel nostro Paese;

Enav S.p.A. è responsabile sul territorio italiano, e sulle zone di mare internazionale di competenza italiana, della fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo (ATCS), del servizio informazioni volo (FIS), del servizio informazioni aeronautiche (AIS) e del servizio di osservazioni e previsioni meteorologiche e di conseguenza riveste una funzione strategica per il settore dell'aviazione civile essendo, insieme all'Aeronautica Militare, il principale fornitore dei servizi della navigazione aerea in Italia;

l'articolo 691-bis del codice della navigazione espressamente prevede che tali suddetti servizi siano espletati da Enav S.p.a. in quanto società pubblica e pertanto l'alienazione, anche di quote di mi-

noranza, possono comprometterne la natura pubblicistica a favore di logiche di mercato;

le stime dei proventi derivanti dall'alienazione del capitale di Enav S.p.A., da versare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 per la riduzione del debito pubblico, sono di importo così modesto da non giustificare i rischi di una sua privatizzazione. Basti ricordare che Enav Spa, pur in un contesto domestico particolarmente difficile, per la perdurante crisi della compagnia Alitalia, è riuscita a conseguire un utile netto di 46 milioni di euro, di cui 23 milioni per rimborso Ires che sommati agli ammortamenti finanziari sostenuti per la mancata erogazione da parte dello Stato degli oneri derivanti dal Contratto di Servizio e ai crediti divenuti inesigibili per il fallimento di due vettori italiani, avrebbe comportato un utile di quasi 50 milioni di euro in piena crisi economica;

nella determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione del capitale di Enav S.p.A. non sono previste limitazioni sulle caratteristiche dei soci subentranti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esistendo l'oggettivo rischio che possano acquistare quote di capitale soggetti in potenziale conflitto di interessi con le funzioni di pubblico servizio svolte dall'azienda. A riguardo consta notare che non sono previsti limiti mas-

simi alla partecipazione azionaria e altrettanto assente è la parte riguardante la nuova governance, che deriverebbe dall'ingresso dei nuovi soci privati, e quella per un efficace modello di azionariato diffuso tra i dipendenti con relativo percorso che possa condurre un rappresentante dei lavoratori all'interno del Consiglio di Amministrazione;

sono, inoltre, discutibili le tesi sostenute, nel corso dell'audizione, dall' Amministratore Unico di Enav SpA, volte a dimostrare l'impossibilità di competere in un mercato sempre più globalizzato in presenza del solo azionista pubblico. Giova ricordare che l'Enav S.p.A. con questo assetto societario è riuscita ad acquisire una leadership mondiale nel settore dei servizi della navigazione aerea con partnership e commesse internazionali che le hanno consentito di ottenere utili in una fase congiunturale difficile e che, come riportato dalla relazione della Corte dei Conti sul bilancio dell'esercizio finanziario

2012, a fronte delle risorse provenienti dai diversi Contratti di Servizio di cui Enav SpA è ancora creditrice e al basso indebitamento riportato, permetterebbe all'azienda stessa di agire sul mercato globale senza particolari problemi;

con l'istituzione e la recente operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti diventa improrogabile il riordino delle competenze di regolazione del settore dell'aviazione civile, attraverso un riassetto complessivo volto ad affidare le funzioni di definizione del quadro normativo e di esercizio del controllo direttamente all'Autorità di regolazione dei trasporti e quelle di tipo gestionale ad un unico e diverso soggetto che unifichi le competenze attualmente svolte da ENAV S.p.A., ENAC e *Assoclearance*,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. Finalità e svolgimento.**

L'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale è stata deliberata dalla IX Commissione Trasporti nella seduta del 19 giugno 2013.

L'indagine si è proposta, in primo luogo, di verificare l'effettiva situazione del settore, con una ricognizione delle diverse realtà regionali e locali, in modo da individuare le aree di « sofferenza » e le relative cause. In secondo luogo, ci si è posti l'obiettivo di sviluppare una riflessione complessiva sulla regolazione del trasporto pubblico locale, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto quello finanziario. Sottesa all'indagine è anche la volontà di valutare, in base agli elementi che dalla stessa fossero emersi, l'opportunità di interventi normativi nel settore, anche al fine di precisare, rendere più efficaci e coordinare le disposizioni che di recente sono state a più riprese adottate in materia di trasporto pubblico locale.

Nell'indagine sono stati coinvolti soggetti istituzionali (ministeri competenti, rappresentanti degli enti territoriali, autorità di regolazione del settore), rappresentanti delle imprese e dei lavoratori del settore, centri di ricerca.

Nel corso dell'indagine si sono svolte in particolare le audizioni dei rappresentanti di Federmobilità (l'associazione senza scopo di lucro che riunisce le amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello Regionale, Provinciale e Comunale); ASSTRA (Associazione delle società ed enti del trasporto pubblico locale di proprietà degli enti locali, delle regioni e di imprese private); organizzazioni sin-

dacali (FILT-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI; UGLTRASPORTI e CISALTRASPORTI; FastFerrovie; ORSA Autoferro; USB); RETE Imprese Italia; Conferenza delle regioni e delle province autonome; ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, associazione di imprese di trasporto passeggeri con autobus); ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica); TTS Italia (Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza); Autorità di vigilanza per i contratti pubblici; ANCI; Confindustria; Eurispes; SOSE Spa (Soluzioni per il sistema economico, società del Ministero dell'economia, incaricata dello studio ed elaborazione dei costi standard); NGV Italy (consorzio che riunisce le più importanti aziende italiane operanti nel settore delle energie alternative e sostenibili per l'autotrazione), UNRAE (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, associazione delle Case automobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione, commercializzazione e assistenza di autovetture, veicoli commerciali e industriali, bus, caravan e autocaravan), Codacons, Arriva Italia (società del gruppo Deutsche Bahn che controlla o partecipa in 10 società operanti nel settore bus, costituendo il terzo gruppo italiano), Autorità garante della concorrenza e del mercato, della società Ferrovie dello Stato Spa, nonché dei Ministri degli affari regionali e delle infrastrutture e trasporti.

L'Unione province italiane, impossibilitata a partecipare alla prevista audizione, ha inviato una memoria scritta. È stato inoltre acquisito lo studio sul settore rea-

lizzato da Cassa depositi e prestiti Spa e dedicato alla mobilità urbana (novembre 2013).

Le audizioni programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono state svolte entro il termine fissato al 31 dicembre 2013.

2. Quadro normativo.

L'indagine conoscitiva ha consentito in primo luogo di operare una ricognizione dell'attuale assetto normativo del settore del trasporto pubblico. Tale assetto risulta determinato dalla disciplina dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale.

2.1 *La normativa dell'Unione europea.*

Con riferimento alle politiche dell'Unione europea, il tema del trasporto pubblico locale merita di essere collocato in quello più ampio della mobilità urbana. A tale aspetto, infatti, l'Unione sta dedicando una significativa attenzione, come testimoniato dal libro bianco del 2011 della Commissione europea sullo spazio unico dei trasporti, che ha poi costituito il punto di riferimento per l'elaborazione dei regolamenti (UE) n. 1315 e 1316 del 2013, in materia di rete transeuropea dei trasporti. Nel documento, infatti, le grandi aree urbane sono identificate tra i « nodi » (punti di interconnessione) della rete transeuropea dei trasporti, in un approccio innovativo che attribuisce, rispetto al passato – quando era prioritaria l'attenzione ai « corridoi »- maggiore enfasi proprio a tali nodi. In questo quadro il Libro bianco suggerisce, tra le altre cose, di incentivare i sistemi di trasporto pubblico multimodale, concentrare gli sforzi verso una strategia di riequilibrio modale dalla gomma al ferro, incentivare i sistemi di trasporto intelligenti per la mobilità urbana e ottimizzare l'utilizzo delle fonti di finanziamento europee (fondi strutturali e fondo di coesione) per lo sviluppo di un trasporto urbano integrato e sostenibile.

Ulteriore testimonianza dell'attenzione dell'Unione europea per il tema della so-

stenibilità della mobilità urbana è dato dalla direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti. I sistemi di trasporto intelligenti sono definiti dall'articolo 4 della direttiva quali sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità. I settori prioritari nei quali utilizzare i sistemi di trasporto intelligente sono: l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; la gestione del traffico e del trasporto merci; la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto; il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto.

In questo contesto, l'Unione europea è poi intervenuta con il regolamento (CE) n. 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che disciplina i servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali di passeggeri, su strada e per ferrovia. Il regolamento interviene su tre profili: le compensazioni degli obblighi del servizio di trasporto pubblico; le modalità di affidamento dei contratti di servizio pubblico; la durata di tali contratti.

Per quanto concerne il primo profilo, il regolamento colloca i servizi di trasporto pubblico locale tra i servizi di interesse economico generale, vale a dire tra le attività di rilevanza economica che contribuiscono all'interesse pubblico generale e quindi non possono essere gestite secondo una logica meramente commerciale. Conseguentemente le autorità pubbliche nazionali possono stabilire con gli operatori del settore specifici obblighi di servizio pubblico, per garantire un livello di prestazioni che il mercato da solo non potrebbe garantire. A fronte di tali obblighi, le autorità competenti possono riconoscere diritti di esclusiva e compensazioni di servizio pubblico. Gli obblighi e le compensazioni di servizio pubblico sono disciplinati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Le compensazioni di servizio pubblico devono essere compatibili con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e con il divieto di aiuti di Stato. In tal senso, la giuri-

sprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare con la sentenza « Altmark » del 24 luglio 2003, è intervenuta per definire quattro requisiti per le compensazioni di servizio pubblico: l'impresa beneficiaria della compensazione deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico; i parametri per la definizione degli obblighi di servizio pubblico devono essere definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole; quando la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico non è effettuata mediante procedura di gara, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere. Sulla materia merita poi segnalare, da ultimo, la comunicazione della Commissione europea 2012/C 8/02 del gennaio 2012 che, tra le altre cose, ha fornito indicazioni interpretative in ordine ai principi stabiliti dalla sentenza Altmark. In particolare, è stato precisato che la compensazione degli oneri di servizio pubblico deve essere calcolata considerando i costi al netto degli introiti che l'impresa percepisce dalla fornitura del servizio economico di interesse generale; inoltre il margine di utile ragionevole deve essere considerato come tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio.

Per quanto concerne le modalità di affidamento dei contratti di servizio pubblico, il regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede, al termine del periodo transitorio nel dicembre 2019, sostanzialmente tre differenti modalità di affidamento del servizio, due delle quali possono essere vie-

tate dalla legislazione nazionale, mentre una, la procedura mediante gara, deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri. Le due modalità facoltative sono quelle della gestione diretta e dell'affidamento diretto. La possibilità di affidamento diretto è subordinata alla presenza di determinati requisiti: l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house); non ci deve essere un divieto da parte del Legislatore nazionale; i contratti di servizio pubblico devono avere un valore annuo medio stimato inferiore a 1.000.000 euro oppure devono riguardare la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 km l'anno; tali soglie possono essere aumentate a un valore medio annuo stimato inferiore a 2.000.000 euro oppure inferiore a 600.000 km l'anno se l'affidamento diretto è a favore di una piccola o media impresa che opera con non più di ventitre veicoli. Possono essere inoltre aggiudicati direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per tram e metropolitane, per i quali vale la disciplina generale.

Sulla disciplina della materia potrebbe avere anche un impatto la recente proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007, elaborata dalla Commissione europea nell'ambito del c.d. « quarto pacchetto ferroviario ». Tale proposta prevede, tra le altre cose, l'obbligatorietà dello svolgimento della gara per l'aggiudicazione dei contratti di trasporto ferroviario entro il 2019; i contratti di servizio pubblico aggiudicati in modo diretto tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019 potranno restare in vigore fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne la durata dei contratti, il regolamento stabilisce che questa non possa essere superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia o comunque su rotaia, con possibilità di proroga al mas-

simo per il 50 per cento della durata qualora un operatore di servizio pubblico fornisca beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto ovvero se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche lo giustificano.

2.2 La normativa nazionale.

Con riferimento alla disciplina nazionale del settore, il principale punto di riferimento normativo rimane la riforma operata con il decreto legislativo n. 422/1997, che ha trasferito la competenza in materia di trasporto pubblico locale alle regioni. La materia è stata poi riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 222/2005, come competenza residuale delle regioni. Tra gli altri punti che qualificano la riforma merita richiamare: la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione operativa dei servizi; la trasformazione obbligatoria delle aziende speciali in società di capitali; l'introduzione del contratto di servizio quale strumento di regolazione del rapporto tra Ente locale e gestori del servizio di trasporto locale; una graduale copertura dei costi del servizio mediante tariffa, con un progressivo incremento del rapporto ricavi da traffico/costi fino al 35 per cento.

Nel decreto legislativo n. 422/1997 l'articolo 18 prevedeva poi che le modalità di affidamento del servizio venissero definite con leggi regionali che avrebbero però dovuto rispettare alcuni principi tra i quali l'obbligo di svolgimento di una gara e la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo del *price cap* (metodo di regolazione dei prezzi volto ad associare il tasso di crescita delle tariffe di un servizio pubblico al rispetto di determinati vincoli in modo da favorire l'innovazione di prodotto). Era prevista la piena operatività di questo disposto normativo al termine di un periodo transitorio che inizialmente si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre 2003 ma che poi è stato in più occasioni

prorogato (l'ultima proroga ha consentito il mantenimento della situazione anteriore al decreto legislativo n. 422 fino al 31 dicembre 2009).

In questo quadro, si è inserito il tentativo di ricondurre il trasporto pubblico locale all'interno di una complessiva disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tale disciplina è stata introdotta con l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 e prevedeva: la regola generale della procedura a evidenza pubblica per gli affidamenti dei servizi pubblici a rilevanza economica; la possibilità di un affidamento a una società mista a condizione che venga espletata una gara « a doppio oggetto », per l'affidamento del servizio e per la scelta del socio privato, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento e l'attribuzione di specifici compiti operativi; l'eccezione dell'affidamento *in house*, subordinato a un parere (non vincolante) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'esistenza di « situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettessero un efficace e utile ricorso al mercato ».

L'articolo 23-*bis* del decreto-legge è stato successivamente abrogato dal referendum del giugno 2011. L'articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011 è quindi intervenuto per introdurre una nuova disciplina generale, volta a prevedere che di regola la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse essere rimessa alla libera iniziativa economica privata (concorrenza nel mercato), con la possibilità per gli enti locali di introdurre diritti di esclusiva, sulla base di un'analisi di mercato che ne comprovasse la necessità e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità garante della concorrenza, previo espletamento di procedure di gara (concorrenza per il mercato; era contemplata la possibilità di affidamento del servizio a società miste, con gara a doppio oggetto). Nel caso di valore economico del servizio inferiore a 200.000 euro annui, l'Ente locale poteva procedere a un affi-

damento *in house* a società a capitale interamente pubblico, senza dover ricorrere al mercato.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011 è stato però dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 199/2012, in quanto ritenuto sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, abrogato dal referendum del giugno 2011.

In questo modo, venuto meno il tentativo di definire una disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'interno della quale regolare anche il trasporto pubblico locale, quest'ultimo è tornato ad avere una sua specifica regolamentazione caratterizzata essenzialmente dal combinato disposto del decreto legislativo n. 422/1997 e del recepimento del regolamento (CE) n. 1370/2007. In sostanziale coincidenza con la conclusione del periodo transitorio previsto dal decreto legislativo n. 422/1997 e, come si è visto, più volte prorogato, l'articolo 61 della legge n. 99/2009 ha infatti di fatto attenuato l'obbligo di affidamento con procedure concorsuali, attraverso la facoltà, concessa alle autorità competenti, di aggiudicare i contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Le disposizioni alle quali si fa rinvio, contemplano i casi, già sopra richiamati, in cui è possibile procedere all'affidamento diretto: in particolare, l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento prevede che « a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti abbiano facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 di euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno »; l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento prevede che « a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti abbiano facoltà di aggiudicare

direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram ».

Nello stesso periodo, l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78/2009 ha stabilito che, ove l'ente locale scelga l'affidamento diretto, debba essere messo a gara almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli affidatari, su cui l'ente locale esercita il controllo analogo.

L'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012 ha previsto l'obbligo per gli affidamenti in essere di adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre 2013.

A fianco di questo impianto normativo sono da considerare alcune ulteriori specifiche disposizioni.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138/2011, non coinvolto dalla dichiarazione di incostituzionalità della sentenza n. 199/2012, ha rimesso alle regioni e alle province autonome la definizione, entro il 30 giugno 2012, del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi pubblici locali; di norma gli ambiti o bacini territoriali ottimali non devono avere dimensione inferiore a quella provinciale.

Inoltre, il già citato articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012 ha stabilito, per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, a prescindere dalle modalità di affidamento, che lo stesso sia effettuato comunque sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'Ente affidante, che dia conto delle regioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

L'efficacia delle disposizioni del citato articolo 34 è stata prorogata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 150/2013, ai sensi del quale la mancata istituzione o desi-

gnazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014, con spese a carico dell'ente inadempiente.

Da ultimo, il comma 556 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 è ulteriormente intervenuto sulle modalità di affidamento del servizio. In particolare, attraverso una modifica dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997, il comma sopprime l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione del servizio delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (articolo 5 e articolo 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre cose indicano anche limiti e condizioni per l'affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3 dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.

Una vicenda normativa autonoma, anch'essa particolarmente complessa, è rappresentata dai profili concernenti il finanziamento del trasporto pubblico locale. Il decreto legislativo n. 422/1997, pur attri-

buendo la competenza in materia alle regioni, non ha riconosciuto agli enti incaricati del servizio autonomia finanziaria. L'articolo 20 del decreto legislativo in particolare stabilisce che ogni regione, in relazione ai servizi minimi (qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini), ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisca annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle statali trasferite. Il settore è stato così per un lungo periodo sostenuto da finanziamenti statali, sia per la gestione delle aziende di trasporto, che per gli oneri connessi al personale. Solo con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, articolo 1, commi 295-299) sono state attribuite alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote di compartecipazione del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

Nella XVI Legislatura la legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), ha individuato (articolo 9, comma 1, lettera f), per il settore del trasporto pubblico regionale, un criterio « misto » di finanziamento disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico vada determinato tenendo conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale. In questa ottica si prevede, per le spese di parte corrente, l'assegnazione delle quote del previsto fondo perequativo in misura tale da ridurre adeguatamente le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante, ma senza garantire l'integrale copertura del fabbisogno standard, mentre, per le spese in conto capitale, si dovrà assicurare l'integrale copertura del fabbisogno *standard*.

In attuazione della legge n. 42/2009, il decreto legislativo n. 68/2011, ha poi individuato i tributi propri delle regioni e delle province ed ha collocato le spese in conto capitale delle regioni e delle pro-

vince per il trasporto pubblico locale tra quelle per le quali è possibile il ricorso al fondo perequativo. Tuttavia l'operatività delle previsioni del decreto legislativo è di fatto rinviata all'individuazione, ancora in corso, dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore, sulla base dei quali dovranno essere definiti i fabbisogni standard. Non a caso la soppressione dei trasferimenti statali nel settore, inizialmente prevista (articolo 32, comma 4) dal provvedimento a decorrere dal 2012, è stata poi, con una modifica operata dal decreto-legge n. 201/2011, spostata a decorrere dal 2013.

A tale proposito, poi, l'articolo 23, comma 12-*undecies*, del decreto-legge n. 95/2012 ha comunque stabilito il principio che le compensazioni economiche assegnate dagli enti locali alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale siano determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.

Una rapida attivazione del meccanismo dei costi standard è richiesta anche dai commi 84 e 85 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). Tali disposizioni prevedono infatti la definizione entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a domanda debole, di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di scala, le tecnologie di produzione, l'ammodernamento del materiale rotabile e un ragionevole margine di utile (comma 84); conseguentemente, a partire dall'anno 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard (comma 85).

Allo stesso tempo, si è creata comunque l'esigenza di definire una « disciplina ponte » in attesa della piena operatività del meccanismo delineato dal decreto legislativo n. 68/2011 ed al fine di compensare le

riduzioni di trasferimenti statali nel settore nel frattempo intervenute nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati nel corso della XVI Legislatura in particolare a partire dal decreto-legge n. 78/2010.

In tal senso, è dapprima intervenuto l'articolo 21 del decreto-legge n. 98/2011 che, al comma 2 ha autorizzato la destinazione di una somma, non superiore a 314 milioni di euro, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le risorse in oggetto derivano dal recupero degli aiuti di Stato illegittimamente corrisposti in conseguenza dell'applicazione del regime di esenzione fiscale concesso in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali (c.d. ex municipalizzate). Il comma 3 dell'articolo 21 ha poi istituito un Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con una dotazione di 400 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011. Successivamente l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011 ha incrementato il fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mentre l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 ha definito i criteri di riparto del fondo. Il fondo previsto dal decreto-legge n. 98/2011 è stato però infine sostituito dal nuovo Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Il fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Nel Fondo confluiscono anche le risorse stanziati ai sensi del già ricordato articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011. L'aliquota di compartecipazione deve essere determinata con DPCM in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni di euro

per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. L'importo complessivo del Fondo ammonta, a decorrere dal 2013, a circa 4.929 milioni di euro. La norma detta disposizioni per la ripartizione del Fondo, prevedendo criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del servizio.

Con il DPCM 26 luglio 2013 l'aliquota di compartecipazione è stata fissata al 19,7 per cento per l'anno 2013. In precedenza, il DPCM 11 marzo 2013 ha definito i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo. Tale DPCM prevede che le risorse stanziare sul Fondo siano ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata. La ripartizione è effettuata per il 90 per cento sulla base delle percentuali fissate dal decreto e per il residuo 10 per cento in base alle medesime percentuali ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di: *a)* un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; *b)* il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; *c)* la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; *d)* la definizione di livelli occupazionali appropriati; *e)* la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. A titolo di anticipazione il 60 per cento delle risorse viene ripartito ed erogato alle regioni in base a determinate percentuali, corrispondenti alle ripartizioni effettuate in precedenza, mentre il residuo 40 per cento, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

Sull'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95/2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013

(legge n. 228/2012), si è da ultimo pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 273/2013 del 6 novembre 2013. Rispetto a numerosi aspetti della disposizione la regione Veneto aveva infatti sollevato una questione di legittimità costituzionale per la presunta violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione e, in particolare, del divieto, conseguente al riparto di competenze tra Stato e regioni, di istituzione di fondi a destinazione vincolata statale in materia di competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni. La Corte ha però rigettato il ricorso, rilevando come non si tratti di un fondo a destinazione vincolata in quanto la finalità del fondo è quella di assicurare in via generale il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale senza vincolare il legislatore regionale a uno specifico impiego delle risorse stanziare in tale settore materiale, ascrivibile alla potestà legislativa regionale. La Corte ha inoltre rilevato la perdurante inattuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a causa della mancata individuazione dei costi standard; pertanto, in questa situazione « l'intervento dello Stato è ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa ». Come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze (sentenza n. 121/2010) « siffatti interventi si configurano [...] come portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'articolo 119 e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla grave crisi economica nazionale e internazionale ».

Negli scorsi mesi il legislatore è intervenuto per affrontare alcune specifiche situazioni di dissesto finanziario a livello regionale nel settore del trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35/2013 ha previsto che possano essere destinate al ripiano del debito in tale settore della regione Piemonte le risorse, entro un limite di spesa, del Fondo sviluppo e coesione assegnate alla medesima regione per

il cofinanziamento nazionale dei programmi della politica di coesione dell'Unione europea. L'erogazione delle risorse è subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del piano di rientro presentato dalle regioni. Un analogo meccanismo è stato previsto per la regione Calabria dal decreto-legge n. 69/2013 (articolo 25, comma 11-*sexies*) che ha anche stabilito in via generale la possibilità di accedervi per tutte le regioni che si trovino in situazione di disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 25, comma 11-*quies*).

Da ultimo, poi la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 83) prevede la destinazione di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché di vaporette e *ferry-boat*, da destinare al trasporto pubblico locale.

Sull'assetto normativo del settore del trasporto pubblico locale potrà avere in fine un impatto l'avvio dell'attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Tra i compiti dell'Autorità, come definiti dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011 (come modificato dal decreto-legge n. 1/2012), rientrano infatti quelli di definire i criteri per la fissazione delle tariffe; di stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locali connotati da oneri di servizio pubblico; di definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto. Le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti in questo ambito «incrociano» la competenza affidata all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 64, comma 4-*bis*, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 70/2011. A quest'ultima Autorità spetta, infatti, il compito di approvare, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie interessate, bandi tipo per la generalità dei contratti pubblici ai quali le stazioni appaltanti possono derogare solo motivatamente.

2.3 Le valutazioni emerse nell'indagine.

Rispetto a questo impianto normativo è stata da più parti rilevata, nel corso dell'indagine, l'incertezza determinata dalla successione dei diversi interventi. Feder mobilità ha indicato la contraddittorietà dei frequenti interventi che «hanno inciso marginalmente sul sistema organizzativo e che di fatto hanno prodotto una situazione di stallo operativo in attesa di regole successive di chiarimento sulle precedenti», sottolineando la necessità «di una disciplina organica per il trasporto pubblico locale coerente con le scelte politiche condivise dai vari livelli istituzionali». ASSTRA ha raccomandato una «stabilità del quadro normativo con pochi ma efficaci e mirati interventi sulla disciplina settoriale»; l'UGL una «standardizzazione delle regole del settore»; Rete Imprese Italia un «quadro regolamentare certo e stabile»; l'ANAV «misure mirate che favoriscano il coordinamento delle norme esistenti e l'attuazione dei processi in esse previsti»; Ferrovie dello Stato una «stabilità normativa» senza la quale risulterebbe difficile che soggetti esteri possano partecipare alle gare.

In questo contesto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato un parziale disallineamento tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e l'articolo 61 della legge n. 99/2009. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 intende infatti consentire, a determinate condizioni, l'affidamento diretto ove questo non sia vietato dalla legislazione nazionale; l'articolo 61 ha invece utilizzato le previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 per derogare alla vigente normativa italiana che, con il decreto legislativo n. 422/1997, prevede un più ampio obbligo di ricorso a modalità di affidamento tramite gara. In questo modo, ha osservato l'Autorità, si è realizzato «un processo di «armonizzazione a ritroso», nel quale la previsione comunitaria è stata utilizzata per derogare alla regolamentazione nazionale più progredita dal punto di vista concorrenziale».

Numerosi soggetti (Federmobilità, AS-TRA, Confindustria, organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, ANAV, Arriva Italia) hanno sottolineato l'importanza del ruolo che potrà essere svolto dall'Autorità dei trasporti. In particolare, poi, Rete Imprese Italia ha sottolineato la necessità di potenziare le competenze dell'Autorità nel settore dei servizi automobilistici non di linea, al fine di garantire la loro effettiva integrazione con il trasporto pubblico locale, secondo l'impianto delineato dalla legge n. 21/1992.

3. Gli elementi emersi nell'indagine.

3.1 Il contesto della mobilità urbana.

L'indagine ha consentito di effettuare una ricognizione delle condizioni del trasporto pubblico locale in Italia in una fase caratterizzata da una profonda evoluzione. A questa evoluzione concorrono, da un lato, tendenze generali in corso da tempo (il processo di terziarizzazione dell'economia che ha condotto ad un modello di sviluppo urbano-centrico) e, dall'altro lato, le dinamiche innescate dalla crisi economica in atto.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'Eurispes nella sua audizione, ha ricordato che a partire dal secondo dopoguerra sia in Italia sia in Europa si è assistito, da un lato, all'abbandono della tradizionale dicotomia *land use-urban use* che aveva condizionato la pianificazione territoriale dei decenni precedenti e, dall'altro, si è realizzata la rottura della continuità tra espansione della città e crescita demografica con una riduzione della densità residenziale e l'avvio di un processo insediativo a bassa densità (*Urban Sprawl*). In altre parole, le città hanno progressivamente perso la caratteristica spaziale e funzionale che derivava loro in molti casi dagli impianti storici delle vecchie cinte murarie e hanno assunto una fisionomia frammentaria e dispersa in cui il confine tra città e campagna si assottiglia fino a scomparire. Questo fenomeno risulta particolarmente rilevante in Italia: l'Italia pre-

senta infatti un tasso di copertura artificiale dei propri territori (7,3 per cento) quasi doppio rispetto alla media europea (4,3 per cento). In questo contesto, lo studio della Cassa depositi e prestiti ricorda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stimato in 11 miliardi di euro nel 2011 il costo associato alla congestione urbana. Inoltre, in base al medesimo studio si segnala che il maggiore utilizzo dell'auto per gli spostamenti all'interno delle città italiane di medie grandi dimensioni (con più di 250.000 abitanti), connesso all'inadeguatezza della rete di trasporto pubblico locale e alla bassa qualità del servizio offerto, rappresenta per le famiglie italiane un extra-costi di circa 6 miliardi l'anno.

Per quanto concerne le dinamiche innescate dalla crisi economica in atto, sempre lo studio della Cassa depositi e prestiti rileva che a fronte di una generale contrazione della domanda di mobilità dovuta alla crisi, la quota relativa al trasporto pubblico locale risulta in crescita: in altre parole, la recessione ha da un lato ridotto l'esigenza di spostamenti, dall'altro portato gli individui che scelgono di muoversi a prediligere all'auto il meno costoso mezzo pubblico.

Dati preoccupanti sono emersi sulla condizione del settore dall'audizione dell'associazione dei rappresentanti dei pendolari, con riferimento alla qualità del servizio offerto agli utenti. Particolarmente preoccupante appare la situazione del Lazio, a fronte della rilevanza del fenomeno del pendolarismo in questa regione (48,2 per cento, rispetto a una media nazionale del 47 per cento, con 2,5 milioni di spostamenti giornalieri della popolazione residente e 160.000 persone che entrano ed escono quotidianamente dalla Capitale in treno).

Rispetto a questa situazione è stata da più parti segnalata l'esigenza di soluzioni innovative per il complesso della mobilità urbana attraverso l'applicazione delle tecnologie dell'informazione al settore dei trasporti: si tratta dello sviluppo dei sistemi di trasporto intelligente (ITS), oggetto della direttiva 2010/40/UE, recepita

in Italia con l'articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012 e con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2013. In particolare, nella sua audizione TTS Italia ha individuato i seguenti settori di intervento: introduzione di sistemi integrati di bigliettazione elettronica in modo da raggiungere la massima integrazione dei servizi; realizzazione di sistemi di videosorveglianza e di allarme a bordo dei mezzi, alle fermate e nelle stazioni; sviluppo dell'informazione all'utenza a bordo, alle fermate, nelle stazioni e sui dispositivi mobili; introduzione della priorità semaforica per il trasporto pubblico; realizzazione di sistemi di *enforcement* che scoraggino l'utilizzo delle corsie riservate al trasporto pubblico locale da parte di veicoli non autorizzati.

Le potenzialità dell'introduzione delle nuove tecnologie nel settore sono state rilevate nel corso dell'indagine anche dal Codacons, da Arriva Italia e da Rete Imprese Italia. Quest'ultima ha auspicato la costituzione di piattaforme telematiche integrate almeno su base regionale, in modo da fornire all'utenza una serie di dati relativi alla localizzazione dei veicoli, all'ora di arrivo, ai posti disponibili.

3.2 Modalità di affidamento e dimensione delle aziende nel settore.

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio, come segnalato anche nello studio della Cassa depositi e prestiti, l'orientamento fin qui prevalso degli enti locali si è indirizzato verso affidamenti in house piuttosto che verso gare pubbliche. Inoltre, le gare svolte sono state vinte nel 78 per cento dei casi da ex-monopolisti, soli o consorziati con soci privati. Lo studio evidenzia peraltro la difficoltà in molti casi per l'ente locale di sostenere i costi sociali e occupazionali dell'eventuale fallimento dell'azienda ex-monopolista che derivasse dal mancato rinnovo dell'affidamento del servizio, in considerazione del carattere *labour intensive* del settore e delle strette relazioni tra aziende e tessuto socio-economico della città.

In base ai dati forniti nella sua audizione dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, nei capoluoghi di regione la gestione del trasporto pubblico locale su gomma è stata affidata in sette casi a un privato scelto con gara, in sette casi a società definite *in house*, in cinque casi in via diretta e in due casi a una società mista con socio privato scelto con gara.

Ulteriori dati al riguardo sono stati forniti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato: al 31 dicembre 2012 risultano effettuate gare per i servizi automobilistici urbani ed extraurbani corrispondenti a circa la metà (53 per cento) dei bus/Km complessivamente previsti dagli affidamenti in essere ogni anno in Italia. In nove regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta) le gare sono stati indette per l'intero complesso di servizi pubblici. Alla medesima data, viceversa, otto regioni non hanno ancora organizzato alcuna procedura aperta a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma (Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto), ricorrendo a proroghe degli affidamenti in essere. Peraltro, come già si è osservato, le poche gare bandite, nella maggioranza dei casi, hanno sancito la prosecuzione quasi naturale degli affidamenti precedenti, aggiudicati agli *incumbents*. Per i servizi ferroviari regionali, in base all'analisi dell'Autorità, inoltre, il settore risulta assolutamente dominato dall'operatore incumbent Trenitalia che esercita il servizio in quasi tutte le regioni sulla base di un affidamento diretto; inoltre, anche laddove le regioni hanno deciso di affidare il servizio tramite gara, la struttura dei mercati risulta tale da far sì che Trenitalia goda di rilevanti vantaggi concorrenziali suscettibili di disincentivare la partecipazione di operatori alternativi, soprattutto esteri. L'Autorità ha anche segnalato di aver avviato procedimenti di impugnativa davanti al tribunale amministrativo di alcuni atti di amministrazioni locali nel settore del trasporto pubblico

locale: tra gli altri sono state richiamate la decisione del Comune di Roma di riaffidamento fino al 2019 dei servizi di trasporto pubblico locale alla società ATAC in assenza della contemporanea messa a gara del 10 per cento dei servizi, come richiesto dal decreto-legge n. 78/2009, e la decisione della regione Abruzzo in merito alla situazione di proroga irregolare di tutti gli affidamenti del trasporto regionale.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha poi rilevato il ritardo di molte amministrazioni regionali nella definizione degli ambiti territoriali ottimali richiesta dal decreto-legge n. 138/2011, nonché la persistenza di molti affidamenti irregolari, nonostante la prossima scadenza del termine, stabilito dal decreto-legge n. 179/2012, del 31 dicembre 2013 come termine entro il quale far cessare tali affidamenti irregolari.

Sulle modalità di svolgimento delle gare, l'Autorità dei contratti pubblici ha ricordato l'opportunità di distinguere tra gare a prezzo lordo e gare a prezzo netto. Nella gara a prezzo lordo (utilizzata ad esempio nei comuni di Roma e Milano) l'amministrazione aggiudicatrice corrisponde al gestore un importo a copertura dei costi di esercizio e percepisce direttamente i ricavi, conseguentemente il rischio commerciale rimane in capo all'ente locale. Nella gara a prezzo netto (applicata in tutti gli altri casi) l'amministrazione aggiudicatrice corrisponde al gestore un importo pari alla differenza tra i costi e i ricavi previsti; conseguentemente è il gestore ad assumersi i rischi. L'Autorità per i contratti pubblici ha quindi richiamato la sua competenza in materia di predisposizione dei bandi tipo per lo svolgimento delle gare, che andrà integrata e coordinata con l'analoga competenza in materia dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Sul tema della durata dei contratti è intervenuta Ferrovie dello Stato Spa, che ha rilevato che una durata di dodici anni (ricavabili dalla formula «6+6» prevista dall'attuale legislazione) è quella minima indispensabile per effettuare gli investimenti necessari.

ASSTRA ha ricordato che la struttura industriale del settore risulta estremamente frammentata: l'88 per cento delle aziende, in particolar modo quelle private, ha un numero di addetti inferiore a 100 unità. Le aziende a capitale pubblico hanno dimensioni mediamente più grandi; tuttavia, da un confronto europeo si evince che in Italia la quota di mercato dei primi tre operatori risulta pari al 26 per cento contro il 56 per cento del Regno Unito e il 77 per cento della Francia.

Ciò a fronte di un settore che nel suo complesso risulta di dimensioni significative: 116.500 addetti che offrono oltre due miliardi di chilometri annui, trasportando oltre 5,4 miliardi di passeggeri all'anno (15 milioni di passeggeri al giorno) con un fatturato complessivo di 10 miliardi di euro annui. I mezzi di trasporto a disposizione delle aziende ammontano a oltre 50.000 unità, di cui circa il 93 per cento sono autobus e il restante 8 per cento sono mezzi operanti su modalità ferroviaria, lacuale, lagunare e impianti a fune.

In questo quadro, Federmobilità ha auspicato l'individuazione delle « misure più idonee ad assicurare la massima terziarietà dell'ente locale rispetto alla gestione dei servizi ».

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, e CISAL hanno auspicato una regolazione legislativa delle modalità di affidamento e del trasferimento di risorse in grado di promuovere i processi di industrializzazione del comparto con le integrazioni gomma-ferro e le aggregazioni delle aziende.

L'ORSA ha espresso seri dubbi sul processo di liberalizzazione attuato, auspicando che esso debba essere comunque accompagnato da clausole sociali di salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità nell'applicazione dei trattamenti economici e normativi in essere in precedenza all'esito della gara. L'organizzazione sindacale ha inoltre molto insistito sull'« opportunità di processi di accorpamento delle aziende oggi operanti nel settore ».

Per contro, Rete Imprese Italia ha sollecitato l'introduzione di « misure che por-

tino ad una reale ed effettiva dismissione da parte degli enti locali, orientata a sviluppare condizioni di concorrenza nell'offerta dei servizi, valorizzando gli elementi di sussidiarietà»; i contratti di servizio dovrebbero essere inoltre impostati in modo da favorire il processo di aggregazione nel settore.

In ordine alle modalità di svolgimento delle gare, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rilevato criticità nello svolgimento delle gare per il trasporto ferroviario regionale, auspicando in particolare che il Governo fornisca sufficienti garanzie sulla disponibilità alla fornitura da parte dell'operatore dominante (Trenitalia) del materiale rotabile e delle relative pertinenze.

ANAV ha invece rilevato l'assenza di economie di scala nel settore del trasporto pubblico locale oltre determinate soglie e, conseguentemente, i rischi per una corretta dinamica concorrenziale derivanti da bacini di traffico eccessivamente estesi, segnalando piuttosto l'opportunità di individuare bacini non a livello provinciale, come prospettato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, bensì della dimensione minima efficiente.

3.3 Il finanziamento del settore.

Con riferimento al tema del finanziamento del settore, numerose audizioni hanno evidenziato la necessità di intervenire rispetto alla dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013, segnalando che il *quantum* complessivo garantito dal Fondo (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. Federmobilità ha rilevato una dotazione «inferiore agli stanziamenti del 2011 (-148 milioni di euro) e del 2010 (-300 milioni di euro)» e «assolutamente insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnolo-

gica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro».

ASSTRA ha altresì segnalato che il settore «ha assistito a una contrazione complessiva delle risorse per i servizi di quasi 600 milioni di euro, vale a dire che a livello medio nazionale sono stati tagliati il 12 per cento dei contributi pubblici totali»; nel 2013 i tagli rispetto al finanziamento storico «arrivano a punte del 30 per cento nel Lazio, di oltre il 27 per cento in Campania e in Molise e di circa il 15 per cento in Liguria, Toscana e Veneto».

Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle regioni e province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.

In particolare, poi, un giudizio critico sul Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 è stato espresso dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL che hanno imputato alla normativa di essere «piena di contraddizioni» e di «introdurre meccanismi di pseudopremialità agendo peraltro in modo controproducente sulla socialità del servizio». Anche l'ORSA ha sottolineato la necessità di calmierare l'efficienza del servizio con «logiche di socialità», anche al fine di non «abbandonare a se stesse» «ampie aree del Paese oggi demograficamente poco abitate».

La Conferenza delle regioni e province autonome ha rilevato numerose criticità del Fondo, tra le quali il contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale e l'inadeguatezza dell'accisa sulla benzina, tributo scarsamente dinamico e in costante riduzione a finanziare un servizio come il trasporto pubblico locale, dove il 60 per cento dei costi è riconducibile alla spesa di personale. La Conferenza ha anche espresso dubbi su

alcuni dei parametri di efficientamento individuati, in particolare l'incremento del *load factor*.

Sempre sul tema del finanziamento, ANCI ha proposto un'esclusione *tout court* delle spese per il trasporto pubblico locale dai vincoli del patto di stabilità interno.

Rete Imprese Italia ha invece sottolineato l'opportunità di privilegiare, nell'ambito del finanziamento, le spese di conto capitale rispetto alle spese per i servizi.

Il Ministro per gli affari regionali ha ricordato che comunque la riprogrammazione richiesta dalle disposizioni di istituzione del Fondo è stata fatta da quasi tutte le regioni, anche se solo alcune stanno procedendo in maniera molto rapida. In particolare, risultano in stato di avanzata esplicazione di questo efficientamento, con la possibilità di andare a gara entro 8-12 mesi, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Umbria.

3.4 *Gli investimenti infrastrutturali.*

Come si vede, il tema del finanziamento del settore si intreccia con quello della necessità di investimenti infrastrutturali. Da più parti è stata sottolineata la vetustà del parco veicoli italiano, con un'età media di oltre 11 anni rispetto alla media dei principali Paesi europei di 7,7 anni. Il tema del rinnovo del parco veicoli si pone anche dal punto di vista della sua sostenibilità ecologica. Come segnalato da NGV Italy, il 25,6 per cento dei veicoli circolanti è omologato come Euro 0 e in ogni caso il 78,5 per cento è inferiore a Euro 4.

Più in generale, ASSTRA ha rilevato il calo del 20 per cento nel 2011 rispetto al 2010 degli ammortamenti, « segno evidente di una forte difficoltà delle aziende a investire ». Anche l'ORSA ha rilevato che la media degli investimenti delle principali città europee è di 146,9 euro/abitante, mentre a Bologna è di 32,4 euro/abitante, a Torino di 51,3 euro/abitante, a Roma di 63,4 euro/abitante. Un riscontro in tal senso è giunto poi dall'audizione dell'ANFIA, che ha sottolineato che nel primo semestre del 2013 sono stati prodotti ap-

pena 176 autobus contro i 273 del primo semestre 2012 (-36 per cento circa), nel contesto di un calo costante negli ultimi anni (nel 2012 -46 per cento rispetto al 2011). La produzione del 2012 rappresenta un quinto di quella del 2001 e un settimo dei volumi produttivi del 2005.

In questo quadro, Federmobilità ha segnalato le opportunità offerte da una diffusione nel settore del *project financing* per consentire la partecipazione di investitori privati anche per la realizzazione di infrastrutture. ASSTRA, ANAV e ANFIA hanno invece prospettato l'opportunità di un apposito piano di investimenti per la sostituzione di 34.000 autobus in dieci anni, in modo da riallineare l'età media del parco veicoli alla sopra richiamata media europea. Alla richiesta di un piano per il rinnovo del parco veicolare si sono associate anche UNRAE, Arriva Italia e NGV Italy, quest'ultima sostenendo che tale piano dovrebbe essere orientato a favore della mobilità ecologica e alternativa e dell'utilizzo della tecnologia *dual fuel*. Questa tecnologia consente infatti la conversione di mezzi alimentati a gasolio rendendoli atti all'utilizzo di un'alimentazione mista diesel/metano (in tal senso NGV ha segnalato alcune esperienze-pilota incoraggianti: l'Azienda trasporti di Verona; Umbria mobilità; all'estero l'Azienda trasporti di Madrid). Inoltre, ANAV ha rilevato l'opportunità di una norma di interpretazione autentica che consenta a tutte le regioni la possibilità di utilizzare allo scopo le risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Nella sua audizione Confindustria ha invece sottolineato la necessità di una programmazione degli investimenti, con particolare riferimento all'opportunità di bandire, sull'esempio di altri Paesi europei (Francia, Germania, Spagna), gare di acquisto del materiale rotabile per forniture orientate anche su base decennale.

3.5 *I ricavi da traffico.*

Il tema del finanziamento si intreccia con quello dei ricavi da traffico.

Nella sua audizione, ASSTRA ha sottolineato che « alla riduzione dei trasferi-

menti pubblici ha fatto seguito una generale tendenza sia delle regioni sia degli enti locali a rivedere al rialzo i titoli di viaggio». Tuttavia, « tale tendenza è stata determinata più dagli eventi di austerità delle finanze pubbliche che da una visione strategico-politica tesa a dotare di maggiore autonomia e responsabilizzazione le gestioni aziendali». I dati forniti da ASSTRA dimostrano che i ricavi da traffico rivestono una quota minoritaria e sostanzialmente costante negli ultimi anni (anche se con una tendenza al rialzo) dei ricavi complessivi del settore: 25,6 per cento nel 2009; 26,2 per cento nel 2010; 27,5 per cento nel 2011. Nello stesso periodo la quota di ricavi dovuta a compensazioni pubbliche in conto esercizio è risultata pari al 57,7 per cento nel 2009; al 57,5 per cento nel 2010 e al 55,9 per cento nel 2011. Al riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato che il peso dei contributi pubblici nel settore, pari a 2,2 euro per km percorso, risulta superiore a quello medio europeo, pari a 1,4 euro. Anche i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti mensili risultano nelle principali città italiane significativamente più bassi rispetto a grandi città europee (nel 2013 per i biglietti 1,5 euro a Roma, Milano e Torino, contro 2,47 euro a Londra, 2,4 euro a Berlino, 1,7 euro a Parigi; per gli abbonamenti annuali 310 euro a Torino; 300 euro a Milano, 250 euro a Roma contro 1428 euro a Londra, 710 euro a Berlino e 679,8 euro a Parigi). A questo fa fronte, in base allo studio della Cassa depositi e prestiti, un *load factor* (vale a dire il coefficiente di occupazione dei mezzi di trasporto pubblico locale) che sebbene in crescita risulta ancora basso (inferiore al 25 per cento).

Nella loro audizione, ASSTRA e ANCI hanno stimato i mancati ricavi per evasione tariffaria in 450 milioni di euro annui per le aziende e ha conseguentemente richiesto il potenziamento degli strumenti per la lotta all'evasione tariffaria, prevedendo maggiori poteri per i ve-

rificatori e attuando il recente accordo nazionale sulla vendita dei titoli di viaggio a bordo del mezzo.

3.6 Le condizioni dei lavoratori.

Ulteriore profilo emerso è quello relativo alle condizioni dei lavoratori nel settore.

In particolare, è stato segnalato il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri scaduto il 31 dicembre 2007 (rinnovato parzialmente nel 2012 con riferimento alle sole attività ferroviarie).

Nella sua audizione ASSTRA ha sostanzialmente attribuito la responsabilità del mancato rinnovo ai tagli intervenuti nel settore nonché alla volontà delle organizzazioni sindacali di estendere anche agli autoferrotranvieri le condizioni contrattuali, più onerose, contenute nel contratto relativo alle attività ferroviarie. Anche ANAV ha criticato « la definizione di un unico contenitore contrattuale per le attività di trasporto pubblico su gomma e su ferro », rilevando come la confluenza avrebbe potuto avere anche l'effetto di « anestetizzare la spinta concorrenziale » attraverso l'assorbimento di un contratto ritenuto maggiormente competitivo (quello autoferrotranvieri rispetto a quello delle attività ferroviarie). Ad auspicare un contratto unico per tutto il settore della mobilità è stata invece Ferrovie dello Stato Spa.

Da parte loro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, CISAL) hanno auspicato la conclusione del negoziato sul contratto collettivo di lavoro nonché l'introduzione di regole che prevedano clausole sociali e un sistema adeguato di ammortizzatori sociali; su quest'ultimo punto ha convenuto anche ANCI che ha ricordato che il settore non ha accesso alla cassa integrazione ordinaria. UGL ha d'altra parte rivendicato la corretta impostazione della iniziale piattaforma sindacale che rivendicava la confluenza del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri in quello delle attività ferroviarie.

3.7 I costi standard.

Alcune audizioni si sono soffermate infine sul tema della determinazione dei costi standard.

La necessità di superare il criterio della spesa storica con l'introduzione dei costi standard è stata segnalata da più parti (organizzazioni sindacali, Confindustria, ASSTRA, ANAV, ANCI, Arriva Italia).

In particolare, ANAV ha stimato la possibilità di realizzare, con il passaggio ai costi standard, un risparmio di 600 milioni di euro.

Sul percorso di individuazione dei costi standard, elementi sono emersi nel corso dell'audizione della Sose Spa. La Sose è la società controllata dal Ministero dell'economia e incaricata di elaborare metodologie di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali italiani.

Come è noto, l'obiettivo della determinazione dei fabbisogni standard è quello di consentire l'erogazione dei trasferimenti perequativi per il finanziamento integrale delle funzioni essenziali degli enti territoriali non sulla base della spesa storica ma sulla base appunto di fabbisogni che indichino la spesa necessaria per il finanziamento al livello più efficiente riscontrato su base territoriale per quella funzione.

La Sose ha spiegato che a tal fine esistono diverse metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard attraverso l'utilizzo di tecniche statistiche ed econometriche. In particolare è possibile scegliere tra una funzione di costo o una funzione di spesa. La funzione di spesa è scelta in quei casi in cui l'*output* dei servizi locali erogati risulta poco misurabile; tale funzione mette in relazione la spesa storica con le variabili di contesto della domanda e dell'offerta dei servizi locali. La funzione di costo è invece utilizzata quando l'*output* dei servizi risulta misurabile ed è quindi possibile mettere in relazione la spesa storica con tale *output* e con le sole variabili di contesto dell'offerta.

La Sose ha scelto per le funzioni nel campo dei trasporti delle province una

funzione di spesa, mentre per le funzioni nel campo dei trasporti dei comuni è in fase di sperimentazione sia una funzione di spesa sia una funzione di costo.

A livello di regioni, dove oggetto di analisi è, come si è visto, la sola spesa in conto capitale per il trasporto pubblico locale, la Sose sta predisponendo un questionario per la rilevazione dei dati inerenti: 1) le spese in conto capitale suddivise per regione, per tipologia di infrastruttura fisica e per manutenzione straordinaria/innovazione tecnologica; 2) il livello delle infrastrutture fisiche; 3) le variabili di contesto che consentono di misurare i fattori di domanda e offerta e il livello dei prezzi degli *input*.

Una metodologia alternativa di elaborazione dei fabbisogni standard è stata predisposta dall'Università « La Sapienza » di Roma e depositata nel corso dell'indagine da ANAV. Rispetto agli orientamenti della Sose, lo studio dell'Università « La Sapienza » avanza un modello di determinazione del costo standard nel settore del trasporto pubblico locale essenzialmente fondato su una funzione di costo, tenendo conto dei seguenti parametri: costo del personale di guida; costo del personale di altro movimento; costo del personale di deposito; costo ricambi e manutenzione; costo carburante, lubrificante, pneumatici, materiali vari; costo tasse circolazione, revisioni, polizze; costo corrente ammortamento veicoli; costi generali rimesse, pedaggi, pulizia veicoli, altri ammortamenti; effetto IRAP.

Sul tema della definizione dei costi standard sono anche intervenuti, nella loro audizione, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I due ministri hanno in particolare ricordato che sul tema sono in corso di svolgimento lavori di un tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Unificata, il quale dovrebbe, nei primi mesi del 2014, individuare le regioni benchmark (cioè da assumere a riferimento) per il trasporto pubblico locale, in analogia a quanto avvenuto per la sanità.

4. Conclusioni.

Alla luce dei numerosi elementi raccolti nel corso dell'indagine, emerge l'esigenza assolutamente prioritaria di adottare interventi efficaci per un rilancio del settore del trasporto pubblico locale, il quale costituisce un servizio fondamentale per garantire l'esercizio del diritto alla mobilità di ogni cittadino.

Come emerso dai documenti presentati, l'uso preponderante del mezzo privato, congiunto all'enorme crescita della mobilità urbana, dovuta soprattutto all'aumento degli spostamenti lavorativi di medio – lungo raggio dalle « periferie » ai centri urbani, rendono indispensabile una riorganizzazione generale della mobilità che sia orientata verso principi di sostenibilità.

Il trasporto pubblico non è certo l'unica soluzione, ma è senza dubbio il solo strumento che può in questo momento rispondere all'enorme domanda di trasporto che le città di oggi richiedono, senza dover stravolgere l'assetto e la conformazione delle città stesse. Ormai a tutti i livelli, da quello europeo e mondiale fino a quello locale, si è ormai riconosciuto che un miglioramento e una crescita del servizio di trasporto pubblico, parallelamente ad una diminuzione nell'uso del trasporto privato, sono sicuramente una delle soluzioni più rapide ed efficaci per fornire una risposta concreta ai problemi di inquinamento e di congestione delle città e per dare impulso alla competitività economica dei territori.

I primi interventi che sono stati adottati si sono per lo più configurati come interventi di carattere coercitivo: chiusura del centro storico, blocco del traffico, targhe alterne. Si tratta di interventi che ad oggi non sono più sufficienti a rispondere alle emergenze che le grandi città italiane si trovano a dover affrontare.

La libertà di ciascun cittadino di utilizzare l'automobile è divenuto così un ostacolo al benessere collettivo e una « violazione » del diritto alla mobilità. La soluzione non sta però nella limitazione di tale libertà, ma nel rendere tutti consa-

pevoli dell'utilità e del beneficio che l'intera collettività può trarre da una mobilità sostenibile.

Le recenti dinamiche della domanda di mobilità hanno evidenziato, anche a causa della crisi, una contrazione dell'utilizzo del mezzo privato e ciò costituisce un'occasione irripetibile per avviare finalmente nel settore del trasporto pubblico locale una politica di investimenti espansiva, che permetta il miglioramento della qualità e una diffusione capillare del servizio tali da assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto alla mobilità, da favorire un miglior utilizzo delle risorse ambientali, contrastando l'inquinamento e la congestione del traffico, e da consentire una ripresa economica con riferimento sia alla filiera produttiva del settore che ad una maggiore competitività dei territori.

Tali interventi devono in particolare interessare i seguenti ambiti:

- 1) il finanziamento pubblico del servizio;
- 2) la ripartizione dei contributi statali tra le regioni;
- 3) il monitoraggio e gli interventi sostitutivi nelle situazioni di squilibrio;
- 4) la tariffazione e i ricavi da traffico;
- 5) la distinzione dei ruoli tra ente pubblico titolare del servizio e società affidataria della gestione;
- 6) le dimensioni e l'efficienza delle aziende che erogano il servizio;
- 7) le modalità di affidamento del servizio;
- 8) una politica per la mobilità sostenibile.

4.1 Un finanziamento pubblico adeguato e stabile.

Il servizio del trasporto pubblico locale rappresenta un servizio fondamentale sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale. Attraverso di esso deve essere garantita la possibilità di effettuare gli spostamenti necessari per lo svolgi-

mento delle attività principali della vita economica e sociale, a cominciare dal lavoro e dallo studio.

Al tempo stesso, è un servizio che, sostituendo il ricorso al mezzo privato, può dare un contributo importante al raggiungimento di finalità quali la riduzione delle emissioni inquinanti e il miglioramento del livello di vita, in particolare in ambito urbano.

Per queste ragioni, il servizio di trasporto locale, al pari della tutela della salute e dell'istruzione, è un servizio che deve essere finanziato con risorse pubbliche, in modo tale da assicurare su tutto il territorio un livello adeguato di prestazioni.

L'integrazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e interamente ridisciplinato dalla legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) appare come un presupposto ineludibile per l'impostazione di qualsiasi politica di rilancio del settore del trasporto pubblico locale. Come indicato nell'indagine, per garantire un pieno ristoro dei tagli intervenuti negli ultimi anni, il Fondo dovrebbe essere elevato dagli attuali 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro.

Importante quanto l'entità del finanziamento è la garanzia della sua stabilità nel tempo. La durata pluriennale delle aggiudicazioni e dei contratti di servizio richiede infatti una certezza di risorse, che consenta alle imprese operanti nel settore di programmare per un arco di tempo significativo la propria attività e i propri investimenti.

Anche sotto questo profilo, sarebbe opportuno che il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale fosse alimentato da una compartecipazione, anziché al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, al gettito di un'imposta di carattere più generale,

quale l'imposta sui redditi o l'IVA, come avviene per il finanziamento statale del settore della sanità.

A fianco del finanziamento ordinario, andrebbe potenziato il finanziamento per la spesa in conto capitale del settore, sviluppando ulteriormente le disposizioni inserite nella legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 83).

Gli interventi finanziari relativi alla spesa in conto capitale dovrebbero essere destinati a due obiettivi prioritari: il primo è rappresentato dall'acquisto dei mezzi; il secondo dovrebbe essere costituito da interventi mirati di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture, in particolare quelle su ferro.

Il primo tipo di interventi, oltre a favorire una ripresa del settore dell'industria automobilistica specializzato nella produzione dei veicoli per il trasporto pubblico locale, particolarmente colpito dalla crisi (come testimoniato dalle vicende Irisbus e BredaMenariniBus), potrebbe agevolare una modernizzazione del parco veicoli, con relevantissimi effetti positivi in termini ambientali, mediante riduzione delle emissioni inquinanti, e anche in termini finanziari, mediante il forte contenimento dei costi di manutenzione.

Il secondo tipo di interventi dovrebbe essere concentrato sull'ampliamento e l'ammodernamento delle reti metropolitane in ambito urbano e delle reti ferroviarie per il trasporto pubblico regionale e locale in ambito extraurbano.

Meriterebbe di essere esplorata, in particolare per quanto attiene ai finanziamenti di interventi in conto capitale, la possibilità di attingere ai fondi strutturali dell'Unione europea.

4.2 La ripartizione dei contributi statali.

Sulla base dell'articolo 117 della Costituzione, il trasporto pubblico locale costituisce materia di competenza legislativa regionale e, conseguentemente, di competenza amministrativa delle regioni e degli enti locali. Il Fondo relativo al finanziamento statale deve essere pertanto ripartito tra le regioni a statuto ordinario

(diverso, invece, è il sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale).

Dall'indagine conoscitiva è emerso con evidenza che la ripartizione delle risorse fra le regioni debba superare il criterio della spesa storica, per ispirarsi a criteri idonei a premiare l'efficienza e l'efficacia nella gestione del servizio.

Consapevolezza di questa esigenza era presente al momento della definizione della disciplina del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, come dettata dalla legge di stabilità per il 2013. In quella sede, infatti, sono stati individuati alcuni obiettivi, e, precisamente, l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, la migliore corrispondenza tra l'offerta e la domanda, la definizione di livelli occupazionali appropriati, la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica; è stata quindi demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, la determinazione puntuale dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo, tenendo conto degli obiettivi indicati dalla legge. Il DPCM 11 marzo 2013, che ha dato attuazione a tali previsioni, ha previsto che gli obiettivi indicati dalla legge di stabilità incidano soltanto sulla ripartizione del 10 per cento delle risorse del Fondo e ha stabilito un graduale incremento di questa incidenza, disponendo che a decorrere dal 2015, la percentuale di risorse che è assegnata in base al raggiungimento degli obiettivi aumenti biennalmente del 2 per cento.

È necessario che il superamento del criterio della spesa storica e l'introduzione di criteri relativi all'efficienza del servizio abbiano luogo assai più rapidamente. La definizione dei fabbisogni e costi *standard* anche per il settore del trasporto pubblico locale può rappresentare uno strumento appropriato per raggiungere tale finalità.

Una ripartizione dei finanziamenti sulla base dei fabbisogni e costi *standard* permette infatti di premiare gli enti che riescono ad erogare il servizio a costi minori. È peraltro opportuno che a tal fine si tenga conto non tanto della spesa

effettivamente sostenuta, relazionata soltanto alle variabili di contesto, quanto del costo relativo al singolo servizio. Sarebbe altresì opportuno che nella determinazione del fabbisogno standard si assumessero obiettivi di costo dei fattori più rilevanti ai fini della produzione e fornitura del servizio, in modo da premiare l'efficienza, e si valutasse altresì il servizio effettivamente erogato rispetto ad un livello quantitativo standard (per verificare l'efficacia).

Il superamento delle difficoltà, anche pratiche, di raccolta dei dati e di quelle metodologiche di determinazione dei valori standard (sia per quanto riguarda i costi che i livelli di servizio) dovrebbe permettere di disporre di uno strumento idoneo a ripartire i finanziamenti in modo da avvantaggiare gli enti che siano in grado di fornire il servizio con maggiore efficienza.

La legge di stabilità per il 2014 ha previsto (articolo 1, comma 84) che entro il 31 marzo 2014 siano definiti i costi standard del servizio di trasporto pubblico, introducendo alcune importanti precisazioni: i costi standard devono riferirsi al trasporto regionale e locale; devono essere determinati per unità di servizio prodotta per ciascuna modalità di trasporto; devono essere determinati con criteri di uniformità a livello nazionale. Quest'ultima previsione sembrerebbe voler superare la limitazione, contenuta nella legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) e nei successivi decreti legislativi n. 216 del 2010 e n. 68 del 2011, per cui la determinazione dei costi e fabbisogni standard si riferisce soltanto alle regioni a statuto ordinario.

In considerazione delle disposizioni introdotte dall'ultima legge di stabilità, sarà necessario verificare i seguenti aspetti: il rispetto del termine del 31 marzo, senza che si registrino ritardi o rinvii; i risultati che le attività di determinazione dei costi standard riferiti al settore del trasporto pubblico locale produrranno; come tali risultati possano effettivamente essere utilizzati per la ripartizione dei finanziamenti.

In ogni caso è necessario elaborare un sistema di ripartizione che, superando la spesa storica, incentivi: 1) la riduzione dei costi operativi; 2) l'incremento dei ricavi da traffico; 3) il maggiore utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, misurato come rapporto tra passeggeri e posti/km (« *load factor* »), per evitare che mezzi circolino inutilizzati e, al contrario, in altre situazioni, l'offerta risulti inadeguata rispetto alla domanda. Quest'ultimo aspetto rappresenta infatti un elemento cronico di criticità del trasporto pubblico locale in Italia.

Occorre peraltro tener conto che, nel rispetto dell'impianto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, la determinazione dei costi e fabbisogni standard corrisponde non soltanto all'esigenza di superare il criterio della spesa storica e incentivare l'efficienza dei servizi, ma anche a quella di assicurare la perequazione delle risorse a vantaggio delle parti del territorio nazionale con minore capacità fiscale per abitante. In un quadro di completa attuazione dell'articolo 119, i costi e i fabbisogni standard rappresenterebbero infatti uno dei parametri che concorrerebbero alla ripartizione del fondo perequativo previsto dal terzo comma del medesimo articolo.

Sotto questo profilo, la legge delega per il federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, stabilisce che il finanziamento pubblico per le spese di parte corrente, costituito da quote del fondo perequativo, è finalizzato a ridurre le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante; per quanto concerne la spesa in conto capitale, le quote devono essere tali da assicurare il finanziamento integrale del fabbisogno standard. Ciò significa che la determinazione del finanziamento del trasporto pubblico locale e la ripartizione della parte di tale finanziamento che corrisponde al concorso statale devono avere luogo in modo da tener conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale.

4.3 Monitoraggio e interventi sostitutivi nelle situazioni di squilibrio.

Una ripartizione dei finanziamenti statali che non riproduca quanto è accaduto in passato (criterio della spesa storica), ma favorisca una gestione del servizio efficiente ed efficace introduce un elemento essenziale di responsabilità nella gestione del servizio da parte delle regioni e degli enti locali, che deve necessariamente congiungersi all'assegnazione delle competenze e delle risorse.

Altrettanto necessario è che il profilo della responsabilità emerga nella valutazione dei risultati. In quest'ottica è necessario adottare strumenti e meccanismi efficaci di monitoraggio degli andamenti del servizio e della relativa spesa.

Nel caso in cui, a livello regionale, la spesa oltrepassi le risorse disponibili con la formazione di debiti, è opportuno prevedere, sul modello di quanto è stato attuato nel settore della spesa sanitaria, l'attivazione da parte dello Stato di procedure di commissariamento e l'adozione di piani di rientro che possono comportare, per i residenti del territorio interessato, il ricorso alla leva tributaria e, di conseguenza, una più alta pressione fiscale.

Simili interventi sembrano del tutto compatibili con il riconoscimento della competenza regionale sulla materia. Essi infatti sono finalizzati a preservare o ristabilire una situazione di equilibrio finanziario, che è condizione fondamentale per assicurare livelli essenziali delle prestazioni concernenti, come sicuramente è il caso del trasporto pubblico locale, diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4.4 La tariffazione e i ricavi da traffico.

Il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio che in parte è finanziato con risorse pubbliche e in parte è finanziato dagli utenti del servizio stesso. Dall'indagine conoscitiva è emerso come il livello dei sussidi pubblici sia in Italia più alto di quanto non accada nei principali Paesi

dell'Unione europea. Corrispondentemente, il livello medio delle tariffe a carico degli utenti risulta più basso.

L'esigenza di incrementare il volume dei ricavi da traffico dovrebbe innanzitutto essere perseguita attraverso un efficace contrasto all'evasione tariffaria. Possono contribuire a tale risultato l'intensificazione dei controlli, la definizione delle modalità di accesso al mezzo che escludano la possibilità di farlo per chi non dispone di un valido titolo di viaggio, l'introduzione di sistemi di bigliettazione a bordo dei mezzi.

La politica tariffaria, infine, dovrebbe mirare, piuttosto che ad un aumento generalizzato del prezzo dei biglietti, a una differenziazione dei prezzi, che tenga conto sia delle condizioni di reddito dell'utente, sia delle modalità e dei tempi di utilizzo del mezzo.

Il primo tipo di differenziazione dovrebbe rendere socialmente sostenibile l'adozione di politiche orientate all'incremento dei ricavi da traffico. Tale differenziazione dovrebbe tener conto non soltanto del reddito personale, ma anche di quello familiare.

Il secondo tipo di differenziazione agevolerebbe una migliore organizzazione del servizio, incentivando una riduzione della pressione della domanda negli orari di punta.

Sotto il profilo operativo l'attuazione di questi indirizzi potrebbe essere agevolata dalla diffusione di strumenti di bigliettazione elettronica, che permetterebbero sia di agevolare l'applicazione di tariffe differenziate, sia di rendere disponibile una grande quantità di dati sulle caratteristiche della domanda.

4.5 Distinzione dei ruoli tra ente pubblico titolare del servizio e società affidataria della gestione.

Insieme allo Stato, alle regioni e agli enti locali, le aziende che erogano il servizio sono uno dei soggetti fondamentali per il rilancio del trasporto pubblico locale. Si tratta di aziende che per legge hanno natura giuridica privata (società di

capitali), ma che nella larga maggioranza dei casi sono controllate e anche interamente partecipate da soggetti pubblici.

Dall'indagine conoscitiva è emerso che un aspetto particolarmente problematico del settore deve essere individuato nel rapporto tra l'ente pubblico titolare del servizio e la società che lo gestisce.

È stata sopra sottolineata l'esigenza di un incremento delle risorse pubbliche destinate al trasporto locale (si veda paragrafo 4.1). Tale incremento, per tradursi in un effettivo miglioramento della qualità del servizio, deve accompagnarsi al recupero di un forte ruolo di controllo degli enti pubblici sulle modalità con cui sono impiegate le risorse da essi erogate.

Situazioni molto gravi di inadeguatezza del trasporto pubblico, sia sotto il profilo dell'assenza o carenza del servizio, sia sotto il profilo delle condizioni di degrado in cui il servizio è reso possono dipendere da una insufficienza delle risorse disponibili, ma derivano in misura significativa anche dalla perdita, da parte dei soggetti pubblici, della capacità di verificare come vengono impiegate le risorse da loro stessi dedicate al trasporto pubblico locale e, sia in sede di programmazione del servizio, sia in sede di controllo, di adottare nei confronti dell'azienda affidataria gli indirizzi opportuni, di cui spesso l'ente pubblico detiene la maggioranza o la totalità del capitale.

Un elemento di particolare criticità dipende infatti dalla sovrapposizione e commistione di ruoli, con conseguente pregiudizio alla distinzione delle responsabilità, che si registra tra questi due soggetti. Si assiste con notevole frequenza a situazioni in cui l'ente pubblico interviene sull'organizzazione della gestione del servizio, anche per aspetti quali la gestione del personale e le assunzioni. D'altra parte, altrettanto frequente è il caso in cui società affidataria partecipa con l'ente pubblico alla definizione degli strumenti di indirizzo o di programmazione, quando addirittura nei fatti non lo sostituisce nella predisposizione di tali atti.

A parecchi anni di distanza dal decreto legislativo n. 422 del 1997 occorre perve-

nire ad una netta distinzione di ruoli, ad una vera e propria alterità tra gli enti pubblici titolari del servizio e le società alle quali è affidata la gestione.

All'ente pubblico spettano i compiti di indirizzo e di programmazione del servizio, di definizione, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei livelli delle prestazioni, di garanzia dell'adeguatezza delle risorse rispetto ai livelli di servizio così determinati. Spettano altresì i poteri di vigilanza sull'erogazione del servizio e di intervento, anche con strumenti sanzionatori, nel caso in cui il servizio reso risulti inadeguato rispetto a quanto era stato programmato, con la conseguenza che la società affidataria debba ritenersi inadempiente.

Alla società che eroga il servizio spetta il compito di gestirlo nel modo più efficiente, vale a dire di garantire i livelli di servizio richiesto ottimizzando l'impiego delle risorse.

L'alterità tra ente pubblico e società affidataria, nel caso in cui quest'ultima sia controllata dal primo, può essere consolidata attraverso specifiche previsioni sulla *governance* della società e, in particolare, sulla nomina e sulla durata degli organi del vertice, per quanto la normativa recente abbia rafforzato notevolmente le previsioni di incompatibilità tra incarichi nell'ente pubblico e incarichi nelle società controllate. Occorrerebbe in ogni caso ritenere ragionevole e opportuno che, per quanto si tratti di società che hanno la medesima forma giuridica, rivestire un incarico in una società controllata da un ente pubblico possa comportare vincoli assai più stringenti di quelli previsti per il medesimo incarico in una società controllata da azionisti privati.

In ogni caso, si dovrebbe pervenire ad un assetto dei rapporti tra l'ente pubblico e la società affidataria nel quale l'uno e l'altra rappresentano due parti separate, i cui rapporti si fondano sul puntuale rispetto del contratto di servizio.

Il contratto di servizio dovrebbe rappresentare lo strumento attraverso il quale l'ente pubblico esercita le proprie funzioni in materia di definizione degli obiettivi da

raggiungere e dei parametri di qualità del servizio richiesti, nonché di determinazione delle risorse pubbliche destinate al servizio medesimo.

Al tempo stesso, se adeguatamente definito, il contratto di servizio potrebbe essere anche lo strumento che induce l'azienda erogatrice a migliorare la propria efficienza.

Sotto questo profilo occorre in primo luogo privilegiare una impostazione del contratto di servizio, che, attraverso le opportune previsioni (ad esempio il riferimento al «costo netto») imputi al gestore il rischio commerciale in modo da stimolarlo a contenere i costi, ad attuare strategie a sostegno della crescita e a contrastare l'evasione tariffaria.

Nei contratti di servizio potrebbero inoltre essere inserite clausole che, analogamente alla considerazioni svolte per quanto attiene ai criteri di ripartizione del finanziamento statale tra le regioni, incentivino una organizzazione dell'offerta del servizio più rispondente alla domanda. Anche nel rapporto tra ente titolare del servizio e società che lo gestisce dovrebbe essere richiesto e premiato un incremento del *load factor*. Risulta infatti paradossale che, a fronte di una manifesta insoddisfazione degli utenti, in particolare nelle fasce orarie interessate dal pendolarismo, il *load factor* medio che misura il coefficiente di occupazione dei mezzi di trasporto pubblico locale, risulti, per quanto con una tendenza al rialzo, ancora basso. L'offerta dovrebbe quindi essere maggiormente differenziata in base alle diverse fasce orarie.

Insieme agli interventi sugli aspetti finanziari e sui rapporti tra lo Stato e gli altri livelli di governo territoriale (in particolare regioni e comuni), il rilancio del trasporto pubblico locale presuppone anche un recupero di efficienza da parte delle aziende che gestiscono il servizio.

4.6. Dimensioni ed efficienza delle aziende che erogano il servizio.

Il trasporto pubblico locale è stato considerato nell'indagine conoscitiva in

primo luogo come servizio necessario per lo svolgimento delle attività fondamentali per la vita economica e sociale; un servizio, pertanto, che deve essere garantito a tutti. In ciò risiede la sua natura di servizio pubblico.

Al tempo stesso esso rappresenta (e i dati raccolti nell'indagine lo confermano) anche un settore importante dell'economia del Paese, che ha registrato nel 2011 un valore della produzione di quasi 13 miliardi di euro e impiegato circa 130 mila addetti.

I protagonisti di questo settore sono le società alle quali è affidata la gestione del servizio. Se si considerano tali società sotto il profilo di soggetti imprenditoriali, dall'indagine conoscitiva sono emersi due profili problematici, relativi in particolare alle aziende operanti nel trasporto locale su gomma.

In primo luogo, tali aziende, come è stato rilevato in più occasioni nell'indagine, presentano in media elevati costi operativi e, corrispondentemente, livelli di efficienza assai bassi. Un indicatore più volte richiamato relativamente a questa situazione è dato dal numero elevato di personale amministrativo.

In secondo luogo è evidente la frammentazione di queste aziende, vale a dire il loro alto numero unito a dimensioni in media assai ridotte. Il dato è ancora più significativo se si paragona la situazione italiana a quella degli altri più grandi Paesi europei, in cui le società di maggiori dimensioni gestiscono una quota complessiva del settore assai più elevata di quanto accada in Italia.

Bassa efficienza e frammentazione sono due elementi tra loro correlati, dal momento che in un settore come il trasporto pubblico locale la ridotta dimensione delle aziende comporta evidenti difficoltà sotto il profilo dell'efficienza della gestione.

Per quanto concerne il recupero di efficienza, si è segnalato come una corretta distinzione di ruoli rispetto all'ente pubblico, una adeguata predisposizione dei contratti di servizio e una vigilanza sul loro rigoroso rispetto, possono rappresen-

tare uno stimolo importante. Regioni ed enti locali, d'altra parte, possono essere indotti ad esercitare pienamente il loro ruolo dalla previsione di efficaci meccanismi di intervento sostitutivo, nel caso in cui si determinino, nelle aziende da essi controllate, situazioni di squilibrio finanziario e di pesante esposizione debitoria (si veda paragrafo 4.3).

Un recupero di efficienza da parte delle imprese che erogano il servizio richiede anche una maggiore flessibilità da parte del personale dipendente di tali aziende. Una disponibilità che fosse manifestata in tal senso dalle organizzazioni sindacali di settore potrebbe trovare compensazione, nell'ambito di un nuovo contratto collettivo di lavoro nazionale da sottoscrivere in tempi rapidi, nell'estensione al settore di significative misure di sostegno sociale e, in particolare, di un sistema efficiente di ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne la frammentazione delle aziende, occorrono interventi che incentivino il suo superamento. Un aspetto assai importante è costituito dagli ambiti in relazione ai quali il servizio è affidato o è predisposto il bando di gara.

Nel corso dell'indagine è stato più volte domandato quale sia la dimensione più appropriata di gestione del servizio. La risposta prevalente è stata che a livello gestionale (diversa può essere invece la valutazione con riferimento al livello più idoneo per definire la disciplina legislativa), la dimensione regionale appare la più appropriata per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, mentre bacini più ridotti, corrispondenti al territorio comunale o all'area metropolitana nel caso dei comuni più grandi, ovvero all'aggregazione del territorio di più comuni, nel caso dei comuni più piccoli corrispondono alla dimensione ottimale per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale su gomma (o su altri mezzi).

In ogni caso appare opportuno, da un lato, evitare, laddove si scelga l'affidamento previo espletamento di gara pubblica, ambiti di gara eccessivamente ampi, che non favoriscono la concorrenza, ma,

d'altro lato, anche superare una situazione in cui gli affidamenti si riferiscono a bacini territoriali troppo ristretti, con l'effetto di mantenere una struttura frammentata delle aziende.

In questa materia, potrebbero essere assai significative le previsioni di legge che affidano alle regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, inserito dall'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012).

Anche tale disposizione, che prevedeva una scadenza del 30 giugno 2012, risulta essere stata infatti ampiamente disattesa. Analogamente a quanto osservato in relazione agli aspetti finanziari nel paragrafo 4.3, anche per quanto concerne il mancato adempimento da parte delle regioni dei loro compiti di programmazione del servizio, sarebbe opportuno prevedere l'intervento sostitutivo dello Stato, anche nella forma del commissariamento. In questo senso, del resto, muovono le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013, ai sensi delle quali la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014, con spese a carico dell'ente inadempiente.

La definizione degli ambiti territoriali ottimali assume infatti particolare rilievo proprio per le ricadute che essa può avere sia sulla dinamica concorrenziale del settore (si veda sul punto anche il paragrafo successivo), sia sulla possibilità di conse-

guire economie di scala e la connessa incentivazione all'aggregazione delle aziende.

4.7. Modalità di affidamento del servizio.

Un incremento dell'efficienza da parte delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale può derivare anche da un rafforzamento delle dinamiche concorrenziali nel settore, attraverso l'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.

Relativamente a questo aspetto, la disciplina legislativa delle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è stata caratterizzata da ripetuti e anche contrastanti interventi, che hanno determinato un quadro normativo assai complesso e incerto.

Su questo punto, risulta opportuno superare un approccio ideologico, segnato dal confuso alternarsi tra « astratti furori » di liberalizzazione e una successiva miriade di microinterventi, volti a dilazionare nel tempo o svuotare di contenuto la portata liberalizzatrice delle misure adottate. Occorre, da un lato, prendere atto realisticamente della difficoltà di organizzare in modo efficace gare per l'assegnazione di servizi, che allo stato risultano significativamente in perdita. In secondo luogo, occorre altrettanto realisticamente rilevare che la successione di soggetti nell'assegnazione dei diritti di esclusiva relativi all'effettuazione del servizio, in assenza di opportune disposizioni, potrebbe determinare pesanti ricadute sul piano sociale e occupazionale. Occorre infine tener conto del fatto che una effettiva concorrenza richiederebbe una appropriata disciplina degli aspetti relativi alla disponibilità dei mezzi. Nel caso, particolarmente significativo, del trasporto pubblico locale ferroviario, è stato in più occasioni segnalato nell'indagine conoscitiva come dovrebbero essere inserite nei bandi di gara specifiche clausole relative alla fruibilità del materiale rotabile da parte di tutti i concorrenti, onde evitare un vantaggio competitivo difficilmente recuperabile all'*incumbent* Trenitalia. Tale

esigenza trova riscontro nella previsione normativa per cui, in relazione al trasporto ferroviario regionale, gli schemi dei bandi di gara che l'Autorità di regolazione dei trasporti è chiamata a predisporre devono assicurare che la disponibilità del materiale rotabile al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti (articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni).

I motivi sopra indicati hanno finora indotto a privilegiare l'affidamento diretto e, anche nel caso di svolgimento di gare ad evidenza pubblica, la conferma dell'attribuzione del servizio all'operatore storico.

Merita peraltro osservare che la normativa italiana risulta, fermi restando i rilievi specifici avanzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostanzialmente in linea con quella dell'Unione europea la quale, anche alla scadenza del periodo transitorio significativamente lungo individuato dal regolamento (CE) n. 1370/2007, vale a dire all'anno 2019, consentirà comunque rilevanti margini per gli affidamenti diretti.

Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, lo strumento dell'affidamento diretto può pertanto essere mantenuto, purché si individuino in modo puntuale le condizioni relative alle caratteristiche del territorio, alla domanda di trasporto e alle connesse modalità di espletamento del servizio che giustifichino tale mantenimento.

È altresì ovvio che la scelta di un affidamento diretto deve essere effettuata nel rispetto dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per le gestioni *in house*, nonché dell'ulteriore criterio individuato dal legislatore nazionale con il decreto-legge n. 78/2009, il quale impone di mettere comunque a gara il 10 per cento del servizio.

Il tema degli affidamenti diretti riveste un carattere di urgenza in ragione della

scadenza del 31 dicembre 2013 posta dal decreto-legge n. 179 del 2012 (articolo 34, comma 21) per l'adeguamento degli attuali affidamenti ai requisiti previsti dell'Unione europea. In prossimità della scadenza di tale termine, il decreto-legge n. 150 del 2013 (« Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ») lo ha differito di un anno, subordinando peraltro la proroga alla condizione che l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento. Al di là di questo intervento, che deve ritenersi necessitato, si evidenzia l'esigenza che il Governo predisponga e fornisca al Parlamento in tempi rapidi un quadro degli affidamenti in essere, in cui si distinguano quelli diretti da quelli effettuati mediante gara e, nell'ambito del primo gruppo, si individuino quelli che risultano incompatibili con la disciplina dell'Unione europea. Per evitare che si debba procedere ad ulteriori proroghe, sarebbe bene altresì prevedere, in caso di inadempienza degli enti competenti protrattasi fino al nuovo termine, l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

In ogni caso, tenuto conto delle difficoltà sopra rilevate, l'apertura alla concorrenza è sicuramente auspicabile e può rappresentare un fattore importante a migliorare l'efficienza delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale, anche sotto il profilo della loro dimensione. Un contributo significativo a muoversi in questa direzione può derivare dall'esercizio da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti delle competenze ad essa attribuite per quanto concerne:

a) la previsione di condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico (articolo 37, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni);

b) la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e la verifica dell'assenza di condizioni discriminatorie o tali da impedire l'accesso al mer-

cato nei bandi di gara relativi al trasporto ferroviario regionale (articolo 37, comma 2, lettera f).

In relazione alle competenze sulla definizione degli schemi dei bandi di gara, che appaiono assumere il carattere di normativa speciale rispetto a quelle attribuite in via generale all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'esercizio di tali competenze non potrà non avere luogo che mediante opportune forme di coordinamento e di collaborazione tra le due Autorità.

Ritornando al tema più generale delle modalità di affidamento del servizio, è comunque da ritenere essenziale che gli interventi, anche normativi, sulla materia devono perseguire l'obiettivo primario di determinare un aumento dell'efficienza gestionale delle aziende affidatarie e del livello di qualità dei servizi da esse resi, anche stimolando processi di aggregazione tra tali aziende che ne facilitino la crescita dimensionale (si veda, sul punto, il paragrafo 4.6).

4.8. Una politica per la mobilità sostenibile.

Le azioni specificamente rivolte al rilancio del trasporto pubblico locale, delineate nei paragrafi precedenti, dovrebbero inserirsi nell'ambito più ampio di una politica per la mobilità sostenibile, finalizzata al perseguimento di tre obiettivi essenziali: la sicurezza, l'efficienza degli spostamenti (in termini non soltanto di costi monetari, ma anche di costi-opportunità, a partire dall'impiego di tempo) e la riduzione dell'impatto ambientale.

In relazione a ipotesi di modifica della prima parte della Costituzione, si potrebbe anche prospettare l'introduzione di un diritto alla mobilità, come diritto distinto dal diritto, di carattere civile, alla libera circolazione delle persone in qualsiasi parte del territorio nazionale e inteso come diritto di carattere socio-economico, che si configura nella possibilità concreta di spostarsi per motivi fondamentali, quali

il lavoro o lo studio, in modo sicuro, con costi e tempi ragionevoli, in condizioni idonee.

La questione della mobilità interessa in particolare le aree urbane, in cui si concentra più della metà della popolazione, si svolge la maggior parte delle attività produttive e circola il maggior numero di veicoli.

Una politica per la mobilità e, in particolare, per la mobilità urbana dovrebbe comprendere, oltre agli interventi di potenziamento delle infrastrutture e a quelli di sostegno al trasporto pubblico locale, altre tipologie di interventi, che potrebbero collocarsi a tre livelli distinti: le regole sulla circolazione e la programmazione della viabilità; l'interazione tra la mobilità e le attività economiche e sociali; il contributo che può essere fornito dalle innovazioni tecnologiche.

Una mobilità sicura e sostenibile dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali per una revisione complessiva delle regole della circolazione e, con particolare riferimento alle città, una nuova progettazione della viabilità (si pensi alla individuazione e alla estensione delle corsie riservate e alle misure per garantirne il rigoroso rispetto).

Al tempo stesso una politica complessiva per la mobilità non può prescindere dall'interazione tra la mobilità stessa e il complesso delle attività sociali ed economiche, che si svolgono in un determinato contesto territoriale e che, in particolare in ambito urbano, assumono dimensioni assai rilevanti.

Si è visto che uno degli aspetti critici del trasporto pubblico locale in Italia è rappresentato dal basso tasso di utilizzo dei mezzi impiegati (il *load factor* sopra citato), che si associa, negli orari di punta, a situazioni molto frequenti e ripetutamente denunciate, in cui la disponibilità dei mezzi risulta palesemente inadeguata rispetto alla domanda, per cui l'utenza viene trasportata in condizioni inaccettabili. Per conseguire una migliore distribuzione della domanda nelle diverse fasce orarie non bastano soltanto misure incentivanti di tipo tariffario (si veda al

riguardo il paragrafo 4.4), che pure possono dimostrarsi efficaci. Occorre una complessiva azione di coordinamento, che incida sugli orari delle attività sociali ed economiche che determinano rilevanti flussi di mobilità. In altre parole, l'organizzazione della mobilità deve essere considerata insieme all'organizzazione delle attività alle quali la mobilità stessa è correlata.

Analogamente, una politica di rilancio del trasporto pubblico locale dovrebbe in primo luogo contenere al proprio interno azioni mirate al coordinamento tra le diverse modalità con cui il trasporto pubblico è effettuato; ciò vale, in particolare, per i servizi su ferro e su gomma, per i quali si rende spesso evidente l'esigenza di un'integrazione della programmazione dei servizi che coinvolga, oltre ai gestori, anche regioni ed enti locali, in ragione delle rispettive competenze sulle due modalità di trasporto. In secondo luogo, la politica per il trasporto locale dovrebbe associarsi a specifiche azioni per favorire l'utilizzo « misto » del mezzo privato e del mezzo pubblico. In quest'ottica dovrebbero essere considerate anche le iniziative per incentivare servizi alternativi al mezzo individuale, quali il *car sharing*, *car pooling*, *bike sharing*; lo sviluppo di tali servizi dovrebbe essere agevolato sia dal lato della domanda, attraverso azioni di stimolo nei confronti di potenziali utenti, sia dal lato dell'offerta, attraverso il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza (in luogo dell'esclusiva a vantaggio dell'azienda titolare del servizio di trasporto pubblico).

Una politica per la mobilità, con particolare riferimento alla mobilità urbana, può trarre consistenti benefici dalle innovazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La normativa dell'Unione europea ha già da qualche tempo rivolto una specifica attenzione ai sistemi di trasporto intelligenti, vale a dire alle modalità di applicazione delle innovazioni tecnologiche al piano della mobilità. È bene che, dopo il recepimento di tale normativa nell'ordi-

namento italiano, sia completato in tempi rapidi il piano d'azione nazionale, da trasmettere alla Commissione europea. Di tale piano il Governo dovrebbe fornire al Parlamento un'adeguata informazione; dovrebbe altresì svolgere un'opportuna attività di coordinamento rispetto ai piani regionali. La rilevanza attribuita al tema in sede di Unione europea dovrebbe altresì indurre a verificare tutte le possibilità di finanziamento di tali interventi che, a livello nazionale e regionale, possono essere attivate a valere sui fondi dell'Unione.

I sistemi di trasporto intelligenti consistono essenzialmente in procedure di raccolta, gestione e diffusione delle informazioni sul traffico, che, a parità di dotazioni infrastrutturali, possono agevolarne in misura significativa l'organizzazione e lo svolgimento. A tal fine, da un lato, dovrebbe essere promossa la diffusione sulle infrastrutture viarie e all'interno dei veicoli dei sensori e degli apparecchi necessari a rilevare le informazioni relative al traffico e a comunicarle alla centrale. Dall'altro, dovrebbero essere costituite e implementate apposite banche dati in cui raccogliere le informazioni; sotto questo profilo, è essenziale superare la frammentazione tra i vari enti e soggetti coinvolti, attraverso la più ampia integrazione delle banche dati. Le informazioni così raccolte dovrebbero essere quindi messe a disposizione sia di chi riveste ruoli decisionali in materia di mobilità e trasporti, sia degli operatori, pubblici e privati, sia della stessa utenza.

Le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale dovrebbero essere incentivate a dotarsi delle applicazioni specifiche per il settore, quali sistemi di localizzazione della flotta e di comunicazione con una centrale di controllo, modalità di raccolta di dati attraverso la bigliettazione elettronica (si veda paragrafo 4.4), strumenti di controllo sui veicoli e nelle stazioni, nonché sistemi di informazione verso l'utenza, sia alle fermate, sia a bordo del veicolo.

Per quanto concerne in particolare il trasporto pubblico locale, ciò potrebbe

dare un contributo determinante a migliorare la corrispondenza tra le esigenze dell'utenza e l'organizzazione del servizio. Più in generale, la raccolta e la diffusione quanto più ampia possibile delle informazioni sui flussi di traffico permetterebbe di razionalizzarne notevolmente lo

svolgimento, con rilevanti riduzioni dei costi. È stato infatti stimato che il maggior impiego dei sistemi di trasporto intelligenti permetterebbe un aumento di capacità superiore al 10 per cento a parità di infrastrutture, grazie ad un uso migliore delle infrastrutture stesse.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	101

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ». (COM(2014)14 final).	
Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ». (COM(2014)25 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	99
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) che tiene conto delle questioni sollevate e delle osservazioni formulate nel corso del dibattito fin qui svoltosi. In particolare, sottolineando gli ambiti ristretti di competenza della Commissione sul contenuto del provvedimento in esame, ha ritenuto opportuno accogliere le sollecitazioni in materia di impatto della tassazione sugli immobili strumentali delle imprese, anche al fine valutare, da un lato, l'avvio di un processo progressivo alleggerimento del carico tributario e, dall'altro, considerando l'ipotesi dell'incremento

della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi per l'anno 2014. L'osservazione alla lettera *b*) è volta a sollecitare le Commissioni di merito, in sinergia con il Governo ed i Comuni, ad individuare le modalità più opportune per assicurare a cittadini, imprese ed intermediari chiarezza, semplicità e stabilità degli adempimenti necessari per dichiarazioni e pagamento di IMU, TASI e TARI.

Luigi TARANTO (PD) esprime apprezzamento per il parere predisposto dal relatore che ripercorre le riflessioni già svolte dalla X Commissione nell'ambito dell'esame della legge di Stabilità per il 2014 sulla tassazione degli immobili strumentali delle imprese e sintetizza il dibattito sul provvedimento attualmente all'esame della Commissione. Dichiarò, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che avrebbe preferito che i suggerimenti emersi nel corso della seduta svoltasi nella giornata di ieri fossero recepiti come condizioni, in luogo di mere osservazioni destinate alle Commissioni di merito, al fine di conferire una valenza più stringente al parere che la Commissione si accinge a votare. Per tali ragioni, auspica che la Presidenza si faccia carico delle condivisibili istanze contenute nella proposta di parere della Commissione presso le Commissioni di merito affinché possano ricevere adeguata attenzione. Ricorda in proposito come il proprio gruppo abbia presentato numerosi emendamenti che affrontavano tali questioni anche nel recente esame del decreto-legge « Destinazione Italia ». Dichiarò quindi, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere predisposta dal relatore sul provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (NCD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ma auspica che sia possibile integrare la proposta di parere formulata con un'osservazione, avanzata anche nel corso del dibattito

svoltosi nella seduta di ieri, concernente la possibilità di riconoscere ai Comuni una più ampia autonomia in tema di tassazione locale, fermo restando l'invariabilità del gettito complessivo atteso.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, dichiara di accogliere l'integrazione formulata dal collega Vignali che rafforza il contenuto delle osservazioni già inserite nella proposta di parere da lui predisposta. Condivide le considerazioni svolte da altri colleghi circa l'opportunità che la X Commissione abbia la possibilità di esprimere dei pareri con un'efficacia vincolante maggiore nei confronti delle Commissioni competenti nel merito del provvedimento e che si possa lavorare proficuamente affinché il lavoro svolto dalle Commissioni in sede consultiva possa essere preso nella dovuta considerazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ».
(COM(2014)14 final).

Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ».
(COM(2014)25 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra il contenuto delle due in titolo presentate dalla Commissione europea il 22 gennaio scorso quale contributo alla discussione svolta dal Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014 che nelle sue conclusioni ha riservato una specifica attenzione alla politica industriale europea.

Le due comunicazioni « Per una rinascita industriale » (COM(2014) 14) e « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali » (COM(2014) 25) sono state presentate dalla Commissione europea il 22 gennaio scorso quale contributo alla discussione svolta dal Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014 che nelle sue conclusioni, come vedremo più avanti, ha riservato una specifica attenzione alla politica industriale europea.

I due documenti hanno inteso prospettare le linee di intervento per dare concreta attuazione al nuovo approccio alla politica industriale che si è andato definendo, soprattutto su impulso della Commissione e del Parlamento europeo, a partire dalla Strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione. Tale approccio è volto a porre nuovamente l'industria e, soprattutto il settore manifatturiero, al cuore del modello di crescita dell'economia dell'UE ed a questo scopo integra l'obiettivo di promuovere la competitività industriale in tutte le politiche dell'Unione europea, attraverso interventi di carattere sia orizzontale sia settoriale.

Passando all'illustrazione del contenuto delle due comunicazioni, la comunicazione sulla rinascita industriale richiama alcuni dati rilevanti sullo stato dell'industria europea, evidenziandone i punti di forza e, soprattutto, di debolezza rispetto al contesto globale. In particolare:

l'industria europea è leader mondiale sul piano della sostenibilità e produce un *surplus* commerciale di 365 miliardi di euro;

l'industria è all'origine di più dell'80 per cento delle esportazioni europee e dell'80 per cento delle attività di ricerca e innovazione condotte da privati;

il ruolo dell'industria in Europa si estende ben oltre l'attività manifatturiera e abbraccia, da un lato, le materie prime e l'energia, e dall'altra i servizi alle imprese (come la logistica), i servizi ai consumatori (come i servizi post-vendita per i beni durevoli) o il turismo;

la quota delle attività manifatturiere rispetto al PIL dell'UE è ulteriormente scesa, attestandosi al 15,1 per cento nell'estate del 2013; a partire dall'inizio della crisi inoltre sono andati perduti 3,8 milioni di posti di lavoro e il settore manifatturiero è stato colpito dalla crisi più severamente di quello dei servizi;

i livelli di innovazione rimangono bassi rallentando la modernizzazione della nostra base industriale;

il contesto imprenditoriale è complessivamente migliorato nell'UE, anche se non in tutti gli Stati membri, ed i progressi rimangono diseguali, con scarsa flessibilità dei meccanismi amministrativi e normativi;

la domanda interna rimane debole;

le imprese dell'UE si trovano ad affrontare prezzi energetici superiori a quelli sostenuti dalla maggior parte dei nostri principali concorrenti;

gli investimenti sono drasticamente calati.

Le priorità individuate nella comunicazione, che ribadisce *in primis* la necessità di inserire sistematicamente le tematiche connesse alla competitività in tutte le politiche dell'Unione, si possono così sintetizzare:

massimizzare il potenziale del mercato interno sviluppando le necessarie infrastrutture, offrendo un quadro normativo stabile, semplificato e prevedibile;

adottare misure nel mercato interno e a livello internazionale per garantire l'accesso all'energia e alle materie prime a prezzi abbordabili che rispecchino le condizioni internazionali;

mobilitare e attuare strumenti di finanziamento europei basati su combinazioni efficaci di COSME (il Programma per la competitività delle PMI per il periodo 2014-2020, con una dotazione di 2,5 miliardi di euro) Orizzonte 2020 (il principale programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione), fondi strutturali e fondi nazionali per favorire l'innovazione, gli investimenti e la reindustrializzazione;

tornare a finanziare l'economia reale. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe svolgere un ruolo più strategico in materia di erogazione dei prestiti, privilegiando l'innovazione e i progetti industriali;

assicurare l'accesso ai mercati globali a condizioni competitive più favorevoli;

definire un quadro più favorevole alle imprese, in particolare alle PMI, che sono socialmente ed economicamente importanti per l'UE dal momento che rappresentano il 99 per cento delle imprese, hanno grandi potenzialità di crescita e sono la maggior fonte di nuovi posti di lavoro;

migliorare il sistema di istruzione e formazione e agevolare la mobilità.

Passando ai contenuti della seconda Comunicazione in esame, essa formula alcune raccomandazioni per la legislazione relativa al mercato interno dei prodotti industriali e costituisce l'esito di una valutazione e di una consultazione pubblica sulla normativa dell'Unione nel settore al fine di verificarne la coerenza generale.

La Commissione ricorda anzitutto, producendo dati articolati, come la legislazione relativa al mercato interno, riavvicinando le normative nazionali, abbia promosso la competitività industriale, determinando una concorrenza più leale e condizioni di parità tra gli operatori economici.

Sono peraltro emersi numerosi elementi problematici nella normativa in vigore o punti suscettibili di miglioramento,

in relazione ai quali la comunicazione formula una serie di raccomandazioni, tra le quali:

privilegiare il ricorso ai regolamenti piuttosto che alle direttive, in modo da eliminare le differenze nella tempistica di entrata in vigore delle normative nazionali di attuazione e ridurre il rischio di divergenze nel recepimento, nell'interpretazione e nell'applicazione;

operare revisioni periodiche della normativa relativa ai prodotti industriali al fine di assicurarne la coerenza e di verificare l'esistenza di importanti lacune, incoerenze, oneri normativi o duplicazioni;

rafforzare la partecipazione delle PMI e delle parti interessate della società civile (per esempio associazioni dei consumatori e associazioni di utenti professionali) nella preparazione di iniziative per l'azione legislativa dell'UE e nei processi di normazione;

invitare gli organismi nazionali di normazione a mettere a disposizione in maniera gratuita estratti delle norme armonizzate nei rispettivi siti Internet;

operare una più rapida transizione verso la «vigilanza del mercato elettronico» nella quale gli operatori economici rendano disponibili online, per quanto possibile, informazioni relative alla conformità, agevolando la transizione verso un futuro privo di supporti cartacei;

concedere una maggiore flessibilità nel soddisfare i requisiti di tracciabilità al fine di promuovere un maggiore utilizzo dell'etichettatura elettronica, accogliendo le preoccupazioni delle imprese;

applicare sistematicamente il test PMI nella fase di elaborazione della legislazione per assicurare che i requisiti amministrativi non impongano oneri sproporzionati alle PMI;

mettere a disposizione di tutte le imprese un'unica fonte di riferimento relativa alle modifiche apportate alla normativa di armonizzazione dell'Unione sui

prodotti industriali nonché agli aggiornamenti delle norme e ai relativi tempi di entrata in vigore;

promuovere la convergenza internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui prodotti industriali, che potrebbe contribuire ad abbassare i costi di messa in conformità per le industrie, rafforzando in tal modo la competitività industriale;

procedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'esistente quadro giuridico comune per la commercializzazione dei prodotti industriali, inclusi la manutenzione e il post-vendita;

assicurare una maggiore attenzione all'impatto della normativa UE sulla competitività internazionale delle imprese dell'Unione.

A conclusione della illustrazione delle due comunicazioni, appare di qualche rilievo dare conto brevemente delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 20-21 marzo, che ha segnalato, implicitamente avallando l'impostazione complessiva delle comunicazioni di cui si è dato conto, l'esigenza di:

sfruttare a pieno il potenziale del mercato interno, sviluppando le necessarie infrastrutture e puntando sull'innovazione e le nuove tecnologie;

promuovere la creazione e la crescita delle piccole e medie imprese;

assicurare l'accesso dell'industria ai finanziamenti, promuovendo un migliore utilizzo di COSME (il Programma per la competitività delle PMI per il periodo 2014-2020), Orizzonte 2020 (il principale programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione), dei fondi strutturali e di investimento, come pure di strumenti basati sul mercato e di altri strumenti finanziari innovativi;

migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati internazionali e facilitare

la loro integrazione nelle catene globali del valore, promuovendo norme e regolamentazioni europee e internazionali;

affrontare le carenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico in via prioritaria, con una maggiore partecipazione dell'industria e impiegando tutti gli strumenti e i programmi messi a disposizione dall'UE;

colmare il ritardo dell'UE per quanto riguarda l'attività brevettuale, chiedendo un maggior sostegno ai settori tecnologici a forte crescita e sollecitando l'entrata in vigore del regime UE in materia di brevetti entro la fine del 2014;

promuovere le tecnologie abilitanti fondamentali (batterie per l'elettromobilità, materiali intelligenti, produzione ad alto rendimento e bioprocessi industriali), che rivestono un'importanza cruciale per la competitività industriale.

Sottolinea la rilevanza delle comunicazioni illustrate e l'opportunità, che la Commissione deve cogliere, di elaborare un documento finale che individui chiaramente le esigenze e le specificità dell'industria manifatturiera italiana rispetto alle politiche industriali europee. Riterrebbe a tal fine opportuno effettuare un breve ciclo di audizioni con realtà particolarmente significative nell'ambito della manifattura italiana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, giudica di particolare importanza le Comunicazioni all'esame della Commissione, soprattutto in considerazione della crisi internazionale che ha colpito tutte le realtà industriali europee. Osserva che, a livello globale, è stata recuperata l'importanza dell'industria manifatturiera anche in quei Paesi, come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, che negli ultimi decenni si erano orientati prioritariamente ad una crescita basata sui servizi e sugli strumenti finanziari. In particolare, gli USA stanno procedendo a un'ambiziosa reindustrializzazione del loro sistema produttivo in seguito alla scoperta rivoluzionaria dello

shale gas che consente un notevole abbattimento dei costi energetici a carico delle imprese. Ritiene che la consistenza dell'industria manifatturiera italiana abbia fornito significativi strumenti per contrastare l'imponente crisi degli ultimi anni mantenendo elevati i livelli di *export*, raffrontabili in ambito europeo solo con quelli della Germania. Sottolinea che in tutti i Paesi industrializzati la quota del prodotto industriale in senso stretto si attesta attorno al 10-12 per cento del PIL, ma che considerando tutte le filiere interessate vi contribuisce per quasi il 40 per cento. Concorda con la proposta del relatore Benamati di procedere ad un breve ciclo di audizioni con interlocutori qualificati, anche congiuntamente alla Commissione per le Politiche dell'Unione europea che ha già iniziato, in relazione ai profili di sua competenza, l'esame delle Comunicazioni in titolo.

Edoardo NESI (SCpI) annette grande importanza alle Comunicazioni in esame che recano una elencazione, a suo avviso, pressoché esaustiva delle problematiche delle PMI italiane. Ritiene che l'elaborazione di un approfondito documento finale possa rappresentare l'occasione per sollecitare, attraverso l'intervento del Governo, l'attenzione delle istituzioni europee alle esigenze dell'industria manifatturiera italiana che presenta peculiari e irripetibili caratteri di eccellenza.

Ritiene particolarmente rilevante per la realtà italiana la raccomandazione contenuta nella seconda Comunicazione in merito alla possibilità di concedere una maggiore flessibilità nel soddisfare i requisiti di tracciabilità, al fine di promuovere un maggiore utilizzo dell'etichettatura elettronica. Tutte le iniziative a favore della tracciabilità dei prodotti contrastano infatti non solo la contraffazione, ma anche il fenomeno dell'*italian sounding* particolarmente diffuso anche tra i Paesi dell'Unione europea. Concorda infine con la proposta del relatore di procedere ad un breve ciclo di audizioni con soggetti qualificati.

Raffaello VIGNALI (NCD), espresso un giudizio ampiamente positivo Comunicazioni in esame, desidera ringraziare il Vicepresidente della Commissione responsabile per l'Industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, che nel presentare la prima Comunicazione ha auspicato che, sull'esempio del *fiscal compact*, il Consiglio europeo possa adottare un *industrial compact*, per aggiungere alla strada del rigore economico quella della promozione della ripresa economica.

Sottolinea che l'Italia è il secondo Paese manifatturiero in Europa dopo la Germania, ma rischia di perdere competitività a causa soprattutto delle complicazioni burocratiche e normative presenti nel sistema.

Ritiene che le priorità individuate nelle Comunicazioni siano assolutamente condivisibili e auspica che siano tempestivamente tradotte in un regolamento da applicare in tutta l'Unione senza i margini interpretativi che necessariamente richiede il recepimento di una direttiva, considerato che in Italia si assiste spesso al fenomeno del cosiddetto *golden plate*.

Esprime un giudizio ampiamente positivo sulla raccomandazione contenuta nella seconda Comunicazione di un'applicazione sistematica del test PMI nella fase di elaborazione della legislazione per assicurare che i requisiti amministrativi non impongano oneri sproporzionati alle PMI. Auspica al riguardo che il test PMI possa essere costantemente applicato, a differenza di quanto avviene nella nostra legislazione nazionale con gli istituti dell'AIRE (analisi di impatto della regolamentazione) e della VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione) che sono invece regolarmente disattesi, nonostante la puntuale previsione introdotta nella legislazione nazionale con lo Statuto delle imprese.

Ritiene che la Commissione debba elaborare un documento finale che presenti le esigenze del sistema manifatturiero italiano e fortemente impegnativo per le istituzioni europee, al pari delle regole che devono essere applicate dai singoli Paesi in materia di sistema bancario o di finanza pubblica. A questo proposito, ricorda che

nella precedente legislatura la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema industriale e manifatturiero le cui conclusioni possono rappresentare un utile contributo anche all'elaborazione del documento finale.

Mattia FANTINATI (M5S), nel concordare con i colleghi precedentemente intervenuti, ravvisa un carattere propagandistico nei contenuti delle Comunicazioni in esame, a suo avviso, motivato dall'imminenza delle prossime elezioni europee. Osserva che l'Europa presenta al proprio interno realtà industriali molto variegata con specificità all'interno dei singoli Paesi, cui difficilmente possono essere applicate regole omogenee. Lamenta che il fenomeno della delocalizzazione delle attività italiane si registra anche all'interno di Paesi europei che presentano livelli di imposizione fiscale e di costo del lavoro inferiori rispetto a quelli nazionali. Concorde infine con la proposta del relatore di procedere ad un breve ciclo di audizioni qualificate.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) osserva che la rinascita industriale dell'Europa presuppone una rinascita industriale dei singoli Paesi che, pur all'interno dell'Unione, spesso registrano condizioni di competitività molto sbilanciate a causa del differenziale dei costi dell'energia e del lavoro, nonché del livello di imposizione

fiscale sulle attività di impresa. Ritiene che una rinascita industriale dell'Europa debba passare per l'adozione di misure che favoriscano la competitività delle imprese in tutti gli Stati membri e che pertanto nel documento finale che sarà elaborato dalla Commissione debbano essere chiaramente evidenziati tutti i fattori che ostacolano una reale crescita delle realtà industriali dei singoli Paesi membri.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 marzo 2014.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.45.

ALLEGATO 1

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162);

valutate in particolare le disposizioni in materia di TARI e TASI di cui all'articolo 1 del provvedimento e, segnatamente, le previsioni di cui al comma 1, lettera a) di detto articolo, con cui si consente ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014 sulle abitazioni principali ed il limite del 10,6 per mille previsto per le altre tipologie di immobili per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che ne derivi il finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

sottolineato che, dunque, l'aliquota TASI 2014 a carico degli immobili strumentali delle imprese potrà raggiungere il livello massimo dell'11,4 per mille e che simili livelli di prelievo si sommeranno al già gravoso impatto di IMU e TARI su detti immobili;

richiamate, al riguardo, le considerazioni già formulate dalla Commissione nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, alla legge di Stabilità per il 2014 ed al decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, in sinergia con il Governo ed i Comuni, il complessivo impatto di IMU, TASI e TARI sugli immobili strumentali delle imprese, fin d'ora verificando la possibilità dell'avvio di un processo di progressivo alleggerimento del carico tributario, anche attraverso l'individuazione di criteri di determinazione del gettito che integrino e temperino il parametro dell'estensione di superficie e, intanto, attentamente considerando l'ipotesi dell'incremento della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, per il 2014, dal 20 per cento al 30 per cento, livello già previsto per il 2013;

b) valutino le Commissioni di merito in sinergia con il Governo ed i Comuni, le modalità più opportune per assicurare a cittadini, imprese ed intermediari chiarezza, semplicità e stabilità degli adempimenti necessari per dichiarazioni e pagamento di IMU, TASI e TARI.

ALLEGATO 2

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162);

valutate in particolare le disposizioni in materia di TARI e TASI di cui all'articolo 1 del provvedimento e, segnatamente, le previsioni di cui al comma 1, lettera *a*) di detto articolo, con cui si consente ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014 sulle abitazioni principali ed il limite del 10,6 per mille previsto per le altre tipologie di immobili per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che ne derivi il finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

sottolineato che, dunque, l'aliquota TASI 2014 a carico degli immobili strumentali delle imprese potrà raggiungere il livello massimo dell'11,4 per mille e che simili livelli di prelievo si sommeranno al già gravoso impatto di IMU e TARI su detti immobili;

richiamate, al riguardo, le considerazioni già formulate dalla Commissione

nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, alla legge di Stabilità per il 2014 ed al decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, in sinergia con il Governo ed i Comuni, il complessivo impatto di IMU, TASI e TARI sugli immobili strumentali delle imprese, fin d'ora verificando la possibilità dell'avvio di un processo di progressivo alleggerimento del carico tributario, anche attraverso l'individuazione di criteri di determinazione del gettito che integrino e temperino il parametro dell'estensione di superficie, e, intanto, attentamente considerando l'ipotesi dell'incremento della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, per il 2014, dal 20 per cento al 30 per cento, livello già previsto per il 2013, nonché consentendo ai Comuni una più ampia manovrabilità nella tassazione locale nel rispetto del gettito complessivo previsto;

b) valutino le Commissioni di merito in sinergia con il Governo ed i Comuni, le modalità più opportune per assicurare a cittadini, imprese ed intermediari chiarezza, semplicità e stabilità degli adempimenti necessari per dichiarazioni e pagamento di IMU, TASI e TARI.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	102
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere dei deputati Chimienti ed altri)</i>	104
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale dell'INPS, dott. Mauro Nori, sulla identificazione della platea dei lavoratori che non beneficiano di interventi di salvaguardia in materia pensionistica, nonché sulle iniziative legislative in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato e di ricongiunzione pensionistica	103
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Silvia CHIMIANTI (M5S) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di presen-

tare una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto. Si sofferma, anzitutto, sull'articolo 4, che, a suo avviso, rischia di determinare squilibri organizzativi ogniqualvolta venga applicato da un ente già dimensionato in funzione delle sue reali esigenze amministrative. Ritiene, infatti, che la norma non subordini la razionalizzazione del personale ad un'effettiva sussistenza di posizioni ridondanti, suscitando molte perplessità. Fa presente, dunque, che il suo gruppo manifesta una ferma contrarietà all'ipotesi di ridurre ulteriormente la spesa del personale non dirigenziale, che ha già costituito oggetto di diverse misure di razionalizzazione. Passando ad esaminare l'articolo 19, fa notare che esso si limita a prevedere una proroga fino al 31 marzo 2014, individuando una soluzione tampone che non risolve alla radice il problema dei lavoratori impegnati nei servizi di pulizia delle scuole. Fa notare che la legge n. 124 del 1999, disponendo il trasferimento dai co-

muni allo Stato del personale impiegato per i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari nelle scuole, ha di fatto aperto la strada alle esternalizzazioni e alla pratica degli appalti per i servizi di pulizia nelle scuole. Rileva che assumere il personale mancante avrebbe comportato un ingente risparmio rispetto alla spesa sostenuta per onorare i contratti di servizio con le ditte esterne. Espresse perplessità sul fatto di coprire gli oneri di spesa attingendo a fondi necessari al buon funzionamento della scuola pubblica, osserva che il problema delle pulizie nelle istituzioni scolastiche va risolto definitivamente, cancellando le esternalizzazioni e garantendo la possibilità agli ex LSU impiegati nelle ditte di pulizia di entrare nella graduatoria ATA per le stesse mansioni.

Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione della proposta di parere contrario al provvedimento in esame presentata dal suo gruppo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in sostituzione del relatore, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*). Con riferimento alle considerazioni della deputata Chimienti, osserva che senza dubbio le questioni relative al personale che svolge compiti di pulizia nelle scuole sono fondate, sottolineando come nelle premesse della proposta di parere si richiami l'esigenza di individuare una soluzione strutturale alla problematiche occupazionali che interessano tali lavoratori.

Walter RIZZETTO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta da lui formulata in sostituzione del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Chimienti ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti ed altri.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa notare che nella votazione testé svolta solo con il voto favorevole di un deputato appartenente al gruppo di SEL si è superato il numero dei voti contrari e delle astensioni. Osserva, in ogni caso, che l'andamento della seduta, iniziata con ritardo rispetto all'orario della convocazione, è stato influenzato dalle esigenze della maggioranza di raggiungere un numero di voti necessario all'approvazione della proposta di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prendendo atto di quanto rappresentato dal deputato Fedriga, osserva che il ritardo nell'avvio della seduta rientra nella fisiologia dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 marzo 2014.

Audizione del direttore generale dell'INPS, dott. Mauro Nori, sulla identificazione della platea dei lavoratori che non beneficiano di interventi di salvaguardia in materia pensionistica, nonché sulle iniziative legislative in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato e di ricongiunzione pensionistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (C. 2162 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI CHIMIANTI ED ALTRI

L'XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162);

considerato che:

l'articolo 4 del decreto in esame individua un percorso attraverso cui recuperare gradualmente le somme indebitamente attribuite in sede di contrattazione collettiva, risolvendo le criticità connesse al non corretto utilizzo dei fondi in questione da parte di diversi comparti delle pubbliche amministrazioni;

la norma in questione assolve al recupero delle suddette somme obbligando di fatto le Regioni ad adottare ulteriori misure di contenimento della spesa per il personale tramite piani di riorganizzazione votati alla razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative quali l'accorpamento di uffici, la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e riduzione della spesa del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e del personale non dirigenziale in misura non inferiore del 10 per cento. Dette « sanzioni » rischiano di determinare squilibri organizzativi ogniqualvolta venga applicata da un ente già dimensionato in funzione delle sue reali esigenze amministrative. La norma, infatti non sembra subordinare la citata razionalizzazione del personale a un'effettiva

« sussistenza di posizioni ridondanti » e questa mancata specifica lascia perplesso il gruppo M5S;

il M5S manifesta la sua ferma contrarietà all'ipotesi di ridurre ulteriormente la spesa del personale non dirigenziale, che in questi anni è già stato oggetto di misure di razionalizzazione severe e cospicue;

l'articolo 19, secondo quanto riportato in rubrica dovrebbe contenere « disposizioni volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche », ma solo fino al 31 marzo 2014;

si è giunti al paradosso per cui, ancora una volta, ci si limita ad improvvisare soluzioni-tampone che non risolvono il problema alla radice, ma che semplicemente mettono una pezza in attesa di provvedimenti risolutivi e definitivi che ad oggi, pur essendo stati annunciati a più riprese, risultano ancora una chimera;

la legge n. 124 del 1999, disponendo il trasferimento dai comuni allo Stato del personale impiegato per i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari nelle scuole, ha di fatto condotto alla riduzione di ben 11.800 unità di collaboratori scolastici inseriti in graduatoria, aprendo la strada alle esternalizzazioni ed alla pratica degli appalti per i servizi di pulizia delle scuole;

la situazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 1999 ha presto assunto contorni schizofrenici: a

fronte del taglio di 11.800 collaboratori scolastici, e dunque di una conseguente vacanza organica di personale ATA già inserito in graduatoria, lo Stato è divenuto titolare di contratti di servizio per 620 milioni complessivi con ditte esterne che hanno impiegato l'equivalente di oltre 24.000 unità a tempo pieno, praticamente il doppio dei posti tagliati. Si sarebbero addirittura verificate situazioni paradossali in cui venivano ad esempio impiegati 57 dipendenti esternalizzati per la pulizia di sei classi;

assumere gli 11.800 bidelli mancanti avrebbe invece comportato una spesa di circa 300 milioni, dunque un risparmio di circa 320 milioni di euro rispetto alla spesa sostenuta dallo stato centrale per onorare i contratti di servizio con le ditte esterne. Ma la via dell'assunzione, suggerita in più occasioni dal M5S, non è mai stata intrapresa e i Governi hanno continuato a reperire le ingenti cifre che dal fondo di funzionamento delle scuole;

per tentare di realizzare un qualche risparmio, anziché procedere all'assunzione di personale ATA qualificato e inserito in graduatorie, si è dapprima optato per la riduzione della spesa per i contratti di pulizia evitando di acquistare il servizio a luglio-agosto, e successivamente dall'anno scolastico 2013-2014 si è imposto l'acquisto dei servizi di pulizia delle scuole a seguito di una gara CONSIP (come avviene in tutta la PA). Infine, con il decreto del fare, si è fissato un limite di spesa per l'acquisto di questi servizi « pari a quanto si spenderebbe per svolgerli mediante ricorso a personale dipendente. Il costo del servizio è stato portato a circa 300 milioni di euro (rispetto ai 620 milioni), imponendo gare d'appalto al ribasso che hanno determinato il rischio concreto di precarizzazione e di drastiche riduzioni degli stipendi dei lavoratori, se non addirittura la conclusione del contratto. Un rischio divenuto concreto per circa 12.000 lavoratori ex LSU, che sulla base di una

disposizione contenuta nell'ultima legge di stabilità avrebbero visto i loro contratti scadere il 28 febbraio;

l'articolo 19 del decreto in esame « proroga la proroga », estendendo dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle scuole per l'acquisizione dei servizi di pulizia. Dunque fino al 31 marzo le scuole situate nei territori in cui non è attiva la convenzione CONSIP acquireranno i servizi in questione dalle imprese che li fornivano fino al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche in essere a quella data. Nei territori in cui la convenzione CONSIP è attiva, le scuole acquistano ulteriori servizi avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, per effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari fino al 31 marzo;

tale proroga viene disposta in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58 del decreto n. 69 del 2013, che viene a tal fine incrementato di 20 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

il M5S esprime in merito all'articolo 19 una serie di perplessità: innanzitutto la solita prassi, ormai ben radicata, di coprire gli oneri di spesa attingendo a fondi necessari per il buon funzionamento della scuola pubblica. In questo caso, come già avvenuto nel recentissimo decreto sugli scatti stipendiali dei docenti, per reperire i 20 milioni di euro necessari si intacca il fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa;

il M5S chiede di limitare gli effetti della proroga solo ai territori in cui è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. Per i territori nei quali la suddetta convenzione non è attiva proponiamo invece una soluzione di buon senso e cioè il ricorso al personale ATA inserito in graduatoria per lo svolgimento delle medesime mansioni;

il problema delle pulizie nelle istituzioni scolastiche va risolto definitivamente, cancellando le esternalizzazioni e garantendo la possibilità agli ex LSU impiegati dalle ditte di pulizia di entrare nella graduatoria ATA per le stesse mansioni. Questi principi sono alla base di una proposta di legge che il M5S ha depositato pochi giorni fa e che permetterebbe dav-

vero di porre fine al sistema delle esternalizzazioni, che tanti danni, anche economici, ha già causato;

esprime

PARERE CONTRARIO

Chimienti, Tripiedi, Baldassarre, Bechis, Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162);

rilevato che il provvedimento reca un complesso di interventi – per lo più riconducibili ad esigenze di finanza locale – riprendendo il contenuto di disposizioni discusse in occasione dell'esame parlamentare dei decreti n. 126 e n. 151 del 2013;

analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione;

preso atto che l'articolo 19, comma 1, del decreto proroga dal 28 febbraio al 31

marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari;

considerato che, proprio in relazione a tale articolo 19, il rappresentante del Governo, intervenuto presso la Commissione VII, chiamata anch'essa a pronunciarsi in sede consultiva, ha offerto rassicurazioni circa la continuità di tali servizi e il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori impiegati, facendo altresì riferimento ad una possibile soluzione strutturale per i lavoratori in esubero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115

INTERROGAZIONI:

5-02418 D'Incecco: Iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	116

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	119
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione di emendamenti</i>)	120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 marzo 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ».

Ricorda, altresì, che nella seduta del 20 marzo scorso la relatrice, deputato Sbroliini, ha svolto la relazione introduttiva.

Fa presente che presso le Commissioni riunite V e VI sono stati presentati circa

seicento emendamenti, il cui esame non ha ancora avuto inizio, e che allo stato attuale l'esame del provvedimento in titolo in Assemblea è previsto a partire da mercoledì 2 aprile.

Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendano intervenire nel dibattito.

Paolo BENI (PD) esprime apprezzamento per il fatto che l'articolo 1 del decreto-legge in esame preveda, al comma 3, l'esenzione dal pagamento della TASI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, già esentati dall'IMU. Ricorda, quindi, che l'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 – espressamente richiamato dalla disposizione in esame – ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. Al riguardo, evidenzia come l'interpretazione dell'espressione «modalità non commerciali», requisito richiesto ai fini dell'esenzione, sia tutt'altro che univoca, avendo anzi dato luogo a un contenzioso, non risolto nemmeno a seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, che avrebbe dovuto fornire chiarimenti in ordine alle definizioni di ente non commerciale e delle attività svolte, anche con riferimento ai requisiti concernenti lo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie.

Precisa altresì di aver presentato sull'argomento un'interrogazione presso la VI Commissione, alla quale è stata data una risposta interlocutoria da parte del ministro competente, avendo questi rinviato ai decreti legislativi che saranno adottati dal Governo in attuazione della delega in materia fiscale.

Per le ragioni addotte, ritiene che sarebbe opportuno segnalare nel parere che la Commissione si appresta a deliberare la necessità di risolvere le incertezze inter-

pretative che permangono nell'applicazione della normativa sulla TASI per gli enti citati.

Elena CARNEVALI (PD), oltre alla questione segnalata dal collega Beni, ritiene che nel parere si dovrebbe dare conto anche di un altro problema, concernente il disagio abitativo, che si pone anche per le fondazioni ONLUS.

Al riguardo, fa presente che la casa deve essere considerata quale bene non solo di proprietà, ma anche di servizio, rilevando la mancanza di disposizioni normative volte a favorire l'edilizia residenziale pubblica.

Alla luce delle considerazioni svolte, chiede al relatore di inserire nella proposta di parere un riferimento alla necessità di estendere l'esenzione dalla TASI anche alle fondazioni *onlus* che svolgono attività di *housing* sociale.

Daniela SBROLLINI, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole che tiene conto, nelle premesse, delle considerazioni emerse dal dibattito, condividendo nel merito (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.

5-02418 D'Incecco: Iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto, pur apprezzando il fatto che siano stati aperti diversi tavoli e che siano state intraprese varie iniziative da parte del Governo, ritiene tuttavia che il problema segnalato attraverso l'interrogazione in titolo assuma proporzioni tali da richiedere una risposta urgente.

Al riguardo, fa presente come bambini con abitudini alimentari scorrette rischiano di divenire degli adulti obesi, con tutte le conseguenze che ciò comporta, anche in termini di costi aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Dopo aver citato il recente parere dell'EFSA (25 ottobre 2013) sullo stato nutrizionale dei lattanti e bambini europei, che evidenzia le carenze nutrizionali importanti di questa fascia di età, sottolinea quanto sia importante promuovere e incentivare l'allattamento al seno come unica fonte di nutrimento nei primi sei mesi e il più a lungo possibile, anche durante l'introduzione dell'alimentazione complementare.

Rileva quindi che, se uno dei principali obiettivi del Ministero della salute è quello di rafforzare la prevenzione, non esiste ambito più idoneo di intervento dell'alimentazione infantile, ciò che richiede l'adozione di specifiche linee guida, sul modello di altri Paesi europei, che indirizzino in maniera uniforme la pediatria italiana e gli stessi genitori, nella corretta alimentazione da fornire ai bambini nella fascia d'età da zero a tre anni.

Ciò premesso, non comprende come mai nell'ambito degli Stati generali della salute – che si terranno a Roma l'8 e il 9 aprile 2014 – non sia stata prevista un'apposita sessione sul tema dell'alimentazione infantile, che a suo avviso dovrebbe far parte della politiche della prevenzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso ha avuto inizio l'esame delle proposte emendative presentate al testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, che proseguirà nella giornata odierna.

Ricorda altresì che nella suddetta seduta, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del provvedimento, la Commissione è arrivata fino all'esame dell'emendamento Capone 3.1 e ha deliberato di accantonare l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01 e l'emendamento Miotto 3.3, sui quali il relatore e il Governo hanno entrambi espresso parere contrario.

Fa presente, infine, che sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 il relatore ha espresso i seguenti pareri: contrario sugli emendamenti Grillo 3.7, Silvia Giordano 3.8, Capone 3.5, Nicchi 3.4, Miotto 3.10, Lenzi 3.11, Baroni 3.12 e Tagliatela 3.13; favorevole sugli emendamenti Lenzi 3.6, Miotto 3.15 e Loreface 3.14; parere favorevole con riformulazione sull'emendamento Capone 3.9, nel senso di

espungere dal testo dell'emendamento le parole « istituiti nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali ».

Il Governo ha espresso parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti tranne che sul Grillo 3.7, su cui il parere è favorevole, e sugli emendamenti Miotto 3.15 e Lorefice 3.14 su cui è contrario. Ha proposto, infine, di riformulare l'emendamento Nicchi 3.4, nel senso di estendere da novanta giorni a sei mesi i tempi per la predisposizione delle linee guida da parte del Ministero della salute.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, partendo dagli emendamenti che erano stati accantonati nella precedente seduta, ribadisce il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01, in quanto ritiene che non sia opportuno inserire nel testo del provvedimento una definizione dei giochi d'azzardo, anche al fine di evitare di entrare in contrasto con quanto già previsto sul punto dal codice penale.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento Miotto 3.3, propone di riformularlo come articolo aggiuntivo all'articolo 3, al fine di prevedere l'adozione di un piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l'aggiornamento dei LEA (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme al relatore sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01. Esprime altresì parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 3.3, illustrata dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S), prendendo atto della valutazione effettuata dal relatore in relazione all'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01, fa presente che, pur comprendendo l'esigenza di non creare potenziali conflitti con quanto previsto sul punto dal codice penale, sarebbe stato tuttavia opportuno definire preventivamente quali giochi rientrano nella definizione di giochi d'azzardo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.3.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 3.3 sarà esaminata dopo la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, trattandosi di un articolo aggiuntivo.

La Commissione, quindi, respinge l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 2.01.

Marialucia LOREFICE (M5S) interviene sull'emendamento Grillo 3.7, di cui è cofirmataria, chiedendo al relatore di modificare il proprio parere contrario in quanto ritiene più opportuno prevedere che i servizi preposti « attuino » anziché « promuovano » interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da gioco d'azzardo patologico.

Donata LENZI (PD) fa presente che, poiché i servizi in questione sono i servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali, occorrerebbe chiarire se la responsabilità per l'attuazione degli interventi vale anche nel caso in cui questi ultimi si realizzino mediante gruppi che operano nell'area del volontariato.

Marisa NICCHI (SEL) ritiene che una soluzione potrebbe essere costituita da una riformulazione dell'emendamento Grillo 3.7, nel senso di prevedere che i servizi in discussione « promuovono e attuano » interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da GAP.

Paola BINETTI (PI) *relatore*, concorda con la proposta della collega Nicchi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Grillo 3.7.

Marialucia LOREFICE (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Grillo 3.7, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Grillo 3.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Silvia Giordano 3.8 e Capone 3.5.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, modifica il parere contrario già espresso sull'emendamento Nicchi 3.4, in quanto reputa condivisibile la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo e ricordata dal presidente Vargiu.

Marisa NICCHI (SEL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 3.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Salvatore CAPONE (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.9, ricordata dal presidente Vargiu all'inizio della seduta.

La Commissione approva l'emendamento Capone 3.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Capone 3.9 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Lenzi 3.6 si intende assorbito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra le finalità del suo emendamento 3.10, volto a garantire l'assistenza psicologica ai familiari del giocatore affetto da gioco d'azzardo patologico.

Precisa tuttavia che, se il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo è dovuto al carattere eccessivamente oneroso dell'emendamento stesso, è disponibile a ritirarlo.

Paolo BENI (PD) condivide la *ratio* dell'emendamento Miotto 3.10, che a suo avviso potrebbe essere riformulato, riferendolo preferibilmente alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 3.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ribadisce il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Miotto 3.10, in quanto, pur condividendone l'intento, si rende conto che realisticamente è già molto difficile riuscire a erogare prestazioni sanitarie a titolo gratuito ai soggetti affetti da GAP, per cui diventa impossibile estenderle anche ai loro familiari.

Ritiene, invece, che vi siano le condizioni per modificare sull'emendamento Lenzi 3.11, sul quale esprime quindi parere favorevole.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti Miotto 3.10 e Lenzi 3.11.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 3.10.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.11 (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Baroni 3.12, volto a prevedere in luogo dell'assistenza psicologia nei confronti dei soggetti affetti da GAP, l'assistenza psicosociosanitaria secondo le linee guida individuate dall'Istituto superiore di sanità.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento Baroni 3.12.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO fa presente che l'emanazione delle linee guida è di competenza del Ministero della salute e non dell'Istituto superiore di sanità.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 3.12.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, fa presente che, a seguito della proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 3.3, accolta da quest'ultima, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Miotto 3.15, la cui *ratio* è sostanzialmente recepita dalla citata proposta di riformulazione.

Elena CARNEVALI (PD) fa presente che l'emendamento Miotto 3.15 affronta un punto considerato fondamentale dal gruppo del Partito democratico, in quanto vi è incertezza circa i tempi di adozione del decreto del Presidente del Consiglio concernente l'aggiornamento dei LEA.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO replica all'obiezione formulata dal deputato Carnevali, evidenziando come la previsione del Piano nazionale a favore delle persone affette da GAP, contenuta nella proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 3.3, assolve proprio alla finalità di evitare che, nelle more dell'emanazione del suddetto provvedimento, non vengano garantite le prestazioni sanitarie a tali soggetti.

Fa presente, inoltre, di aver riconsiderato l'emendamento Lorefice 3.14, esprimendo, pertanto, parere favorevole su quest'ultimo, in conformità al parere già espresso dal relatore.

Maria AMATO (PD) ritira l'emendamento Miotto 3.15, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lorefice 3.14 (*vedi allegato 3*), respinge l'emendamento Tagliatela 3.13 e approva l'articolo aggiuntivo Miotto 3.01 (nuova formulazione dell'ex emendamento Miotto 3.3).

Procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Piccione 4.1, a condizione che si riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), comprensiva anche dell'emendamento Carnevali 4.3. Essendo l'emenda-

mento Piccione 4.1 interamente sostitutivo dell'articolo 4, invita al ritiro i presentatori di tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 4: Carnevali 4.3, Miotto 4.5, Beni 4.4, Iori 4.2, Lenzi 4.6 e Baroni 4.7.

Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01, a condizione che si riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Invita, infine, al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Silvia Giordano 4.02 e Di Vita 4.03.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme al relatore su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte di riformulazione dell'emendamento Piccione 4.1 e dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, approssimandosi l'orario di inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.55.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 marzo scorso, la Commissione ha deliberato di procedere ad una proroga al 30 aprile 2014 del termine dell'indagine conoscitiva relativa sull'organizzazione dell'attività dei medici che svol-

gono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Avendo raggiunto sul punto la necessaria intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, possiamo quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di proroga al 30 aprile 2014 del termine dell'indagine conoscitiva in oggetto.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2162 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

valutata positivamente l'esenzione dalla TASI prevista dal comma 3 dell'articolo 1 per gli enti di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

rilevata la necessità di estendere tale esenzione alle fondazioni *onlus* che svolgono attività di *housing* sociale;

rilevato inoltre che permangono nell'applicazione della TASI per gli enti citati le incertezze interpretative del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, adottato in attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 richiamato dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-02418 D'Incecco: Iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute rivolge da tempo particolare attenzione all'obesità, che sta aumentando molto rapidamente sia nell'adulto che in età pediatrica ed è un importante fattore di rischio per la salute e, se presente in età pediatrica, si associa ad una più precoce comparsa di patologie tipiche dell'età adulta, quali, ad esempio diabete di tipo 2, con conseguente esposizione ai principali fattori di rischio noti per malattie cardiovascolari e tumori.

L'obesità infantile è una condizione che, una volta instauratasi, è molto difficile da trattare e oltre il 60 per cento dei bambini in sovrappeso prima della pubertà, lo sarà anche nella fase iniziale dell'età adulta.

È di tutta evidenza che una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo è un valido strumento per la prevenzione: un regime dietetico adeguato ed equilibrato, infatti, non solo garantisce un apporto di nutrienti ottimale, in grado di soddisfare il fabbisogno dell'organismo, ma permette anche l'apporto di sostanze che svolgono un ruolo protettivo e/o preventivo nei confronti di determinate condizioni patologiche.

Molti aspetti dell'ambiente in cui oggi vivono e lavorano le persone, tuttavia, incoraggiano abitudini alimentari scorrette e/o una ridotta attività fisica che aumentano il rischio di obesità.

In Italia, il sistema di sorveglianza « OKkio alla SALUTE », promosso dal Ministero della salute – Centro per la prevenzione e il Controllo delle Malattie, la cui prima raccolta dati si è svolta nel 2008,

ha consentito di tracciare una mappa del sovrappeso e dell'obesità nei bambini della scuola primaria.

La raccolta dati, svolta dalle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le scuole, attraverso una metodologia omogenea su tutto il territorio nazionale, ha permesso di ottenere dati comparabili tra le varie regioni italiane su oltre 45.000 bambini di terza elementare. Sono anche emersi risultati importanti relativi alle abitudini alimentari dei bambini e al loro stile di vita, che hanno evidenziato un'elevata diffusione di comportamenti che si discostano dalle raccomandazioni per tale fascia di età.

In particolare, i dati del 2012 confermano livelli preoccupanti di eccesso ponderale:

il 22,1 per cento dei bambini è risultato in sovrappeso e il 10,2 per cento in condizioni di obesità, con percentuali più alte nelle Regioni del Centro e del Sud. Tuttavia si evidenzia una leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato nelle precedenti raccolte.

La rilevazione 2012, ha confermato la grande diffusione tra i bambini di abitudini alimentari che possono favorire l'aumento di peso, specie se concomitanti.

Per agire efficacemente contro sovrappeso ed obesità è necessario modificare lo stile di vita individuale e creare condizioni ambientali atte a facilitare l'assunzione e il mantenimento nel tempo di comportamenti salutari.

Il programma « Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari » (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007), sviluppa una strategia globale per contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche nel nostro Paese: scorretta alimentazione, inattività fisica, abuso/uso scorretto di alcol e tabagismo. Il programma mira ad agire anche sui fattori ambientali e sulle determinanti socio-economiche che condizionano l'insorgenza delle malattie croniche e, in particolare, dell'obesità, per creare le condizioni per favorire scelte alimentari nutrizionalmente corrette, nonché uno stile di vita attivo orientando lo sviluppo dell'ambiente urbano ad incoraggiare l'attività fisica.

Il Ministero della salute ha attivato numerose ed articolate attività, finalizzate alla prevenzione dell'obesità. Molte azioni sono state sviluppate in raccordo con il Ministero dell'istruzione.

Infatti, la scuola svolge un ruolo educativo molto importante nel supportare e stimolare comportamenti salutari. Al fine di coinvolgere i bambini in attività che possano contribuire a determinare cambiamenti di comportamento, il Ministero della salute ha promosso progetti educativi e messo a punto materiali didattici multimediali rivolti ai bambini della scuola primaria e secondaria di I grado, per fornire, informazioni e suggerimenti in tema di sana alimentazione e importanza dell'attività motoria. Tali progetti sono stati caratterizzati anche dal coinvolgimento dei genitori e delle famiglie.

La promozione della salute delle giovani generazioni non può non vedere coinvolto il pediatra, che rappresenta un punto di riferimento indispensabile per il bambino e la sua famiglia, ecco perché il Ministero della salute ha stipulato protocolli d'intesa con i medici pediatri della Società Italiana di Pediatria e della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, finalizzati a sostenere e promuovere l'educazione ad una sana alimentazione e a corretti stili di vita, nonché interventi di educazione alla salute, rivolti alle famiglie e ai bambini/adolescenti.

La promozione di stili di vita attivi attraverso il movimento e l'attività fisica quotidiana, per contrastare il sovrappeso e l'obesità soprattutto in età pediatrica, è uno degli obiettivi che viene perseguito dal Ministero della salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – attraverso la realizzazione nelle Regioni Puglia e Friuli Venezia Giulia di due progetti pilota di promozione dell'attività motoria.

Nel dicembre 2013 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il Ministero della salute – e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione degli « sport di base » nel mondo della scuola, con particolare riferimento alle classi di età fino a 12 anni, per la diffusione, anche in orario extrascolastico, della pratica sportiva e motoria.

Va anche detto che il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2010-2012, prorogato al 2013, aveva tra i suoi obiettivi la promozione di una sana alimentazione e di uno stile di vita attivo, per la prevenzione e il trattamento di molte malattie.

Il nuovo PNP, in via di predisposizione, nell'ambito di un macro-obiettivo sulla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, proporrà un rafforzamento delle azioni volte alla promozione di stili di vita sani, secondo un approccio che mira ad intervenire fin dalle fasi precoci della vita.

In merito all'allattamento al seno, è attivo, all'interno del Ministero della salute, il Tavolo tecnico operativo sulla promozione dell'allattamento al seno, che ha le funzioni di promuovere, facilitare e monitorare l'applicazione delle raccomandazioni indicate nelle Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e difesa dell'allattamento al seno del 21 dicembre 2007.

In merito all'alimentazione complementare, è intenzione di questo Ministero

istituire un Tavolo di lavoro in cui le Società scientifiche di pediatria definiscano un documento di indirizzo che, partendo dal divezzamento, dia indicazioni sulla corretta alimentazione fino ai 3 anni di vita del bambino.

Da ultimo segnalo che anche EXPO 2015 «Nutrire il pianeta: energia per la vita», rappresenta tra l'altro, un'occasione di grande rilievo per focalizzare l'attenzione sulla malnutrizione in eccesso e in difetto della popolazione infantile.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la parola: promuovono con la seguente: promuovono e attuano.

3. 7. (Nuova formulazione) Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 4. (Nuova formulazione) Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 3, sostituire le parole da: presìdi fino alla fine del comma con le seguenti: servizi di cui al comma 1.

3. 9. (Nuova formulazione) Capone, Biondelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: compartecipazione.

3. 11. Lenzi, Biondelli, Gelli, Capone.

Al comma 5, sostituire le parole: la patologia da con le seguenti: il gioco d'azzardo patologico.

3. 14. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico).

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.

3. 01. Miotto *(Nuova formulazione dell'ex emendamento Miotto 3.3).*

ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Informazioni istituzionali ai cittadini).

1. Al fine di garantire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge n. 328 del 2004, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti

accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.

4. 1. Piccione, Biondelli, Basso.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro e moratoria delle concessioni).

1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni non è consentita l'attività di nuovi apparecchi di *videolottery o slot machines* a valere sulle concessioni già in essere.

4. 01. Tagliatela.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	121
5-01414 Gagnarli: Interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore del comparto agricolo toscano a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2013	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-02015 L'Abbate: Sul completamento di un corso di formazione riconosciuto dall'ASSI per conseguire la patente di allenatore professionista per il galoppo	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-02030 Anzaldi: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva extravergine, a seguito di una vignetta su presunte sofisticazioni pubblicata dal New York Times	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-02202 Valiante: Su un progetto di comunicazione televisiva dedicato alla pesca e all'acquacoltura affidato alla trasmissione televisiva « Pianeta Mare »	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	130

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
--	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	124
7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	124
<i>ALLEGATO 5 (Schema di testo unificato delle risoluzioni)</i>	132
7-00271 Caon: Interventi per fronteggiare i danni subiti dal comparto agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Veneto nel febbraio 2014 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01414 Gagnarli: Interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore del comparto agricolo toscano a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2013.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, precisa di avere seguito gli sviluppi della vicenda dopo la presentazione dell'interrogazione e di essere a conoscenza che lo stato di calamità è stato dichiarato, peraltro solo per alcuni comuni delle province di Grosseto, Pistoia e Siena. Inoltre, i futuri indennizzi interesseranno solo le aziende che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, mentre non è stata prevista alcuna sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e nessuna rateizzazione dei mutui.

Concorda con la necessità di incentivare lo sviluppo delle assicurazioni per i danni causati dal maltempo, ma rileva che i costi attuali sono elevati e che manca un'informazione adeguata. Osserva che in ogni caso le procedure di rimborso sono troppo lente.

In conclusione, ribadisce la centralità delle misure di prevenzione attraverso una costante opera di manutenzione del territorio, pena il dover sempre rincorrere le emergenze.

5-02015 L'Abbate: Sul completamento di un corso di formazione riconosciuto dall'ASSI per conseguire la patente di allenatore professionista per il galoppo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della conclusione positiva della vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo, osservando che si poteva

giungere ad una conclusione in tempi più rapidi e senza lo stimolo di un atto di sindacato ispettivo.

Rileva poi che il completamento del corso di formazione non ha comportato oneri per la finanza pubblica e che appare importante lo sviluppo professionale del settore pur nell'attuale situazione di crisi.

5-02030 Anzaldi: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva extravergine, a seguito di una vignetta su presunte sofisticazioni pubblicata dal New York Times.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Sottolinea al riguardo che il Ministero sta lavorando ad una delega sul quadro sanzionatorio e a iniziative, insieme con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, volte a contrastare le false informazioni lesive dell'immagine dell'olio di oliva italiano.

Colomba MONGIELLO (PD), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto da essa non risulta nessuna concreta risposta all'opera denigratoria che ha colpito un elemento essenziale del *made in Italy* agroalimentare.

Ricorda che negli ultimi anni il consumo di olio di oliva è sensibilmente aumentato in Europa, negli USA e in Asia, ma che occorre un maggiore controllo sulla provenienza e sulla qualità del prodotto effettivamente commercializzato, posto che l'alto livello garantito dalla legislazione italiana costituisce un'eccezione a livello internazionale, come peraltro affermato anche dall'autore del libro che ha dato spunto all'articolo citato nell'interrogazione.

Nel sottolineare che il rappresentante del Governo non ha citato la recente legge italiana sull'olio di oliva, richiama l'attenzione anche sul fenomeno del cosiddetto *italian sounding* e sul sistema inglese di etichette a « semaforo » per gli alimenti,

che rischiano, nel loro insieme, di danneggiare fortemente i prodotti italiani di qualità e, in particolare l'olio di oliva, i cui produttori già soffrono di evidenti difficoltà.

Chiede quindi al Governo di attrezzarsi con efficienti campagne di comunicazione a tutela dei produttori e dei consumatori di olio di oliva nel mondo.

5-02202 Valiante: Su un progetto di comunicazione televisiva dedicato alla pesca e all'acquacoltura affidato alla trasmissione televisiva « Pianeta Mare ».

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto anche sulla base della stima personale nei riguardi del rappresentante del Governo, che sollecita a continuare nelle azioni di comunicazione relative al settore della pesca, privilegiando tuttavia l'utilizzo di emittenti televisive locali piuttosto che di una singola emittente nazionale e le procedure ad evidenza pubblica per la individuazione dei beneficiari di risorse pubbliche.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 348, rinviato nella seduta del 20 marzo 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 20 marzo scorso si è avviato l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che sta procedendo ad ulteriori approfondimenti che riguardano, in primo luogo, la coerenza del testo con le iniziative già adottate dallo Stato e dalle regioni e, in particolare, con il piano nazionale per la tutela della biodiversità agraria e le linee guida già approvate previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ritiene inoltre necessaria una verifica ai fini dell'individuazione di risorse finanziarie da destinare all'interconnessione tra le banche dati esistenti. Sottolineando che a tal fine si sta avvalendo anche della collaborazione degli uffici tecnici del Ministero agricolo, si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Per questi motivi, ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Caon 10.01 è stato sottoscritto anche dal deputato Zaccagnini. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.55.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la discussione congiunta delle risoluzioni è iniziata nella seduta del 20 novembre 2013 e che nella seduta del 27 novembre le deputate Gagnarli e Antezza avevano preannunciato uno schema di risoluzione unitaria e proposto di procedere ad alcune audizioni. Si sono successivamente svolti un incontro informale con i rappresentanti della Commissione unica nazionale (CUN) conigli vivi da carne di allevamento nazionale e l'audizione informale dei rappresentanti della Borsa merci di Verona.

Chiara GAGNARLI (M5S) presenta, anche a nome della deputata Antezza uno schema di testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalle colleghe, esprime il parere del Governo sul testo unitario oggi presentato.

In particolare, esprime parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 1) e 2).

Esprime invece parere contrario sull'impegno di cui al numero 3), sottolineando che in materia non è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Esprime poi parere favorevole sull'impegno di cui al numero 4), segnalando che l'attività richiesta è già in atto in coordinamento con un soggetto vigilato dal Dicastero agricolo (Borsa merci telematica).

Esprime quindi parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 5), 7) e 8), e parere contrario sull'impegno di cui al numero 6), rilevando che non si dispone di informazioni certe sulle pratiche commerciali indicate nel testo, messe in atto in altri Paesi.

Sottolinea che il parere è contrario sulla attuale formulazione dell'impegno di cui al numero 9), che dovrebbe invece essere riformulato nel senso di collegare eliminare il riferimento al « controllo delle transazioni » e di collegare la previsione dell'obbligo relativo alla regolare tenuta della documentazione amministrativo-contabile inerente alla tracciabilità all'esistenza di un sistema certificato di qualità.

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 10), chiedendo in ogni caso di sostituire l'espressione « dar conto di » con la seguente « informare su ». A tale proposito, fa presente che il Ministero ha già attivato una linea di facilitazioni sull'accesso al credito per le imprese zootecniche presso l'ISMEA (fondo di garanzia).

Il parere è favorevole sull'impegno di cui al numero 11), limitatamente alla parte in cui si chiede di « valutare le opportune iniziative per garantire un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale (CUN), che indichi in maniera più dettagliata i principi di trasparenza e neutralità che devono informare l'attività ».

Infatti, il Ministero sta già lavorando nella direzione richiesta e ai requisiti di trasparenza e neutralità è stato aggiunto anche il necessario criterio di rappresentatività. È invece contrario alla restante parte, che investe un ambito strettamente amministrativo.

Esprime quindi parere contrario sull'impegno di cui al numero 12), sottolineando che la materia non è di competenza del Dicastero agricolo, e parere favorevole sull'impegno di cui al numero 13), fermo restando che è necessario il coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico.

Esprime infine parere favorevole sull'impegno di cui al numero 14), sempre che sia riformulato nel senso di definire in modo esatto e pertinente l'oggetto dell'indagine dell'autorità. Invita inoltre a sostituire le parole « benessere dei consumatori » con le parole « salute dei consumatori ».

Luca SANI, *presidente*, considerato l'articolato parere espresso dal Governo, invita a valutare un rinvio ad altra seduta della deliberazione.

Franco BORDO (SEL) e Paolo RUSSO (FI-PdL) giudicano opportuno approfondire il parere del Governo.

Chiara GAGNARLI (M5S) ritiene che la Commissione avrebbe anche potuto votare oggi la risoluzione, ma non si oppone ad un rinvio ad altra seduta.

Luca SANI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00271 Caon: Interventi per fronteggiare i danni subiti dal comparto agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Veneto nel febbraio 2014.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Roberto CAON (LNA) rinuncia ad illustrare la risoluzione.

Mario CATANIA (SCpI), Franco BORDO (SEL) e Gian Pietro DAL MORO (PD) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede chiarimenti sulla risoluzione, rispetto alle mozioni discusse ieri dall'Assemblea.

Luca SANI, *presidente*, precisa che, rispetto alle citate mozioni, la risoluzione all'ordine del giorno riguarda esclusivamente gli specifici interventi previsti in favore del comparto agricolo per i danni subiti a causa di avversità atmosferiche.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sul primo impegno previsto dalla risoluzione e parere contrario sul secondo impegno.

Luca SANI, *presidente*, precisa che porrà in votazione separatamente le premesse e il primo impegno e, successivamente, il secondo impegno.

Gian Pietro DAL MORO (PD) preannuncia la sua astensione nella votazione relativa al secondo impegno.

La Commissione approva, con votazione per parti separate, la risoluzione in titolo.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza in seduta del deputato Catanoso, che per motivi tecnici non ha potuto procedere alla registrazione elettronica.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01414 Gagnarli: Interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore del comparto agricolo toscano a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sono lieto di informare l'onorevole Gagnarli che la proposta di declaratoria della regione Toscana, inerente gli interventi di soccorso alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi ivi verificatisi tra il 20 e il 21 ottobre 2013, è stata accolta con decreto del 24 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio scorso.

Con l'occasione devo tuttavia segnalare che, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, diventa sempre più difficile far fronte agli interventi compensativi in maniera adeguata ai fabbisogni. Basti pensare che per il periodo compreso tra il secondo semestre 2012 ed il primo semestre 2013, a fronte di oltre 2 miliardi di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, sono disponibili solo 18,4 milioni di euro.

Si tratta, peraltro, di somme considerate ai fini del calcolo del Patto di stabilità interno delle regioni e province autonome, il che determina ulteriori ritardi nell'erogazione degli aiuti ai beneficiari.

È del tutto evidente, pertanto, la necessità di dare maggiore diffusione ad altri e più incisivi strumenti di intervento, come le assicurazioni agevolate, senz'altro più adeguati per fronteggiare calamità naturali come quella segnalata dall'interrogante cui, purtroppo, gli agricoltori non si rivolgono con sufficiente decisione.

Al riguardo, vorrei far presente che anche i sistemi di consulenza aziendale per gli agricoltori, gestiti a livello regionale, possono incrementare la conoscenza di questi strumenti di gestione e preven-

zione del rischio. Del resto, anche le strategie europee di mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici prevedono, tra le altre cose, il potenziamento dei sistemi di consulenza aziendale (cosiddetto *farm advisory system*), anche attraverso la promozione dell'utilizzo delle assicurazioni.

Peraltro, tenuto conto che le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo, informo che sono all'esame mirate azioni di sensibilizzazione nei confronti delle imprese agricole per far meglio conoscere la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.

Ricordo infine che l'articolo 12 del disegno di legge collegato in materia di agricoltura, attualmente all'esame del Senato, prevede il conferimento di una delega al governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati, volta a prevedere la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; lo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori; nonché la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02015 L'Abbate: Sul completamento di un corso di formazione riconosciuto dall'ASSI per conseguire la patente di allenatore professionista per il galoppo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne l'interrogazione parlamentare in esame, mi preme innanzitutto sottolineare che, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con determinazione del dirigente dell'area galoppo, ha riaperto i termini del bando per la presentazione delle domande di ammissione al corso di formazione, organizzato dalle associazioni di categoria del galoppo, ai fini del rilascio della patente di allenatore professionista, autorizzando lo svolgimento dello stesso, nella sezione distaccata di Tanca Regia (OR) e nelle due sezioni in videoconferenza di Roma e Milano, successivamente anche presso la sezione in videoconferenza di Merano.

La sezione distaccata di Tanca Regia (OR), ha ultimato il proprio modulo formativo ed ha inviato le relazioni valutative inerenti la frequenza e il merito nonché il relativo giudizio finale e l'ulteriore documentazione richiesta ai singoli partecipanti, infatti il corso è iniziato in data 27 maggio 2013 e si è concluso a fine luglio 2013.

La dirigente dell'Area galoppo ex ASSI, ha trasmesso un appunto al Capo del Dipartimento delle politiche competitive

della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indicando la necessità di predisporre una prova finale di esame.

Il Capo del suddetto Dipartimento, anche se i vigenti regolamenti delle corse al galoppo consentono la predisposizione di un'unica sessione d'esame da effettuarsi al termine di tutti i corsi istituiti nelle diverse sezioni, con decreto del 7 febbraio 2014, ha stabilito che lo svolgimento delle prove d'esame è organizzato in due sessioni, indicando la data del 25 e 26 febbraio 2014, per i candidati che hanno partecipato al corso di Tanca Regia e la data del 25, 26 e 27 marzo nonché la data dell'1°, 2, 3, 8 e 9 aprile 2014, per i candidati che hanno partecipato ai corsi di Pisa, Roma, Milano e Merano.

Segnalo infine che, a seguito dell'espletamento delle prove d'esame sostenute dai candidati che hanno partecipato al corso di Tanca Regia, l'Amministrazione ha recepito le valutazioni della Commissione esaminatrice ed ha approvato le relative graduatorie.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-02030 Anzaldi: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva extravergine, a seguito di una vignetta su presunte sofisticazioni pubblicata dal *New York Times*.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda le iniziative da adottare per tutelare e valorizzare uno dei prodotti di eccellenza del nostro sistema agroalimentare, l'olio extravergine d'oliva, a seguito di campagne mediatiche denigratorie finalizzate, verosimilmente, ad ostacolare il diffondersi del *Made in Italy* di qualità.

Al riguardo, oltre la tempestiva attivazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riapertura della Campagna di comunicazione «Olio extravergine d'oliva italiano», mi preme evidenziare l'impegno che abbiamo profuso in ambito europeo onde pervenire alla modifica del Regolamento sulle caratteristiche degli oli di oliva, degli oli di sansa d'oliva e dei metodi di analisi ad essi attinenti (avvenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 299/2013 del 26 marzo 2013), cui abbiamo dato attuazione disponendo l'intensificazione dei controlli di tutta la fase della filiera, a tutela della qualità degli oli di oliva vergini e dei consumatori.

In tale contesto ritengo utile evidenziare anche l'avvenuta revisione, in sede di Consiglio oleicolo internazionale, di taluni parametri atti a migliorare, non solo, il controllo della qualità e della genuinità degli oli, ma anche, ad ostacolare pratiche fraudolente e ingannevoli. Tali norme tecniche sono state recepite dalla Commissione europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013, in vigore dal 1° marzo scorso.

Sono certo che detti provvedimenti, con le iniziative intraprese, consentiranno una più efficace tutela dell'olio di oliva extravergine ed una maggiore valorizzazione del relativo comparto nel nostro Paese.

In ogni caso, assicuro che la filiera «olio d'oliva» è oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari che, nell'ambito delle funzioni istituzionali, rivolge particolare attenzione alle produzioni di qualità più rappresentative del *Made in Italy* tra cui, certamente, l'olio extravergine d'oliva. Peraltro, al fine di migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di oli falsamente dichiarati italiani, sono state intraprese misure di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e le Capitanerie di Porto.

In particolare, sulla base dei criteri dell'analisi del rischio di cui alla pertinente norma comunitaria, l'Ispettorato sottopone a verifica frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali, ivi compresi gli esercizi di ristorazione.

Fondamentali, in tale contesto, appaiono gli accertamenti analitici eseguiti su campioni di prodotto prelevati dall'Ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e di comitati di assaggio che, nel caso degli oli d'oliva, procedono al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità ed alla qualità previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Peraltro, per ottimizzare il controllo dei flussi di oli di oliva movimentati dai singoli operatori, è previsto l'obbligo di tenere, presso ogni stabilimento e deposito di frantoi, imprese di condizionamento e commercianti di olio sfuso, un apposito registro ove annotare le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.

Tale registro che, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli Organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, consentendo di monitorare le singole movimentazioni di ogni singolo stabilimento e di risalire agli operatori, nazionali o esteri, che hanno fornito o

acquistato una specifica partita di olio, rappresenta un essenziale strumento di controllo della tracciabilità dell'olio lungo tutta la filiera.

Al riguardo informo che, in attuazione del Reg. (UE) n. 299/2013, è stato emanato il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio scorso che, oltre ad estendere l'obbligo della tenuta del suddetto registro telematico anche ai commercianti di olive, impone agli olivicoltori di costituire e ad aggiornare il fascicolo aziendale.

In conclusione, vi è l'impegno del Ministero ad esercitare rapidamente la delega legislativa per l'attuazione del regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni in materia di commercializzazione e caratteristiche degli oli di oliva.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02202 Valiante: Su un progetto di comunicazione televisiva dedicato alla pesca e all'acquacoltura affidato alla trasmissione televisiva « Pianeta Mare ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in esame, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha individuato, nell'ambito del programma di iniziative di comunicazione previste per l'anno 2014, predisposto a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014, tra le linee di azione di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori, le azioni di comunicazione televisiva riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Tali azioni, che sono improntate a conseguire gli obiettivi strategici, previsti nel programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, adottato con decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, sono dirette a migliorare il posizionamento dell'immagine del sistema pesca Italia come risorsa multifunzionale del Paese e mirano altresì a svolgere un'azione informativa e divulgativa sull'importanza della tutela del consumatore, con particolare riferimento alla tracciabilità, all'etichettatura e all'informazione sul sistema di controllo della qualità e della sicurezza alimentare, a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, e in particolare gli operatori del settore, sull'importanza della tutela delle risorse biologiche, con particolare riferimento alla promozione dei consumi dei prodotti della piccola pesca costiera e delle specie eccedentarie e all'informazione ai consumatori e agli operatori sulle misure di conservazione e ricostituzione delle risorse biologiche

messe in atto (come, ad esempio, fermo temporaneo di pesca e contrasto alla pesca illegale).

All'interno del suddetto programma nazionale triennale è prevista, anche l'attivazione del nuovo programma di comunicazione del sistema pesca Italia.

Tale programma dispone, tra le strategie di riposizionamento e di sostegno dell'immagine del settore – quali ad esempio gli interventi volti alla valorizzazione delle produzioni, in particolare delle specie eccedentarie – il rafforzamento degli strumenti tradizionali della comunicazione istituzionale.

In particolare, la coproduzione giunta quest'anno all'undicesima edizione, di spazi di 20 minuti all'interno della trasmissione « Pianeta Mare », in onda per 25 puntate la domenica alle ore 12.00, con due passaggi in replica (il lunedì notte e il sabato successivi) su un'emittente a carattere nazionale come Rete Quattro, è stata ritenuta, in passato, strategica per il consolidamento del bacino di ascolto raggiunto nel corso delle dieci edizioni della trasmissione e al fine di garantire continuità alle attività di comunicazione televisiva svolte negli scorsi anni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché per le potenzialità di ampia divulgazione, presso un pubblico generalista, di contenuti finalizzati ad illustrare le attività e le politiche del Ministero in materia di pesca e acquacoltura, a migliorare il posizionamento dell'immagine del settore ittico e a contenere messaggi specifici, quali ad esempio informazioni sulla si-

curezza e la tracciabilità volte alla tutela dei consumatori e sulla valorizzazione delle produzioni ittiche nazionali ed eccedentarie.

Evidenzio infine, che nell'ultima edizione della trasmissione « Pianeta Mare », andata in onda dal 24 giugno 2012 al 30 marzo 2013, il valore medio di telespettatori si attestava su 1.400.000 e lo *share* medio sul 5,07 per cento.

Al momento, è in corso una valutazione sull'opportunità di procedere nella prosecuzione della coproduzione, comunque a valere su fondi relativi ad annualità precedenti, che altrimenti andrebbero in preclusione, mentre per il futuro, posso precisare che tale tipologia di spese è oggetto di una proposta di drastica riduzione nell'ambito della *spending review* che il Ministero sta conducendo.

ALLEGATO 5

Risoluzioni 7-00032 Gagnarli e 7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI**

La XIII Commissione,

premesso che:

L'Italia, dopo la Cina, rappresenta la seconda realtà mondiale nella conigliocoltura ed è *leader* europeo con il 54 per cento della produzione comunitaria, seguita dalla Francia e dalla Spagna. Il settore, oltre ad assumere una posizione di primo piano in ambito comunitario, è il quarto della zootecnia nazionale, dopo quello dei suini, dei bovini e dei polli; tuttavia, è completamente trascurato;

nonostante il consumo di carne di coniglio sia in costante aumento, da diversi anni la filiera cunicola italiana attraversa una fase di grave crisi. Infatti, a partire dal 2007, le quotazioni del prezzo del coniglio all'origine in Italia hanno registrato consistenti abbattimenti, anomali e incoerenti con il *trend* di aumento dei carburanti e dei mangimi, come emerge da dati dell'Associazione nazionale dei produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo); l'anomalia è tanto più consistente in quanto l'offerta nazionale di conigli è di fatto sempre più scarsa, con i prezzi alla produzione in discesa;

la crisi e la mancata attuazione del Piano di settore, fino ad ora hanno causato il fallimento di oltre il 40 per cento degli allevamenti italiani e di oltre il 20 per cento dei macelli; al sud non ci sono più macelli in grado di offrire un libero servizio agli allevamenti professionali anche a seguito della grave restrizione del mercato, che costringe gli allevatori a sottoscrivere contratti di soccida o convenzioni similari che prevedono la forniture del mangime e il ritiro della carne; gli indicatori Ismea confermano che c'è ormai una rarefazione di merce sui punti vendita dovuti alla penuria di offerta nazionale, che danneggia il benessere dei consumatori;

gli allevatori denunciano l'impossibilità di assorbire la crescita dei costi di produzione mediante incremento dei prezzi all'origine dei loro prodotti, mentre l'industria di macellazione, l'industria mangimistica, i grossisti e la distribuzione continuano a determinare la maggior parte della struttura del prezzo e ad accumulare profitti;

per detti motivi, il comparto cunicolo è stato oggetto di attenzione del Parlamento nella precedente legislatura con due risoluzioni (risoluzione unitaria n. 8-00141 del 27 luglio 2011 della Commissione agricoltura della Camera e risoluzione Antezza n. 7-00025 del 6 maggio 2009 della Commissione agricoltura del Senato), a seguito delle quali, il 29 aprile 2010, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato sancito un accordo su un « Piano di interventi per il settore cunicolo », con l'obiettivo di offrire una risposta organica alla crisi di redditività che coinvolge l'intera filiera, prevedendo un programma organico di interventi, così come definiti nell'ambito del tavolo di filiera;

la risoluzione n. 8-00141 della Commissione agricoltura della Camera impegnava il Governo ad assumere una serie di ulteriori misure per fronteggiare la crisi del settore cunicolo e, tra l'altro, ad avviare una campagna di controlli sulle ven-

dite sottocosto e sulla vendita di carne di coniglio, al fine di reprimere il commercio di prodotti falsamente indicati come nazionali e ad attivare uno specifico programma di controlli per contrastare qualsiasi fenomeno di contraffazione e di pirateria nel settore;

alcune regioni hanno deliberato lo stato di crisi del settore, chiedendo l'attivazione del fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, attivazione a cui non si è potuto attendere anche a seguito di alcune incongruità con la normativa comunitaria;

nella grande distribuzione organizzata, in molte parti d'Italia, permangono forti elementi di incertezza per il consumatore sulla provenienza della carne di coniglio venduta a prezzi notevolmente bassi;

anche molti produttori italiani da anni denunciano un ingiustificato aumento delle importazioni della carne di coniglio, caratterizzata da prezzi insolitamente bassi;

da circa due anni le importazioni italiane di coniglio hanno subito una metamorfosi nelle quote imputabili alle diverse aree di provenienza e presentano alcune anomalie; la Germania, pur non essendo un produttore europeo di conigli, ha occupato gli spazi dell'Ungheria, sicché mentre nel 2010 la quota di mercato in volume dell'Ungheria nel mercato italiano era del 45,2 per cento, nel 2012 si è ridotta al 6 per cento, mentre quella della Germania è passata dal 10,6 per cento al 41,3 per cento nello stesso periodo di riferimento; le dimensioni delle esportazioni tedesche verso l'Italia hanno così superato quelle di Spagna e Francia insieme, che notoriamente sono al secondo e terzo posto tra i produttori europei dopo l'Italia. Il volume di importazione per l'Italia (dalla sola Germania) è pari a circa duemila tonnellate all'anno, mentre persistono dubbi sulla provenienza di detti conigli (congelati o refrigerati) da altre zone europee o extraeuropee;

l'Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) ha denunciato anche in sede europea la presenza di un mercato parallelo d'importazione dei conigli da Paesi extraeuropei, in particolare dalla Cina. L'importazione si aggira in oltre 100.000 conigli alla settimana, dei quali oltre il 60 per cento è rappresentato da prodotti congelati, con fenomeni di *dumping*;

la distorsione della concorrenza avviene sia immettendo sul mercato italiano carni di coniglio di bassa qualità ed extraeuropee sia utilizzando il *dumping*;

i dati confermano che la maggior parte della carne cunicola importata dall'Italia proviene dalla Francia (55 per cento); nel 2013 sono arrivati dalla Francia oltre 15.000 quintali di conigli macellati; l'eccedenza di conigli macellati francesi, però, verrebbe immessa in commercio in Italia ad un prezzo di esportazione inferiore al valore normale del prodotto praticato all'interno della stessa Francia; tale fenomeno, che si ripete ciclicamente da aprile ad agosto di ogni anno, quest'anno è iniziato a febbraio in concomitanza dei ribassi eccessivi sulla piazza di Verona, e delinea una discriminazione internazionale dei prezzi che non tiene conto delle perdite dei produttori italiani, tende a favorire pratiche di monopolio e altera la struttura del commercio tra i Paesi dell'Unione europea;

risulta poi che alcuni macellatori, presenti sia nella filiera cunicola che in quella suinicola, barattano conigli dall'estero in cambio di maiali italiani o altre forniture zootecniche (*countertrade*), lasciando alla regolamentazione in denaro un ruolo marginale;

da quanto si apprende dalla stampa, sarebbero in atto anche vendite sottocosto praticate dalla Commissione unica nazionale (CUN) conigli e dalla Borsa merci di Verona, che ancora svolge la sua attività nonostante la valutazione negativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ad oggi l'unica misura del Piano di interventi per il settore cunicolo che è stata adottata è l'istituzione della Commissione unica nazionale (CUN), avviata dopo una lunga gestazione, con lo scopo di formulare le tendenze di mercato e dei prezzi della categoria di prodotto « conigli vivi da allevamento nazionale » in maniera trasparente e neutrale;

al riguardo, l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nelle sue osservazioni del 29 aprile 2011 inviate al Governo e alle Camere, ha sancito che l'attività della CUN deve ispirarsi ai principi di trasparenza e neutralità, elementi fondamentali per tutelare il libero mercato e la libera concorrenza e per consentire di superare i meccanismi discrezionali delle borse merci locali, così decretando l'autorevolezza della CUN stessa;

tale autorevolezza necessita però di un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della stessa che indichi in maniera più dettagliata i principi di trasparenza e neutralità che devono informarne l'attività, le funzioni di vigilanza, i requisiti dei commissari, anche in termini di rappresentanza territoriale e sotto il profilo di eventuali conflitti di interessi, e i compiti della segreteria;

il Piano di intervento per il settore cunicolo prevedeva anche azioni per l'introduzione dell'etichettatura di origine obbligatoria della carne di coniglio; al contrario il 6 luglio 2011, il Parlamento europeo – nel ratificare l'accordo con la Commissione europea e il Consiglio sul regolamento relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori – ha purtroppo escluso dall'obbligo di etichettatura d'origine la carne di coniglio;

la decisione del legislatore europeo è penalizzante per l'Italia che si trova a fronteggiare situazioni anticoncorrenziali e fraudolente nelle importazioni rese agevoli dall'assenza di etichettatura obbligatoria;

la normativa europea inoltre permette che sul cibo l'origine possa diven-

tare quella del luogo in cui è avvenuta l'ultima lavorazione « sostanziale ». Così, nel caso di un prodotto porzionato, i supermercati non sono obbligati ad indicare la provenienza della materia prima, ma solo il luogo dell'ultima lavorazione « sostanziale ». Questa norma del codice doganale, che andrebbe cambiata, non garantisce i consumatori, i quali per essere più sicuri dell'origine italiana, dovrebbero preferire solo il prodotto intero, su cui la tutela del made in Italy agisce più efficacemente rispetto a quello già tagliato e porzionato;

l'Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) ha più volte segnalato la presenza di fenomeni fraudolenti da parte degli importatori, evidenziando altri comportamenti anticompetitivi, in violazione delle regole della concorrenza, tutelate dall'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

secondo un consolidato orientamento della Corte di giustizia, gli Stati membri dell'Unione non possono – in virtù del principio di leale collaborazione – adottare o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza del Trattato applicabili alle imprese. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha espressamente riconosciuto non solo ai giudici, ma anche a tutti gli organi dello Stato, incluse le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di disapplicare una norma nazionale contrastante con il diritto comunitario;

in un momento in cui i cittadini sono sempre più attenti alla qualità delle merci che acquistano, sia da un punto di vista merceologico e nutrizionale sia per ciò che riguarda la salute, esiste il rischio che le carni di coniglio in arrivo dai Paesi extraeuropei, arricchite con antibiotici, possano finire sugli scaffali dei supermercati europei come carni italiane, a danno dei consumatori e della competitività tra produttori; i conigli importati spacciati per italiani penalizzano inoltre l'attività degli

allevatori italiani che, rispettando invece le regole di mercato, vengono sopraffatti dalla vendita a prezzi fortemente competitivi di prodotti stranieri;

l'Italia dovrebbe intensificare i controlli presso i macellatori, in particolare quelli dotati anche di laboratorio per le seconde lavorazioni e verificare attentamente la corrispondenza tra bolle estere di accompagnamento e quantità di conigli effettivamente scaricati, in maniera analitica;

la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo ha aperto un dossier, chiedendo l'intervento della Commissione Europea, sui profili di violazione delle regole in materia di etichettatura e di tracciabilità della carne di coniglio,

impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione al piano di interventi per il settore cunicolo, previsto dall'accordo concluso il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato-Regioni, e agli indirizzi contenuti nella risoluzione unitaria n. 8-00141 del 27 luglio 2011 della Commissione agricoltura della Camera e della risoluzione Antezza n. 7-00025 del 6 maggio 2009 della Commissione agricoltura del Senato, rispettando gli impegni già assunti con la filiera;

2) a riferire in tempi brevi alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del piano di settore e delle risoluzioni parlamentari prima citate, riferendo anche in merito all'eventuale presenza di criticità che ne hanno finora ostacolato la piena attuazione e in merito alle iniziative eventualmente necessarie per aggiornare il medesimo piano di settore;

3) a elaborare un programma di controlli specifico e concertato tra le amministrazioni centrali e periferiche competenti per il monitoraggio del settore prevedendo un rafforzamento e coordinamento dei controlli sulle importazioni ed esportazioni di carni di coniglio, anche al fine di contrastare più efficacemente le

contraffazioni, l'agropirateria e il commercio di prodotti falsamente indicati come *made in Italy* e a sostenere il settore;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per garantire la trasparenza delle informazioni attraverso la costituzione di una banca dati di macellazione che utilizzi le informazioni a disposizione del Ministero della salute attraverso la rete delle ASL e i dati *import-export* attraverso il collegamento in rete con le Amministrazioni competenti alla tenuta di tali informazioni;

5) a sollecitare le autorità europee al fine di indagare sulla presenza di aiuti di Stato vietati o comportamenti anticoncorrenziali (*dumping*) da parte di alcuni Stati membri dell'Unione;

6) a sollecitare le autorità europee al fine di indagare se gli scambi commerciali in cui l'esportatore accetta in pagamento dal Paese importatore prodotti che poi rivenderà su altri mercati (*countertrade*) non realizzino una modalità anticoncorrenziale, creando elementi distorsivi del libero commercio internazionale, o se si realizzino comportamenti fraudolenti da parte di alcuni Stati membri dell'Unione, creando di fatto una barriera al commercio internazionale;

7) ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché sia superato l'attuale sistema di classificazione che ha un medesimo codice di nomenclatura sia per le lepri sia per i conigli, per consentire una precisa individuazione della carne di coniglio e quindi una corretta rilevazione statistica e un sistema di controlli più efficace;

8) ad intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni europee, affinché sia introdotto l'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio, sia intero che porzionato, al fine di garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori;

9) a rafforzare le attività di prevenzione e repressione delle frodi commerciali e di controllo sulle transazioni, prestando particolare attenzione all'indicazione dell'origine e alla regolare tenuta della documentazione amministrativo-contabile inerente alla tracciabilità;

10) a dar conto di quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere – in una fase grave di *credit crunch* – al fine di agevolare l'accesso al credito in favore degli allevatori in stato di crisi, e ormai non più *in bonis*, in modo da permettere loro di diluire le passività e di ristrutturare il debito;

11) a valutare le opportune iniziative per garantire un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale (CUN), che indichi in maniera più dettagliata i principi di trasparenza e neutralità che devono informarne l'attività, le funzioni di vigilanza, i requisiti dei commissari, anche in termini di rappresentanza territoriale e sotto il profilo di eventuali conflitti di interessi, e i compiti della segreteria;

12) a valutare le opportune iniziative per verificare se i regolamenti delle borse

merci possano configurare eventuali comportamenti d'impresa in contrasto con l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

13) ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di pervenire alla cessazione dell'attività di accertamento dei prezzi svolta dalla Commissione conigli della Borsa merci di Verona, dopo quella di Padova, affinché possa essere valorizzata l'attività svolta a livello nazionale dalla CUN e siano evitate duplicazioni in sede locale, in linea con le osservazioni espresse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

14) per la tutela della concorrenza e del benessere dei consumatori, a sollecitare l'apertura di una indagine conoscitiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione al mercato delle carni di coniglio.

Gagnarli, Antezza, Lupo, Oliverio, Luciano Agostini, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Gallinella, L'Abbate, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zaccagnini e Zanin.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	137
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione</i>)	140
ERRATA CORRIGE	138

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.40.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, da conto delle sostituzioni e ricorda che nella seduta di ieri si è stabilito di accantonare l'esame gli articoli aggiuntivi 12.01 della XIII Commissione e degli identici * 12.02 Tancredi, * 12.03 Elvira Savino e * 12.04 Pratavia.

Tali articoli aggiuntivi saranno posti in votazione nella seduta odierna; sono con-

tenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta (*vedi allegato*).

In qualità di relatore conferma il parere contrario sulla proposta emendativa della Commissione Agricoltura e il parere favorevole sui tre identici articoli aggiuntivi, già espresso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI si rimette alla valutazione della Commissione sull'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e sugli identici articoli aggiuntivi * 12.02 Tancredi, * 12.03 Elvira Savino e * 12.04 Pratavia.

Filippo GALLINELLA (M5S) in qualità di componente della Commissione Agricoltura richiama gli argomenti che, nella medesima Commissione, hanno motivato l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.01.

Richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di non fare confusione tra i succhi di frutta veri e propri, composti interamente dal succo del frutto, e le bevande analcoliche a base di succo frutta, cui la norma in oggetto fa riferimento. Per tale categoria di bevande, l'aumento della percentuale di succo di frutta richiesto dalla XIII Commissione non de-

termina in ogni caso, a suo avviso, un aumento della loro qualità. Si tratta di prodotti che, a livello europeo, contengono in media una percentuale di succo di frutta pari al 4 per cento, laddove in Italia era già previsto che ne contenessero almeno il 12 per cento. La previsione di un aumento di tale percentuale al 20 per cento espone l'Italia all'apertura di una nuova procedura di infrazione e rischia inoltre di determinare un danno commerciale per i produttori nazionali. Si tratta di un intervento irragionevole, anche in considerazione del fatto che un aumento della percentuale di succo di frutta contenuto in tali bevande non garantisce affatto una accresciuta domanda di frutta prodotta in Italia, che può infatti essere acquistata all'estero, ove ciò risulti più conveniente.

Per tali motivi preannuncia l'astensione del M5S sulle proposte emendative in esame.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che la posizione assunta dal relatore e dal Governo sia una manifestazione di buon senso. Occorre infatti evitare che il recepimento di direttive o l'intervento su procedure di contenzioso con l'Unione europea siano occasione per introdurre modifiche normative che debbono fare ricorso ad altri strumenti di intervento e seguire un differente *iter* legislativo.

Marina BERLINGHIERI (PD) interviene a nome del gruppo PD ricordando come la XIV Commissione abbia sempre, nei suoi lavori, concentrato il proprio esame sui profili di compatibilità delle norme con l'ordinamento dell'Unione europea, rinviando per il merito delle questioni in esame alle Commissioni competenti. Ringrazia quindi il collega Gallinella per il contributo informativo offerto su di un tema che, come è noto, è stato oggetto di approfondito dibattito nel corso degli ultimi mesi.

Pur condividendo le motivazioni dei colleghi della Commissione Agricoltura, nella direzione di una maggiore tutela della produzione agricola italiana e del

made in Italy, ritiene che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.01 esponga il Paese al rischio di una nuova procedura di infrazione. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha sempre lavorato per la riduzione del numero delle procedure di infrazione, così come per evitare che potessero aprirsi di nuove, e preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.01; chiede nel contempo al Governo di voler tenere conto, nelle sedi opportune, delle motivazioni che hanno portato i colleghi della XIII Commissione a formulare la proposta emendativa in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e approva gli identici articoli aggiuntivi * 12.02 Tancredi, * 12.03 Elvira Savino e * 12.04 Pratavia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 205 del 25 marzo 2014:

a pagina 113, seconda colonna, seconda riga, la parola: « Gozi » è soppresa;

a pagina 113, seconda colonna, venticinovesima riga, la parola: « Gozi » è soppressa;

a pagina 131, prima colonna, alla trentaduesima riga, dopo le parole: « ART. 23-bis » inserire, a capo, la seguente rubrica: « *Attuazione di disposizioni non di-*

rettamente applicabili del Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013). ».

a pagina 133, prima colonna, quindicesima riga, la parola: « Gozi » è soppressa.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis
(C. 1864 Governo)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

12. 01. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

* **12. 02.** Tancredi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

* **12. 03.** Elvira Savino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).

I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012,

n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

*** 12. 04.** Prataviaera.

(Approvato)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato S. 119 e abb. (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	142
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	150
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	148
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.	
Audizione dei professori Antonio D'Atena, Stelio Mangiameli e Roberto Toniatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.

Nuove disposizioni in materia di aree protette.

Testo unificato S. 119 e abb.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che il provvedimento in titolo è un testo unificato dei disegni di legge S. 119 D'Alì,

S. 1004 De Petris e S. 1034 Caleo, attualmente in discussione presso la 13^a Commissione del Senato, e che si tratta di un testo predisposto dal relatore in Commissione di merito e adottato da quest'ultima come testo base.

Quanto al contenuto, il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991, più volte modificata). Quest'ultima detta una disciplina generale in materia di protezione della natura, basata su una classificazione delle aree naturali protette in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali (che possono essere statali o regionali « in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati ») e aree protette marine.

La legge prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali siano effettuate

d'intesa con le regioni, mentre la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ha luogo d'intesa con le regioni e le province interessate. Le aree protette marine sono istituite dal ministro dell'ambiente; l'istituzione delle stesse può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

Sulla base di questa classificazione, la legge quadro prevede distinte discipline per le aree naturali protette nazionali (titolo II) e per le aree naturali protette regionali (titolo III). In particolare, per le aree protette regionali viene dettata una disciplina tendenzialmente di principio.

Il provvedimento in esame dispone una serie di novelle all'articolato della legge quadro, che riguardano soprattutto il titolo II, e quindi le aree protette nazionali.

L'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, confermandone tendenzialmente lo schema, ma aggiungendo la figura dei parchi geologici, dei quali si prevede che – come già ora le riserve naturali – possano essere statali o regionali «in base alla rilevanza degli interessi in essi rappresentati»; si prevede altresì la figura dei parchi nazionali con estensione a mare; e si distingue tra aree marine protette e riserve marine.

È previsto che i parchi geologici statali siano istituiti dallo Stato sentita la regione (articolo 4).

I parchi con estensione a mare nascono dalla fusione, sotto il profilo gestionale, di parchi nazionali con aree marine protette o riserve marine antistanti i parchi.

Quanto alla distinzione tra aree marine protette e riserve marine, questa si basa su un criterio dimensionale, nel senso che «le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi».

Le aree protette marine già istituite dovranno essere riclassificate – con decreto del Presidente della Repubblica – in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

Per i tratti di costa e gli specchi d'acqua nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare, è previsto che il Ministero dell'ambiente avvii – d'intesa con le regioni – l'iter istitutivo della riserva marina. Le riserve marine in questione dovranno essere affidate «prioritariamente» in gestione alle regioni, che possono delegare agli enti locali.

In ogni caso, è previsto che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le aree protette (nazionali, regionali o locali) esistenti nel suo territorio.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa al Programma triennale per le aree naturali protette, stabilendo che lo stesso sia adottato anziché dal Comitato per le aree naturali protette – che è oggi costituito dal ministro dell'ambiente e da altri ministri, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma designati dalla Conferenza Stato-regioni – direttamente dalla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 consente ai comuni delle isole minori di istituire un contributo per lo sbarco di passeggeri.

L'articolo 4, come detto, prevede che i parchi geologici statali siano istituiti con decreto ministeriale, sentita la regione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 9 della legge quadro, che disciplina la figura dell'Ente parco con riferimento ai parchi nazionali. Si conferma che il presidente del parco nazionale è nominato – come già oggi – d'intesa con i presidenti delle regioni o province autonome nel cui territorio il parco ricade in tutto o in parte. Viene specificato che l'intesa deve essere resa entro trenta giorni, trascorsi i quali – dice la proposta di legge – è da ritenersi «acquisita tramite silenzio assenso». In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede diret-

tamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata.

Viene poi modificata la disciplina relativa al Consiglio direttivo del parco nazionale. Attualmente, questo è formato dal presidente e da otto componenti, che vengono nominati con decreto ministeriale, sentite le regioni interessate, su designazione di più soggetti indicati dalla legge (Comunità del parco, associazioni ambientaliste, Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Le regioni devono esprimere il proprio parere sulle designazioni entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente questo termine, il ministro procede egualmente alle nomine dei designati.

Il testo in esame – oltre a rendere variabile il numero dei componenti il consiglio direttivo a seconda del numero dei comuni toccati dal parco nazionale e a modificare l'elenco dei soggetti chiamati a formulare le designazioni (Comunità del parco, associazioni ambientaliste, associazioni agricole nazionali) – elimina il parere delle regioni sulle designazioni stesse. Il coinvolgimento delle autonomie territoriali sembra peraltro assicurato dalla previsione, contenuta nel provvedimento in esame, che almeno la metà dei componenti il consiglio direttivo designati dalla Comunità di parco – e questa designa la metà dei componenti dell'organo – siano scelti tra i sindaci della comunità del parco.

L'articolo 6 modifica diversi articoli della legge quadro. In particolare, è modificato l'articolo 11, che detta norme per l'adozione del regolamento del parco nazionale, prevedendo che questo sia approvato dal ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate. Il provvedimento in esame specifica che «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato».

È modificato anche l'articolo 12, che disciplina il piano per il parco nazionale. Tra l'altro, si prevede che il piano in

questione rechi anche «l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di transizione e individuate d'intesa con la regione». È confermato che il piano, dopo un complesso procedimento amministrativo, è approvato dalla regione, d'intesa con l'Ente parco e con i comuni interessati. Mentre però la legge vigente stabilisce che, qualora il piano non venga approvato entro un termine, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di intese, e che, qualora le intese non vengano comunque raggiunte entro un certo termine, il ministro dell'ambiente rimetta la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva, il provvedimento in esame prevede che, qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato.

L'articolo 7 disciplina il rilascio di concessioni all'interno del parco nazionale.

L'articolo 8 reca alcune modifiche puntuali all'articolo 15 della legge quadro, che tratta di acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

L'articolo 9 stabilisce che i titolari di concessione di derivazione d'acqua o di altre concessioni all'interno di un'area protetta devono versare un canone all'ente di gestione dell'area protetta. Le disposizioni in questione è previsto si applichino anche ai parchi regionali.

L'articolo 10 introduce nella legge un nuovo articolo in materia di controllo della fauna selvatica, il quale detta una disciplina per la conservazione delle specie a livello nazionale.

L'articolo 11 interviene in materia di parchi geologici nazionali, stabilendo che questi siano gestiti da un ente parco e che per essi sia previsto un piano di gestione, adottato dal ministro dell'ambiente, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le province autonome.

L'articolo 12 modifica l'articolo 18 della legge quadro, in materia di istituzione di aree marine protette. A seguito delle modifiche proposte dal testo in esame, l'articolo fa riferimento, oltre che alle aree protette marine, anche alle riserve marine.

Attualmente la legge prevede che le aree protette marine siano istituite dal ministro dell'ambiente e che l'istituzione possa essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. Il provvedimento in esame conferma che le aree protette marine – e ora anche le riserve marine – sono istituite dal ministro dell'ambiente e, innovando, prevede che debbano essere sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la conferenza unificata. Peraltro, i pareri richiesti agli enti territoriali devono essere rilasciati entro novanta giorni. Trascorso tale termine, il loro parere si intende favorevolmente acquisito. È confermato che, con riferimento all'istituzione delle aree protette marine (e ora anche delle riserve marine), possono essere stipulati accordi di programma tra regioni e Ministero competente.

L'articolo 13 modifica l'articolo 19 della legge quadro, che tratta della gestione delle aree protette marine. Attualmente il soggetto preposto alla tutela di tali aree è l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, il quale può avvalersi delle Capitanerie di porto. La gestione dell'area protetta può anche essere concessa a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute, fermo restando che, se un'area protetta marina confina con un'area protetta terrestre, la gestione dell'area marina è attribuita al soggetto competente per l'area terrestre. La sorveglianza è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

Il provvedimento in esame rivede la disciplina anzidetta in più aspetti: innanzitutto viene introdotta nella legge quadro anche una disciplina per la gestione delle riserve marine. È previsto che la gestione delle aree protette marine e delle riserve marine sia affidata dal ministro dell'am-

biente – con il parere delle regioni – a consorzi di gestione cui partecipano enti pubblici ed enti di ricerca e ambientalisti. I consorzi per la gestione delle aree protette marine devono essere formati per almeno il settanta per cento da enti locali; questo requisito non è previsto invece per i consorzi di gestione delle riserve marine. La gestione deve avvenire secondo modalità e obblighi definiti dal ministro dell'ambiente mediante convenzione. È previsto un regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area protetta marina o della riserva marina, che è adottato dal Ministero dell'ambiente, su proposta del gestore. Oltre che dalla convenzione e dal regolamento, la gestione è regolata da un piano di gestione. È confermato che la sorveglianza delle aree protette marine, e ora anche delle riserve marine e dei parchi con estensione a mare, è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché – ma nei soli limiti stabiliti dal decreto istitutivo dell'area protetta e dal regolamento – dalle polizie locali delegate alla gestione (anche in forma consortile) e, per le regioni a statuto speciale, dai corpi di polizia individuati da queste ultime.

L'articolo 14 prevede, per la tutela delle aree protette marine, anche un programma triennale, che stabilisce, tra l'altro, gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, gli obiettivi e le azioni nazionali su questa materia. Il piano è definito dal ministro dell'ambiente in esito a una procedura che prevede il coinvolgimento di regioni ed enti gestori. Questi possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti, sui quali in ogni caso decide il ministro. Il ministro dell'ambiente può revocare l'affidamento in gestione in caso di inadempienza del soggetto gestore rispetto al decreto istitutivo dell'area protetta, alla convenzione e al programma triennale.

È previsto che i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche richiesti dall'ente gestore di un'area protetta siano resi entro sessanta giorni, decorsi i quali si intendono favorevolmente espressi.

L'articolo 15 modifica l'articolo 21 della legge quadro, che detta disposizioni per la vigilanza e la sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale: la vigilanza è oggi affidata principalmente al ministro dell'ambiente, mentre la sorveglianza è affidata al Corpo forestale dello Stato. Il provvedimento in esame interviene solo sulla vigilanza, confermando la competenza per tale funzione in capo al Ministero dell'ambiente e specificando che la vigilanza avviene mediante l'approvazione – in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica – degli statuti, dei regolamenti, del bilancio e delle piante organiche.

L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge quadro, che detta le norme di principio generali per le regioni. In primo luogo, viene previsto che – oltre a parchi naturali e riserve naturali – le regioni istituiscano anche parchi geologici, sempre al fine di un utilizzo razionale del territorio e di attività compatibili con la speciale destinazione dell'area. In secondo luogo, viene stabilito il principio generale del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali. Attualmente, invece, la legge quadro prevede che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria sia vietata salvo eventualmente consentire – comunque nel rispetto di precisi vincoli e modalità dettati dalla legge statale – prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. La modifica si collega a quella disposta dall'articolo 10 già menzionato, che reca una disciplina statale per il controllo della fauna selvatica.

L'articolo 17 interviene in materia di organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, stabilendo che questo si avvalga di un singolo revisore dei conti, anziché di un collegio di revisori dei conti. Sempre l'articolo 17 prevede poi che al presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8,

della legge, come modificata dallo stesso provvedimento in esame. In sostanza si prevede che l'indennità di carica del presidente del parco regionale sia stabilita dalla regione e che l'indennità sia comunque dimezzata se il presidente è un lavoratore dipendente e non ha chiesto l'aspettativa.

L'articolo 18 chiarisce che nell'articolo 29 della legge quadro, quando si fa riferimento al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, si intende il direttore dell'organismo medesimo.

L'articolo 19 modifica l'articolo 30 della legge quadro, aggiornando il quadro sanzionatorio per le violazioni dei precetti recati dalla legge stessa.

L'articolo 20, infine, modifica l'articolo 33 della legge quadro, che attualmente prevede solo una relazione del ministro dell'ambiente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali. Con il provvedimento in esame si circoscrive il contenuto della relazione limitandolo all'attività degli enti parco e degli altri enti per la gestione di aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Inoltre, si istituisce un comitato nazionale per le aree protette, composto, tra gli altri, da un rappresentante della conferenza permanente dei presidenti delle regioni e da un rappresentante dell'ANCI. Il comitato, oltre a predisporre il programma per le aree naturali protette, propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette.

In conclusione, rileva che per l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine il testo in esame prevede il semplice parere, e non quindi l'intesa, delle regioni interessate, laddove oggi l'articolo 2, comma 7, della legge quadro – che non viene modificato – prevede l'intesa con le regioni per l'istituzione, oltre che per la classificazione, dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali.

Rileva inoltre che, nei casi in cui è prevista l'intesa con le regioni – per esempio per la nomina del presidente dell'ente parco nazionale e per l'adozione del regolamento dell'Ente parco – viene generalizzato un meccanismo di tipo « silenzio-assenso », in base al quale, ove l'intesa con la regione non sia raggiunta entro un certo termine, si può prescindere da essa: in tal senso si orientano le modifiche apportate agli articoli 9, 11, 12, 18, e le previsioni introdotte con l'articolo 19-*bis*. Si tratta di una previsione a suo avviso condivisibile, in quanto permette di semplificare e conseguentemente rendere più fluide le procedure in questione, senza menomare le autonomie regionali.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), con la quale si chiede alla Commissione di merito di prevedere che anche l'istituzione dei parchi nazionali geologici, delle aree marine protette e delle riserve marine avvenga d'intesa con le regioni interessate.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) fa presente che la materia trattata dal testo unificato in titolo si sovrappone in parte con quella oggetto del disegno di legge del Governo C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere la *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, il quale costituisce provvedimento collegato alla legge di stabilità 2014 ed è attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera. L'articolo 1 di quest'ultimo modifica infatti la legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di semplificare la materia dell'organizzazione e della gestione degli enti parco. Reputa pertanto opportuno che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere si richiami l'attenzione della 13a Commissione del Senato sull'esigenza di assicurare il coordinamento del testo in esame con il collegato in materia ambientale.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, osserva che è forse più corretto procedere all'inverso, nel senso cioè di

segnalare alla VIII Commissione della Camera, quando sarà il momento, la necessità di coordinare il disegno di legge collegato in materia ambientale con il provvedimento in titolo: infatti quest'ultimo prevede una generale revisione della legge quadro sulle aree protette, mentre il collegato in materia ambientale contiene misure diverse, tra le quali anche la modifica alla legge n. 394 del 1991 di cui ha fatto cenno il deputato Plangger.

Il presidente Renato BALDUZZI concorda con il relatore, ritenendo che il problema del coordinamento tra i due provvedimenti sia senz'altro importante, ma non debba essere affrontato dalla 13a Commissione del Senato, o comunque non in questa fase: e questo, oltre che per la ragione detta dal relatore, anche perché l'esame del disegno di legge collegato in materia ambientale alla Camera è appena iniziato, mentre l'esame della 13a Commissione del Senato sulla riforma della legge quadro sulle aree protette è cominciato da tempo ed è giunto alla fase emendativa.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (ScpI), nell'assicurare che la 13a Commissione del Senato, della quale è componente, ha ben presente la necessità del coordinamento tra le disposizioni dettate in tema di enti parco dal provvedimento in titolo e quelle proposte dal Governo con il collegato in materia ambientale, esprime l'avviso che, per le ragioni già ricordate dal relatore e dal presidente, non sia il caso di far cenno di questo problema nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere. Quanto all'intesa delle regioni per l'istituzione dei parchi geologici, si limita a dire che la previsione dell'esistenza di questi ultimi è dibattuta nella Commissione di merito e potrebbe quindi venire meno nelle successive fasi di esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) ricorda che quello per la riforma della legge quadro sulle aree protette è un provvedimento atteso da tempo, al quale le Camere lavorano da più legislature, e che

il testo unificato in titolo è quindi il frutto di un dibattito parlamentare prolungato e ormai maturo. Concorda quindi sul fatto che deve essere il collegato in materia ambientale a coordinarsi con il testo in esame, e non l'inverso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame contiene diverse misure già inserite nei due precedenti decreti-legge in materia di finanza locale (n. 126 e n. 151 del 2013) non convertiti dal Parlamento, anche se non sempre le relative disposizioni sono formulate negli stessi termini; contiene inoltre alcune delle disposizioni che erano state approvate dalla Commissione bilancio del Senato in occasione dell'esame dalla legge di conversione del decreto-legge n. 151, che sono state poi stralciate dal Presidente del Senato in Assemblea perché improponibili e che sono quindi confluite nel disegno di legge S. 1322, sul quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali si è già pronunciata; contiene infine alcune disposizioni nuove, a cominciare da quelle sulla TARI e la TASI.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*), la prima delle quali riprende l'osservazione già contenuta nei pareri espressi sui decreti-legge n. 126 e n. 151 con la quale si richiamava l'attenzione sul principio generale di cui all'articolo 5,

ultimo periodo, della Costituzione; la seconda delle quali è invece nuova e concerne le misure di cui all'articolo 3, riguardanti gli enti locali in difficoltà finanziaria. Si tratta di misure che erano già recate dai decreti-legge n. 126 e n. 151, ma che il decreto in esame rafforza, e questo intervenendo anche sulla fase precedente la dichiarazione di dissesto. L'esperienza ha infatti mostrato che la disciplina previgente al decreto, che risultava dalla stratificazione di più interventi successivi, comportava alcune implicazioni tali da frustrare la volontà degli amministratori locali che, per esempio in concomitanza con un rinnovo degli organi dell'ente locale, avessero voluto tentare di evitare il dissesto. Con l'osservazione proposta si richiama l'attenzione sull'opportunità di un futuro intervento legislativo di riordino complessivo della materia del dissesto finanziario degli enti locali, con l'occasione segnalando anche la necessità che in questa procedura sia assicurato un maggiore coinvolgimento della regione. Infatti attualmente la procedura concernente i comuni a rischio di dissesto coinvolge, oltre al comune interessato, soltanto lo Stato, e non la regione, il che non è però coerente con il ruolo che la Costituzione riconosce alle regioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 8.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione dei professori Antonio D'Atena, Stelio Mangiameli e Roberto Toniatti.

(Svolgimento e conclusione).

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

I professori Antonio D'ATENA, Stelio MANGIAMELI e Roberto TONIATTI svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Renato BALDUZZI, i deputati Mauro PILI (Misto) e Florian KRONBICHLER (SEL), nonché il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI).

I professori Roberto TONIATTI, Stelio MANGIAMELI e Antonio D'ATENA rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Nuove disposizioni in materia di aree protette
(testo unificato S. 119 e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 119 D'Alì, 1004 De Petris e 1034 Caleo, adottato dalla Commissione di merito come testo base nell'ambito della discussione dei predetti provvedimenti;

rilevato che:

il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla materia della tutela dell'ecosistema, oltre che dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento della regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione del-

l'ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

considerato che:

non vengono modificati né l'articolo 2, comma 7, della legge quadro, nella parte in cui prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni, né l'articolo 11, comma 6, nella parte in cui prevede che il regolamento del parco è approvato dal ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;

per l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine è previsto il semplice parere (e non l'intesa) delle regioni interessate ed è eliminato il parere regionale sulla designazione dei componenti del consiglio direttivo del parco nazionale, nel quale organo viene peraltro assicurata una congrua presenza di esponenti delle autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda che l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine avvenga d'intesa con le regioni interessate.

ALLEGATO 2

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2162, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche », in corso di discussione presso le Commissioni riunite V e VI della Camera;

rilevato che il provvedimento contiene disposizioni riconducibili a vari ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, tra i quali i seguenti: sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie (lett. e)), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g)), ordinamento civile (lett. l)); nonché ad ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, governo del territorio e grandi reti di trasporto;

considerato che, con riferimento alle disposizioni in favore del comune di Roma, possono essere richiamati l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore, tra l'altro, di determinati comuni, e l'articolo 114, terzo comma,

della Costituzione, che prevede un ordinamento speciale per Roma in quanto capitale della Repubblica;

considerato altresì che, a fronte degli interventi speciali a favore del comune di Roma, l'articolo 16 prevede che il medesimo comune trasmetta al Governo e alle Camere un rapporto sulle cause di formazione del disavanzo di parte corrente e sull'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, nonché un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, e che alla predisposizione di quest'ultimo, oltre che alla verifica della sua attuazione, concorra con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012;

rilevato che il provvedimento contiene in parte disposizioni già esaminate da questa Commissione in occasione della discussione parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, nonché del disegno di legge S. 1322,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si invitano le Commissioni di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione

dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, laddove dispone che la Repubblica « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento »;

b) nel valutare positivamente le disposizioni dell'articolo 3 (concernenti gli enti locali in difficoltà finanziarie), in

quanto volte ad effettivamente incentivare comportamenti virtuosi degli enti locali, si richiama l'attenzione sull'opportunità di un futuro intervento legislativo di riordino complessivo della materia del dissesto finanziario degli enti locali, anche al fine di un maggiore coinvolgimento dell'ente regione nelle relative procedure.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 marzo 2014. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.25 alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

Orario: dalle 13.50 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AVVERTENZA 155

Mercoledì 26 marzo 2014.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media impresa (CONFAPI).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	7
---	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito del procedimento penale (n. 953/2012 RGNR – n. 11742/2012 RG GIP) nei confronti del deputato Umberto Bossi (doc. IV-ter, n. 10) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

AVVERTENZA	9
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione di membri della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », dottor Staffan de Mistura (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e conclusione</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica. C. 353 Pes	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Testo base C. 1069 Bossa ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
---	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Audizione di Mario Bresciano, Presidente del Tribunale di Roma, di Roberto Reali, Presidente della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma, di Luigi Fabrizio Mancuso, Consigliere della prima sezione civile della Corte di Appello di Roma e di Giulio Ponzanelli, ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, e 25 febbraio 2009, n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Atto n. 84 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) .	22
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 (Parere alle Commissioni II e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02444 Causi: Revisione del regime di esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà degli enti <i>no profit</i>	26
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-02125 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'ipotesi di costituire una <i>bad bank</i> per la gestione dei crediti bancari deteriorati	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-02332 Sottanelli: Modalità di calcolo dell'IMU per quanto riguarda la quota di spettanza statale relativa gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	28
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	34

5-02445 Busin: Innalzamento del limite di ricavi per l'applicazione del regime tributario dei contribuenti minimi	28
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	36
5-02446 Cancellieri: Utilizzo delle graduatorie degli idonei per assunzioni presso la Guardia di Finanza	28
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	38
INTERROGAZIONI:	
5-01672 Giammanco: Chiarimenti sui termini di pagamento della tariffa di concessione governativa per le licenze di pesca	29
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	40
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 85 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	44
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo base C. 68 Realacci ed abb. (Seguito dell'esame e rinvio)	45
ALLEGATO (Emendamenti)	47
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazioni)	52
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	58
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle)	60
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa. Atto n. 78 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).	54
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	62
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle)	63
SEDE CONSULTIVA:	
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	101

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ». (COM(2014)14 final).	
Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ». (COM(2014)25 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	99
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei deputati Chimienti ed altri</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale dell'INPS, dott. Mauro Nori, sulla identificazione della platea dei lavoratori che non beneficiano di interventi di salvaguardia in materia pensionistica, nonché sulle iniziative legislative in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato e di ricongiunzione pensionistica	103
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
INTERROGAZIONI:	
5-02418 D'Incecco: Iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	116

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	119
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione di emendamenti</i>)	120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

XIII Agricoltura**INTERROGAZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	121
5-01414 Gagnarli: Interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore del comparto agricolo toscano a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2013	122
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-02015 L'Abbate: Sul completamento di un corso di formazione riconosciuto dall'ASSI per conseguire la patente di allenatore professionista per il galoppo	122
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-02030 Anzaldi: Iniziative per la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva extravergine, a seguito di una vignetta su presunte sofisticazioni pubblicata dal New York Times	122
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-02202 Valiante: Su un progetto di comunicazione televisiva dedicato alla pesca e all'acquacoltura affidato alla trasmissione televisiva « Pianeta Mare »	123
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	130

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
--	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	124
7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 5 (<i>Schema di testo unificato delle risoluzioni</i>)	132
7-00271 Caon: Interventi per fronteggiare i danni subiti dal comparto agricolo dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Veneto nel febbraio 2014 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	137
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione</i>)	140
ERRATA CORRIGE	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Nuove disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato S. 119 e abb. (Parere alla 13^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 142

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 150

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI della Camera) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 148

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Audizione dei professori Antonio D'Atena, Stelio Mangiameli e Roberto Toniatti (*Svolgimento e conclusione*) 149

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AVVERTENZA 155

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,00



17SMC0002060